

153.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta orale:		Apposizione di firme ad interrogazioni	
Piro	3-00811 8979	8990
Galasso Giuseppe	3-00812 8979	ERRATA CORRIGE	8990
Tassone	3-00813 8979		
Interrogazioni a risposta scritta:		Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:	
Poli Bortone	4-12005 8980	Apuzzo	4-02174 III
Gasparri	4-12006 8980	Apuzzo	4-02642 III
Bassanini	4-12007 8980	Biondi	4-01209 VI
Anghinoni	4-12008 8981	Boghetta	4-09030 VII
Tealdi	4-12009 8981	Borghesio	4-03206 IX
Tealdi	4-12010 8982	Borgoglio	4-09882 X
Folena	4-12011 8982	Breda	4-04975 X
Folena	4-12012 8983	Casini	4-09012 XII
Anghinoni	4-12013 8983	Ciabarri	4-08443 XIII
Folena	4-12014 8985	Conti	4-06061 XIV
Nuccio	4-12015 8985	Conti	4-07818 XV
Pecoraro Scanio	4-12016 8986	De Paoli	4-08172 XV
Fredda	4-12017 8987	Ferri	4-10502 XVI
Tealdi	4-12018 8987	Forleo	4-07210 XVII
Tealdi	4-12019 8988	Grippo	4-07485 XVIII
Tealdi	4-12020 8988	Grippo	4-08978 XVIII
Tealdi	4-12021 8989		

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1993

		PAG.			PAG.
Latteri	4-10575	XIX	Pecoraro Scanio	4-05407	XL
Leoni Orsenigo	4-00782	XIX	Poli Bortone	4-00229	XLII
Longo	4-02632	XXI	Poli Bortone	4-01847	XLIII
Maceratini	4-07490	XXVI	Poli Bortone	4-07381	XLIII
Maceratini	4-09696	XXVII	Pujia	4-09070	XLIV
Matulli	4-01035	XXVIII	Rossi Luigi	4-07307	XLVI
Melilla	4-01081	XXVIII	Sangiorgio	4-04009	XLVIII
Mensorio	4-04296	XXIX	Scalia	4-06198	XLIX
Michelini	4-08837	XXX	Tassi	4-01126	L
Mussolini	4-07807	XXXIII	Tassi	4-02314	LI
Oliverio	4-05731	XXXIII	Tassi	4-08825	LI
Olivo	4-02722	XXXV	Terzi	4-06652	LII
Parlato	4-03084	XXXVI	Tremaglia	4-02036	LIII
Parlato	4-06307	XXXVII	Tremaglia	4-09184	LIV
Parlato	4-09732	XXXVIII	Vendola	4-01001	LIV
Patarino	4-03742	XXXIX	Viti	4-04345	LV
Patarino	4-09964	XXXIX	Vito Elio	4-01548	LVI

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, dopo l'aggressione all'onorevole La Malfa e gli episodi che si sono verificati di fronte alle sedi di partiti politici, se il Governo intenda e in che modo garantire che il diritto di critica non si trasformi in aggressioni fisiche a persone e partiti. (3-00811)

GIUSEPPE GALASSO, GUGLIELMO CASTAGNETTI, SBARBATI CARLETTI, AYALA, PASSIGLI e RATTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

mentre si recava volontariamente dal magistrato per fornire spiegazioni in merito ad una supposta irregolarità commessa in violazione delle norme che disciplinano il finanziamento dei partiti, l'onorevole Giorgio La Malfa veniva aggredito a Milano con sputi e lancio di monete da parte di un gruppo di esponenti e militanti del MSI;

il capogruppo del MSI del consiglio comunale di Milano, presente al fatto, avrebbe in seguito dichiarato che all'onorevole La Malfa « era andata bene » perché i missini non erano informati della visita dell'onorevole La Malfa a Palazzo di giustizia lasciando intendere che di ben altra natura e gravità sarebbe stata altrimenti l'aggressione, resa forse meno violenta dalla presenza sul luogo di telecamere e giornalisti —:

quale sia il giudizio del Governo in merito all'episodio;

se non ritenga che il clima di giusta indignazione determinatosi nel paese per il rivelarsi in tutta la sua ampiezza di una corruzione senza precedenti nella nostra storia unitaria non debba tralasciare in episodi di squadristico e di violenza di piazza, e quali passi eventualmente il Governo intenda compiere per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro nei confronti di qualsiasi cittadino.

(3-00812)

TASSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali siano stati gli elementi, tali da far assumere l'iniziativa, da parte dei funzionari della Prefettura di Catanzaro, dell'accesso agli atti del comune di Catanzaro, al fine di accertare eventuali infiltrazioni mafiose. Tale iniziativa ha creato viva preoccupazione nell'opinione pubblica catanzarese, anche perché la città è stata sempre estranea a fenomeni di criminalità organizzata e quindi mafiosa;

se tale iniziativa, assunta dal Ministero dell'interno, si motiva in termini di automaticità con l'esistenza di una indagine giudiziaria in corso per presunte violazioni squisitamente amministrative e per le quali si nutre ampia e piena fiducia nell'impegno della Magistratura per accertare la verità, non si capisce il perché analoghe iniziative non siano state assunte in presenza di medesime situazioni, anzi più complesse in moltissime amministrazioni comunali e non;

se non intenda raccomandare sollecitudine ai funzionari preposti all'accertamento, al fine di fugare dubbi, criminalizzazioni, sciacallaggi, che andrebbero direttamente a colpire le istituzioni.

(3-00813)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere, a seguito dei numerosi incontri con la delegazione parlamentare, le istituzioni locali, le forze sociali e sindacali, avvenuti anche di recente, quali provvedimenti siano stati assunti in favore degli operai della FIAT, della REBIN e delle aziende in crisi del Salento, tenuto conto che la Puglia è una delle quattro « regioni a rischio » sotto il profilo della criminalità. (4-12005)

GASPARRI e MARTINAT. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che tra tutte le città italiane, quella di Torino risulta avere uno dei più alti indici di criminalità minorile;

che per quanto concerne la Polizia di Stato, la Questura di Torino al fine di arginare e contrastare il triste fenomeno si avvale soprattutto del servizio di prevenzione e repressione della Squadra Volante;

che però, quella decina di equipaggi per ogni turno che operano in una città abitata da oltre un milione di abitanti e pertanto afflitta anche da altri fenomeni criminali, non sono abbastanza per la tutela del capoluogo piemontese —;

quali urgenti ed improrogabili provvedimenti intenda adottare per dare maggiore sicurezza ai cittadini torinesi e per contrastare i citati fenomeni criminali in continua crescita;

se non intenda opportunamente disporre un immediato aumento in proposito ed a tal fine sia del personale che dei mezzi in dotazione alla citata Squadra Volante. (4-12006)

BASSANINI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 aprile 1992, il tribunale di Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 45 persone, considerate affiliate ad una cosca di Castelvetro che intendeva, tra l'altro, uccidere Paolo Borsellino;

all'inchiesta hanno partecipato durante sei mesi di indagini, ufficiali dei Ros, della Dia, del nucleo anticrimine e della Criminalpol;

dall'indagine sono emerse alcune figure insospettabili, come quella dell'ex sindaco democristiano di Castelvetro, Antonino Vaccarino;

alle pagine 90 e 91 del provvedimento (che consta complessivamente di 158 pagine) viene fatto esplicito riferimento ad un provvedimento di custodia cautelare spiccato nel 1984 nei confronti di Stefano Accardo, noto mafioso ucciso in un agguato in Partanna nel luglio 1989. Nel provvedimento emesso nei confronti di Accardo si legge che « dal 10 al 13 settembre 1983, durante un soggiorno a Marinella di Selinunte dell'allora onorevole Massimo De Carolis (deputato milanese della DC), questi ebbe ad incontrare ripetutamente il Vaccarino, Lucchese Michele ("uomo d'onore" ampiamente citato dal Calcara, che operava a Paderno Dugnano e Seregno) e proprio l'Accardo Stefano. Anzi, nella prima mattinata del 13 settembre, il Vaccarino accompagnò con la propria autovettura, Fiat 131, targata TP 193569, all'aeroporto di Punta Raisi, con accanto l'Accardo, il menzionato onorevole De Carolis e il Lucchese che presero l'aereo diretto a Milano ». « Questo incontro non è secondario » — si legge sempre nel provvedimento del Tribunale di Palermo — « laddove si pensi che da un lato dà prova dei rapporti tra il Vaccarino e il Lucchese su cui si è ampiamente intrattenuto il Calcara, e dall'altro, consente di capire l'attendibilità dello stesso Calcara quando ha

detto che il Lucchese a Milano aveva ampie "entrature" » —:

se rispondano al vero le notizie pubblicate da alcuni organi di stampa (vedi *l'Espresso* e il *Mondo*) che l'attuale consigliere comunale milanese Massimo De Carolis, sarebbe stato iscritto alla loggia massonica P2 ed avrebbe lavorato presso l'agenzia del noto Luigi Cavallo nell'elaborazione degli *affidavit* a favore di Michele Sindona;

se risponda al vero che lo stesso Sindona, in diverse occasioni, è stato in stretto rapporto con importanti clan mafiosi siciliani;

se il rapporto dei carabinieri di Trapani del 31 marzo 1984, abbia avuto il suo regolare corso al fine di accertare lo stato dei rapporti tra l'allora deputato De Carolis e l'Accardo Stefano;

se vi sia notizia di eventuali rapporti tra la summenzionata vicenda e il finto rapimento di Michele Sindona. (4-12007)

ANGHINONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la grave crisi occupazionale ha investito anche il territorio mantovano, in tutti i suoi settori;

la ditta « Deni Cler » di Castelluccio (Mantova), ha chiuso per mancanza di liquidità e di fido bancario, licenziando 140 dipendenti ai quali non è stato pagato lo stipendio dal 1° gennaio 1993;

i tagli di personale riguardano solamente il reparto produttivo e non toccano il reparto commerciale;

la suddetta ditta è proprietaria di altri stabilimenti in Polonia ed in Portogallo, quest'ultimo risulta pure in liquidazione;

l'amministratore delegato della ditta « Deni Cler » è stato fermato alla frontiera

italiana per esportazione illegale di valuta (sembra per lire 1.250 milioni);

per voce di popolo 20 mila capi di abbigliamento del costo di lire 6 mila l'uno, siano stati venduti a lire 55 mila l'uno ed il relativo incasso non sia reperibile come non lo sono i disegni relativi agli ultimi modelli e i dischetti relativi alla programmazione delle macchine per il taglio e le operazioni di cucitura;

la tendenza alla terziarizzazione delle industrie, che per rimanere competitive sui mercati vanno alla ricerca di condizioni più favorevoli circa il costo del danaro, il costo del lavoro, dell'energia e dei servizi —:

se i ministri in indirizzo intendano promuovere una politica industriale e dell'occupazione che affronti le ragioni che stanno alla base del processo di deindustrializzazione al fine di bloccare il disastro economico e sociale che avanza;

se il ministro del lavoro e della previdenza sociale abbia allo studio una riduzione degli oneri sociali e degli oneri impropri che spiazzano le aziende italiane, per consentire a quei datori di lavoro, che già in passato hanno dimostrato prova di sensibilità sociale, di poter attuare politiche drastiche, che consentano il rientro del lavoro e dell'occupazione;

quali prospettive occupazionali saranno offerte ai 140 licenziati;

se vi siano responsabilità dell'amministratore delegato;

se vi sia relazione tra l'esportazione illegale di valuta dell'amministratore delegato e l'attuale crisi dell'azienda « Deni Cler »;

se non vi sia in atto uno spostamento « clandestino » del settore produttivo della « Deni Cler ». (4-12008)

TEALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso:

che con circolare MAF 29 ottobre 1992 n. D. 1663 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 266, supplemento ordinario

dell'11 novembre 1992, sono state impartite disposizioni attuative del Regolamento CEE n. 1765/92 riguardante i seminativi;

che, in particolare, è stato definito un Piano di Regionalizzazione e per quanto riguarda la Provincia di Cuneo suddivide il territorio in alcune Zone, in ognuna delle quali è stata definita una resa cerealicola;

che nella suddetta suddivisione non è stato tenuto conto né della situazione reale del territorio né della classificazione già operante ai fini dell'applicazione di altre disposizioni e prevista da apposita deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 12 maggio 1985, n. 826 - 6658;

che dalla situazione su-esposta ne deriva che i coltivatori operanti nei comuni di Alba, Bagnolo, Barbaresco, Barge, Bastia Mondovì, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Castagnito, Ceresole d'Alba, Ceva, Clavesana, Costigliole, Dogliani, Envie, Fari-gliano, Govone, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Manta, Monchiero, Mondovì, Montà, Montaldo Roero, Monticello d'Alba, Neive, Niella Tanaro, Novello, Peveragno, Pianfei, Roddi, Sanfrè, S. Vittoria d'Alba, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Verduno, Verzuolo, Villanova Mondovì corrispondono i contributi CAU in base alle tariffe previste per le Zone di Pianura non fruiscono di alcuna agevolazione prevista per le Zone di Montagna o di Collina ed in base alle tabelle allegate alla circolare MAF del 28 ottobre 1992 citata in premessa ricevono gli aiuti compensativi per i seminativi previsti per le Zone di Collina o di Montagna;

che tutto ciò è profondamente iniquo, ponendo altresì in diverso trattamento aziende agricole talvolta confinanti, aventi caratteristiche simili -;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro adito, per risolvere questa disparità. (4-12009)

TEALDI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere - premesso:

che con decreto-legge del 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modifica-

zioni, in legge il 14 novembre 1992, n. 438, è stata istituita quella che impropriamente viene definita *minimum tax*, per alcune categorie di lavoratori autonomi;

che attualmente alcune categorie di tali operatori in base alle leggi del 10 maggio 1976, n. 249 e del 26 gennaio 1983, n. 18, sono soggetti all'obbligo del rilascio dello scontrino di cassa, obbligo che la legge del 30 dicembre 1991, n. 413, estende anche ai soggetti che praticano il commercio ambulante;

che l'obbligo relativo al rilascio degli scontrini costringe gli operatori a gravosi adempimenti e costose attrezzature (registratore di cassa);

che l'imposizione di una imposta minima vanifica il risultato dei riscontri conseguenti all'uso del registratore di cassa -;

se l'applicazione dell'imposta minima, peraltro contestata e dai dubbi risultati per il fisco, dimostra l'inutilità dei registratori di cassa come molti esperti sostengono;

se non si ritenga opportuno, almeno per certe categorie ed in certi limiti di giro d'affari, di porre allo studio l'abrogazione delle norme che impongono il registratore di cassa. (4-12010)

FOLENA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo (approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 1992) e pubblicato sulla GURI del 30 dicembre 1992, sul riordino della normativa sul Servizio Sanitario Nazionale in attuazione dell'articolo 1 della legge delega n. 421 del 1992, all'articolo 3 comma 5 stabilisce la riduzione delle UUSSLL prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni particolari, specie delle aree montane ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione può prevedere ambiti territoriali di estensioni diverse;

il comune montano di Palazzo Adriano (PA), già facente parte di comunità Montana (enti soppressi nella regione Siciliana), dista notevolmente dal capoluogo di provincia, al quale, tra l'altro è collegato con viabilità impervia; verrebbe quindi ad essere danneggiato molto dalla eventuale costituzione di una sola USL per l'intera provincia;

l'ospedale di Palazzo Adriano è un raro esempio di efficienza sanitaria e garantisce servizi di base a un'area vasta comprendente comuni molto significativi della zona; la sua chiusura si configurerebbe come una beffa per gli abitanti di quest'area interna della Sicilia;

la popolazione della zona ha chiesto alla regione Siciliana di provvedere all'istituzione di una USL che comprenda i comuni montani e quelli contermini oggi accorpati nelle UUSSLL n. 55 e n. 54, con una popolazione di 80 mila abitanti sparsi in un vasto territorio e distribuiti in sedici comuni;

l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che gli ospedali non costituiti in Azienda ospedaliera conservino la natura di presidi dell'USL e che nelle UUSSLL in cui sono presenti più ospedali questi possano essere accorpati a fini funzionali —;

se intenda intervenire urgentemente per quanto di competenza presso l'Assessorato regionale alla sanità affinché si salvaguardi la struttura ospedaliera di Palazzo Adriano procedendo ad un accorpamento funzionale con quella di Corleone.
(4-12011)

FOLENA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 marzo 1993, molti giornali hanno riportato la notizia di una sofferenza dell'Agenzia 13 del Banco di Sicilia presso il Palazzo dei Normanni, che svolge funzioni di tesoreria per l'Assemblea Regionale Siciliana, per una cifra tra i 10 e i 20 miliardi;

per tale ragione i responsabili dell'Agenzia sono stati trasferiti altrove;

i clienti abituali dell'Agenzia sono i deputati regionali e i dipendenti dell'ARS, nonché dipendenti dei vicini Comiliter e Legione dei Carabinieri;

sulla questione il Banco di Sicilia ha promosso un'ispezione ed è in corso un'inchiesta della magistratura;

i mezzi di informazione hanno dato notizia che i crediti in « sofferenza » del Banco di Sicilia avrebbero superato i 2.200 miliardi, e sulla stessa questione l'interrogante ha già rivolto a questo Ministero altra interrogazione (n. 5-00291) rimasta ancora senza risposta —;

quali siano le informazioni in possesso del Ministero sulla vicenda dell'Agenzia 13 del Banco di Sicilia nel quadro della valutazione della difficile situazione della Banca medesima.
(4-12012)

ANGHINONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a breve scadenza dovrebbero iniziare i lavori, nella stazione ferroviaria di Mantova, per la costruzione del sottopassaggio e l'elettrificazione di ulteriori 2 linee, riducendo l'attuale capacità da 2 linee elettrificate più 5 non, a 4 linee elettrificate più 1 non;

l'elettrificazione tende a trasformare Mantova in stazione di passaggio togliendo il Deposito di locomotive come invece risulta essere strategicamente data la sua posizione geografica;

si deve evitare la sostituzione dei treni con gli autobus sia per economicità, sia perché spesso gli utenti non trovano sufficienti posti e quindi rimangono senza servizio, sia perché si abitua l'utente al disuso del servizio ferroviario aumentando il traffico automobilistico;

le linee Mantova-Milano e Mantova-Verona soddisfano le richieste anche se in

modo non ottimale, mentre la linea Mantova-Bologna offre un servizio decisamente criticabile;

con opportune coincidenze si renderebbe funzionale non solo il tratto Mantova-Bologna ma anche con le città di Firenze e Roma;

con l'orario estivo si prevede una sola corsa da Mantova, partenza ore 06.19, a Bologna arrivo ore 07.55, quando sono perse tutte le coincidenze con Firenze e Roma;

sulla linea Mantova-Monselice sono state soppresse le corse domenicali pur essendo, quelle pomeridiane, fortemente frequentate;

il traffico merci è sempre più penalizzato rendendolo quindi sempre meno utilizzato;

la « riorganizzazione » di tutte le linee porterà alla perdita di numerosi posti di lavoro;

attualmente si procede al mantenimento della « visuale » con mezzo meccanico che indiscriminatamente saccheggia la flora e la fauna non essendoci nessun tipo di controllo sulle stesse e sulla linea ferroviaria;

le province autonome di Trento e di Bolzano si sono opposte alla soppressione dei treni domenicali sulle linee Trento-Primolano e Bolzano-Merano ottenendone il ripristino —;

quando inizieranno i lavori per l'elettrificazione ed il sottopassaggio nella stazione di Mantova;

se la riduzione delle linee sia da ritenersi momentanea per l'esecuzione dei lavori o definitiva;

se i disservizi rispondano a scelta strategica, considerato che le società di servizio alternativo su gomma hanno sede nel Centro e nel Sud Italia;

se non si ravvisi l'utilità e la necessità di ottimizzare gli orari sulle linee mantovane

al fine di rendere fattive le coincidenze con altre linee per Bologna-Firenze-Roma;

se non si ravvisi l'opportunità di treni diretti da Mantova a Bologna con fermata a Suzzara-Carpi-Modena;

se non si ravvisi l'opportunità di un anno di prova delle tre seguenti corse:

1) Mantova (ore 06.10) - Suzzara (ore 06.26) - Carpi (ore 06.45) - Modena (ore 06.57) - Bologna (ore 07.25) (essendo il primo treno fermato anche a Gonzaga e Role);

2) Mantova (ore 11.10) - Suzzara (ore 11.26) - Carpi (ore 11.45) - Modena (ore 11.57) - Bologna (ore 12.25);

3) Mantova (ore 18.45) - Suzzara (ore 19.01) - Carpi (ore 19.20) - Modena (ore 19.31) - Bologna (ore 20.00);

4) Bologna (ore 07.35) - Modena (ore 08.03) - Carpi (ore 08.14) - Suzzara (ore 08.34) - Mantova (ore 08.50);

5) Bologna (ore 13.35) - Modena (ore 14.03) - Carpi (ore 14.14) - Suzzara (ore 14.34) - Mantova (ore 14.50);

6) Bologna (ore 21.00) - Modena (ore 21.28) - Carpi (ore 21.39) - Suzzara (ore 21.59) - Mantova (ore 22.15) (essendo l'ultimo treno fermato anche a Role e Gonzaga);

se non si ravvisi l'utilità di tenere sulla linea domenicale Mantova-Monselice una corsa al mattino ed altre al pomeriggio con particolare evidenza per le corse del TV 5565 da Mantova alle ore 13.25 ed ancora del TV 5565 da Monselice con arrivo a Mantova alle ore 18.37;

se non ritenga utile promuovere un incontro con i rappresentanti delle attività produttive per ottimizzare un sistema di trasporto merci;

quali ammortizzatori sociali si intendano porre in essere per chi sarà colpito dalla diminuzione dei posti di lavoro e se questi colpiranno solo quelle facenti capo al compartimento di Mantova;

se non si ravvisi l'utilità di attuare un servizio di « visuale » con un maggior rispetto della flora e della fauna procedendo nel contempo, ad un controllo maggiore dell'efficienza della linea;

se non si ravvisi l'opportunità di promuovere uno studio atto a valutare l'utilità di collegare i centri urbani industriali di Ostiglia e Poggio Busco, con Mantova. (4-12013)

FOLENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi si è verificata a Partinico una serie di episodi che lasciano pensare a un clima di illegalità diffusa e di condizionamenti pesanti sull'amministrazione comunale;

nell'estate del 1991 si era aperto al comune di Partinico una crisi politica segnata da una profonda spaccatura all'interno del partito di maggioranza assoluta (DC, 22 consiglieri su 32); nel corso di questa crisi, all'attuale assessore all'urbanistica Lo Baido sono state tagliate un migliaio di viti in una sua proprietà e nei mesi successivi il Prefetto di Palermo ha dichiarato la decadenza dell'Assessore alla nettezza urbana, Lombardo (PLI), in seguito ad una condanna per associazione a delinquere;

nel corso del 1992 si sono verificati attentati ai seguenti amministratori:

1) al DC Costantino, attuale assessore al Bilancio, è stata bruciata la macchina e incendiata una villetta;

2) al consigliere La Corte (ex assessore ed ex vice-sindaco), socialista, sono state bruciate due macchine;

3) al sindaco Geraci (DC) sono state bruciate due macchine;

agli inizi di quest'anno una testa di maiale con la lingua mozzata è stata « recapitata », in orario d'ufficio, davanti alla porta d'ingresso del settore lavori pubblici della casa comunale; qualche giorno dopo, in un'altra stanza dello stesso

settore sono stati fatti sparire alcuni importanti documenti e manomessi altri; ancora, di recente, la villetta di campagna del geometra comunale, Italiano, è stata seriamente danneggiata da ignoti;

la spiegazione di questi fatti va ricercata soltanto nello scontro fra gruppi d'interesse che si succedono nell'occupazione del potere: a conferma di ciò Partinico è stata inclusa fra i comuni siciliani sottoposti a ispezione da parte di detto Ministero per accertare eventuali infiltrazioni mafiose;

molte forze di opposizione si battono per lo scioglimento del Consiglio Comunale —:

quale sia la risultanza delle ispezioni del Ministero per accertare eventuali infiltrazioni mafiose e quale sia la valutazione sulla gravissima situazione di paralisi amministrativa della terza città, in ordine di grandezza, della provincia di Palermo. (4-12014)

NUCCIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'ex Ministro dell'ambiente ha dichiarato che il territorio su cui dovrà sorgere la centrale di Montalto di Castro, sarebbe ad elevato rischio sismico, a differenza di quanto affermato dalla commissione scientifica universitaria, che nel 1988-1989 era stata incaricata di studiare la sismicità della zona;

l'esistenza del rischio è stato confermato da successivi studi internazionali, commissionati dall'ENEL, il quale non solo non ha reso pubblici i dati finali ma ne avrebbe modificato ed alterato l'esito;

soltanto dopo le pressioni di comitati locali delle popolazioni circoscriventi a Montalto e dell'opinione pubblica nazionale, il Presidente dell'ENEL, Viezzoli, ha messo a disposizione del Ministero dell'ambiente i volumi di documentazione relativa a Montalto —:

se ritengano opportuno istituire una commissione che indaghi sui rischi, per i

cittadini e per l'ambiente, della zona di Montalto di Castro;

quali iniziative intendano intraprendere affinché si ottenga l'immediata sospensione dei lavori della suddetta centrale. (4-12015)

PECORARO SCANIO, PIERONI e BETTIN. — *Ai Ministri della sanità e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

con gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, si dispone per la concessione del contrassegno speciale da rilasciare, a cura dei comuni, « ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte... »;

con la circolare n. 14 del 17 marzo 1986 il Ministero della sanità definisce « ... "non deambulazione" come impossibilità o incapacità "del minore" invalido civile a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione... »;

con la legge 9 aprile 1986, n. 97, si dispone in merito ai veicoli adattati ad invalidi;

con l'articolo 16 della legge 18 marzo 1988, n. 111 si dispone in merito per facilitare la mobilità specificando che « fra le minorazioni devono essere comprese anche quelle somatiche »;

l'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dispone in merito alla concessione di patenti della categoria A e B mutilati ed invalidi che « non abbisognino di particolari adattamenti da apportare ai propri veicoli »;

alla lettera e), comma 1 dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1986, n. 917, si dispone per le protesi ed i mezzi « ...necessari per la deambulazione e locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti,... »;

con la legge 28 luglio 1989, n. 263, si dispone che, tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte capacità motorie di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97;

con il comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dispone in merito ai trasporti individuali per titolari di patenti A, B e C speciali con incapacità motorie permanenti;

con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, n. 43, tra le menomazioni della funzione motoria vengono escluse quelle afferenti l'apparato respiratorio —:

se, chi riconosciuto affetto da grave minorazione conseguente grave patologia polmonare invalidante (ad esempio con la Fibrosi cistica) e chi obbligato al trasporto pubblico (tra l'altro, veicolo di sicure iniezioni alle vie respiratorie causa di grave compromissione della potenziale vita residua per soggetti affetti della predetta patologia), potrà divenire titolare di contrassegno speciale di invalido (così come da decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384), e potrà usufruire delle facilitazioni di legge concesse per favorire il trasporto privato di persone colpite da gravi forme invalidanti;

come si potrà costringere un invalido civile ad esercitare la « complessa funzione pneumo-cardio-neuro-motoria della deambulazione... » qualora la di lui capacità respiratoria risultasse particolarmente compromessa;

come potrà essere assicurata la mobilità e la conseguente integrazione sociale di chi è in ossigenoterapia 24 ore su 24;

quali esami clinici dovranno essere superati da chi vorrà acquisire o revisionare la patente di chi riconosciuto con menomazioni somatico-funzionali determinate da insufficienza polmonare;

se sia legittimo formalizzare stati di emarginazione e di esclusione sociale;

se sia costituzionale calpestare la dignità umana e discriminare chi già discriminato dalla vita oltre che dalle leggi e dalle circolari. (4-12016)

FREDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che l'Editrice Romana srl, di proprietà al 100 per cento della Poligrafici Editoriale spa, editrice de *Il Tempo* di Roma, ha prospettato un drastico ridimensionamento dell'organico giornalistico con un eventuale ricorso alle agevolazioni previste dalla legge n. 416 del 1981;

che la società ha altresì assunto nuovi praticanti e giornalisti dall'ottobre 1992 al gennaio 1993;

che la stessa società aveva fatto ricorso ad analogo meccanismo nel 1987-89;

che già la precedente proprietaria la Società Editrice Romana era ricorsa nell'85-87 allo stato di crisi subito prima di cedere il pacchetto di maggioranza de *Il Tempo*;

che negli ultimi anni la proprietà ha operato una serie di modifiche societarie e patrimoniali cedendo la tipografia a una società della quale la stessa proprietà è socia al 51 per cento, costituendo l'agenzia Polipress che fornisce parte del materiale redazionale, rilevando la concessionaria di pubblicità che cura la raccolta locale; e che quindi decisive poste di bilancio si configurano oggi come partite infragruppo e rendono problematica una valutazione sulla reale situazione economica e patrimoniale;

che i giornalisti dipendenti, con l'appoggio del consiglio di fabbrica hanno proclamato dieci giorni di sciopero consecutivi, anche in considerazione dell'improvviso cambio del direttore, della nomina di un direttore editoriale nella stessa persona del direttore di un altro quotidiano dello stesso gruppo, nonché di una

iniziativa di schedatura dei dipendenti ad opera della proprietà —:

se sia in grado di quantificare le provvidenze pubbliche elargite a *Il Tempo* nel corso delle descritte e ripetute vicende di stati di crisi e rilanci editoriali;

se sia in grado di escludere che, stante la complessa struttura societaria, questi interventi non siano stati utilizzati per operazioni esterne alla Editrice Romana;

se non ritenga che le passate esperienze consiglino la massima vigilanza rispetto alle future richieste della società editrice. (4-12017)

TEALDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso:

che recentemente e ripetutamente la stampa ha riportato allarmanti notizie circa il Progetto dell'Ente Ferrovie dello Stato di sopprimere alcuni scali ferroviari per il servizio merci da considerarsi come « rami secchi »;

che si paventa che fra tali scali sopprimendi sia compreso quello di Magliano Alpi in provincia di Cuneo e ciò preoccupa giustamente l'Amministrazione Civica e gli operatori economici industriali di quel comune e quelli della zona circostante;

che, in proposito, va rilevato come, nella fattispecie, operino nella predetta zona industrie che lavorano il legno, i materiali ferrosi e metallici, che utilizzano per i loro trasporti il servizio ferroviario con lo scalo di Magliano Alpi ritenuto per loro più conveniente dei trasporti su gomma;

che, del resto, da più parti si tende, giustamente, ad incoraggiare il trasporto su rotaia indubbiamente più ecologico, più razionale e conveniente per l'uso dell'energia elettrica nelle ore notturne rispetto al trasporto inquinante su strada;

che la realizzazione del paventato progetto di soppressione dello scalo ferroviario contrasta, quindi, con l'indirizzo

generale del Governo, il quale, ad ogni livello contesta l'apertura di nuove autostrade e superstrade ritenute antieconomiche ed incoraggia — com'è detto sopra — i trasporti su ferrovia;

che la soppressione dello scalo ferroviario per il servizio merci di Magliano Alpi potrebbe essere altresì determinante per la chiusura di importanti attività industriali con gravi ripercussioni sul mantenimento di posti di lavoro —:

se risulti quali criteri adottati l'Ente Ferrovie dello Stato per giustificare la paventata soppressione di tale scalo ferroviario sperando che ciò non sia dovuto solo ad interessi « di cassetta » e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro adito in ordine al problema sollevato, tenendo conto delle osservazioni dal sottoscritto formulate. (4-12018)

TEALDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso:

che — se l'interrogante è correttamente informata — nel periodo 1984-1992, per effetto del sistema agrimonetario in vigore, l'agricoltura italiana, subendo una forte contrazione dei prezzi reali dei prodotti, ha sopportato il maggior peso dell'inflazione contribuendo sensibilmente al contenimento dei costi delle materie prime nel settore alimentare;

che a parere dell'interrogante per i prodotti zootecnici, per effetto del meccanismo dei montanti compensativi, sono avvenute in modo speculativo importazioni di grandi quantità di prodotti provenienti dall'Est Europeo attraverso la Germania;

che, nonostante ciò, i prezzi al dettaglio sono aumentati notevolmente;

che è cresciuto il divario fra il prezzo al produttore ed al consumatore;

che parecchie aziende agricole, soprattutto allevamenti di dimensioni medio

piccole, hanno dovuto chiudere le loro attività per insufficiente reddito (nel solo Piemonte in un decennio sono stati chiusi il 12 per cento degli allevamenti);

che l'Italia si appresta ad applicare i regolamenti CEE di riforma della Politica Agricola che prevedono un calo delle protezioni e, quindi, dei prezzi dei prodotti;

che ciò provocherà l'ulteriore chiusura di altre aziende agricole con evidenti ripercussioni sulla bilancia dei pagamenti e sul fronte occupazionale —:

se non ritengano i Ministri aditi di precisare in modo ufficiale al Parlamento e, quindi, a informazione dei cittadini:

quale sia stato negli anni 1984-1992 il differenziale fra inflazione nel Paese, adeguamento dei prezzi agricoli e prezzi dei prodotti alimentari al consumo;

quale sia stato, globalmente, nel periodo predetto il contributo dell'agricoltura italiana al contenimento dell'inflazione. (4-12019)

TEALDI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso:

che con decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 è stato approvato il nuovo Codice della Strada;

che tale codice all'articolo 18 prevede un indennizzo dovuto dagli Enti proprietari per maggior usura della strada in relazione al transito dei veicoli eccezionali o dei trasporti eccezionali;

che l'articolo 104 ancora del predetto codice, normando la circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici relativamente alle sagome e masse unite delle macchine agricole stesse ai punti 2 - 3 recita testualmente:

« 2. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t. se ad un asse, 8 t. se a due assi e 10 t. se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore 18 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m., le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t., 14 t., e 20 t. »;

che l'interpretazione di tali norme sta creando notevoli difformità di applicazione ponendo a disagio gli utenti e gli Enti stessi impositori;

che, in particolare, da una parte si sostiene che per il versamento dell'indenizzo previsto nel citato articolo 18, si deve far riferimento al punto 2, sopra riportato, mentre da altra parte si sostiene, invece, che si deve far riferimento al punto 3;

che a parere del sottoscritto confortato da quello di qualificati esperti del settore, appare applicabile, per le macchine agricole, il punto 3, sopra riportato;

che — tuttavia — si ritiene indispensabile un chiarimento a livello ministeriale per la più corretta applicazione della norma e per assicurare, su tutto il territorio nazionale, la necessaria uniformità di applicazione —;

se non ritengano i Ministri aditi di emanare, con immediatezza, (considerando che è imminente l'uso delle macchine agricole eccezionali con la buona stagione) una circolare o direttiva interpretativa della norma riportata in premesse al fine di orientare esattamente gli utenti e gli Enti impositori evitando contestazioni inopportune e inutilmente penalizzanti per coloro che intendono adeguarsi alle più volte citate norme suddette. (4-12020)

TEALDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso:

che gli alvei dei torrenti Mellea e Maira in territorio del comune di Savi-

gliano (Provincia di Cuneo) per deplorabile annosa carenza di opere manutentorie atte a consentire il libero deflusso delle acque in occasione delle piene stagionali e delle ormai ricorrenti, frequenti avversità atmosferiche e per il dissesto idraulico fanno paventare straripamenti con conseguenti allagamenti e gravissimi danni alle campagne circostanti e, soprattutto ai popolosi abitati del Capoluogo e delle frazioni Levaldigi, Mattione, Porte Rosse, Santa Rosalia e Vernetta;

che ciò è principalmente dovuto al deposito di materiale inerte e terroso di natura alluvionale accumulatosi negli anni decorsi nell'alveo ed alla crescita di sterpaglie, di cespugliame ed altre vegetazioni arboree che divelte con violenza dalle piene dei torrenti stessi, ingorgano le arcate dei ponti:

sul Maira:

 ponte regione Solerette (strada provinciale Savigliano-Villafalletto);

 ponte ferrovia (Savigliano-Saluzzo);

sul Mellea:

 ponte trazione Levaldigi (strada provinciale Fossano-Vottignasco);

 ponte regione Mattione (strada comunale);

 ponte a sud abitato cittadino SS.20;

 ponti ferrovia Trofarello-Fossano;

 ponte regione Santa Rosalia (strada comunale)

causando lo straripamento delle acque;

che tale precaria e sempre più allarmante situazione di degrado ed incuria è stata ad opera dell'Amministrazione Comunale ripetutamente segnalata al competente Magistrato per il Po senza che fino ad oggi siano stati adottati gli invocati urgenti provvedimenti ed interventi di rimedio;

che le popolazioni interessate, allertate dal pericolo incombente, protestano vivacemente e legittimamente per l'inerzia

della Pubblica Amministrazione, ritenendo indispensabili responsabili interventi preventivi per eliminare sicuri danni prossimi e futuri senza dover — quando sarà troppo tardi — lamentare quanto sarà, purtroppo, avvenuto (vedi ad esempio il non lontano caso dell'Ombrone e dell'Arno in Toscana) con perdite possibili di vite umane e danni ingentissimi al patrimonio pubblico e privato ed alle infrastrutture;

che è da ritenersi, peraltro, pretestuosa l'affermata scarsità di mezzi e di personale da parte degli Uffici aditi che tenderebbe a scaricare la responsabilità degli stessi per i patenti danni che possono autenticamente distruggere l'economia di una operosa città come la predetta;

che il Consiglio Comunale di Savigliano con sua deliberazione n. 134 del 29 dicembre 1992 ha approvato un apposito ordine del giorno per lamentare quanto sopra succintamente evidenziato ed invocare urgenti provvedimenti di rimedio come già messo ripetutamente in rilievo dalla stampa locale per doverosa informazione della pubblica opinione —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare i Ministri aditi in ordine a quanto sopra segnalato. (4-12021)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L'interrogazione Folena ed altri n. 3-00798 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 9 marzo 1993, è stata successivamente sottoscritta anche dall'onorevole Marri.

L'interrogazione Russo Spena ed altri n. 4-11935 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 marzo 1993, è stata successivamente sottoscritta anche dall'onorevole Alfredo Galasso.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 9 marzo 1993, a pagina 8802, prima colonna, seconda riga, deve leggersi: « Al Ministro della difesa e di grazia e giustizia », e non: « Al Ministro della difesa », come stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'11 marzo 1993, a pagina 8954, seconda colonna, trentanovesima riga, deve leggersi: « Se non ritengano urgente ed opportuno assumere le iniziative di competenza al fine di verificare la veridicità di siffatte affermazioni » e non: « a7e la veridicità di siffatte affermazioni », come erroneamente stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'8 marzo 1993, alla voce *Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza*, alle interrogazioni Caveri n. 4-03240, Ebner n. 4-00027, Parlato n. 4-02742 e n. 4-03353, Poli Bortone n. 4-00160 e n. 4-00324, Sospiri n. 4-01543, Tassi n. 4-00522, Torchio n. 4-01460 e Tremaglia n. 4-01653 si intende abbia risposto il Ministro delle finanze: Gorla, anziché Reviglio; e alla interrogazione Parlato n. 4-01975 si intende abbia risposto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Reviglio, anziché Andreatta.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APUZZO. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

gli uccelli insettivori, protetti dalla normativa in vigore, sono particolarmente utili all'equilibrio ecologico;

tale protezione si estende ai loro nidi e covate;

l'organo preposto al controllo sulla violazione di tale normativa è l'ufficio venatorio della provincia;

tale ufficio ha dato più volte prova di negligenza o addirittura ha tollerato casi clamorosi di distruzione di colonie di irundinidi —:

quali iniziative intenda assumere per incentivare i controlli da parte dell'ufficio della provincia di Milano. (4-02174)

RISPOSTA. — *In merito a quanto denunciato dall'interrogante, sono state assunte notizie dalle locali autorità competenti al controllo. In particolare, la prefettura di Milano, con nota del 21 ottobre 1992, ha precisato che l'ufficio caccia della provincia di Milano, non ha ricevuto alcuna segnalazione in ordine all'avvenuta distruzione di colonie di irundinidi. Ha fatto altresì presente che il controllo sull'applicazione delle vigenti disposizioni venatorie, nell'ambito del proprio territorio, viene effettuato da un corpo di guardiacaccia attualmente composto da sole 19 unità, a seguito del collocamento a riposo, nel corso degli anni 1991 e 1992, di dieci guardie non ancora sostituite.*

Da quanto sopra esposto, non emergono, allo stato, sufficienti elementi che giustifichino l'intervento di questo Ministero. Qu allora le notizie riferite dall'interrogante fossero suffragate da riscontri obiettivi, ci si riserva, peraltro, di attivare le opportune funzioni di verifica e controllo, a protezione

di interessi ambientali ai quali questo Ministero ha dimostrato di essere particolarmente attento.

Il Ministro dell'ambiente: Ripa di Meana.

APUZZO. — *Ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 aprile 1990, con decreto istitutivo è stato approvato, nell'ambito del progetto globale efficienza pubblica amministrazione a Milano, il Sottoprogetto Provveditorato agli Studi (registrazione Corte dei Conti del 27 luglio 1990, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 361);

la spesa prevista per tale progetto è di lire 2.397.570 mila per 24 mesi che doveva essere coperta per il 1990 mediante riduzione di pari importo dal fondo di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

il progetto è finalizzato alla tempestiva liquidazione delle pensioni al personale scuola, previa eliminazione delle pratiche arretrate (articolo 1 del Decreto) e i settori interni interessati sono: Archivio generale, Riscatti/Ricongiunzioni e Pensioni, Immissioni in Ruolo e Ricostruzioni di Carriere;

l'articolo 4 del suddetto Decreto dispone: « Le attività oggetto del Progetto sperimentale ed in particolare quelle relative alla eliminazione delle pratiche arretrate non dovranno, comunque, comportare né cumuli di compensi orari per lo stesso periodo lavorativo, né la formazione di nuovo arretrato »;

il provveditore agli studi dottor Martinelli in data 14 febbraio 1991, dispone che: « L'attività inerente allo svolgimento del progetto deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 dei giorni martedì, mercoledì e venerdì »;

con nota 10-2/6687 Gab. dell'8 gennaio 1990, indirizzata al Dipartimento

della funzione pubblica, il prefetto dottor Caruso ribadiva che l'adesione al progetto da partedel personale deve essere volontaria e che l'attività dovrà svolgersi fuori del proprio orario di lavoro per un tempo medio di 3 ore giornaliere, tuttavia taluni addetti al Progetto prestano attività al mattino durante il normale orario di servizio;

l'invito a lavorare per il progetto durante il normale orario è stato reiteratamente rivolto dal dottor Martinelli al personale interessato in sede di colloqui ristretti ed in sede di incontri con gruppi di dipendenti di intere sezioni di lavoro;

il provveditore agli studi, in qualche caso anche perentoriamente, invita a svolgere attività relative al progetto nell'ambito del normale orario di servizio poiché ciò si configurerebbe come attività ordinaria dell'ufficio ove sembrerebbe impossibile definire una linea di demarcazione fra lavoro ordinario e lavoro di stretta pertinenza del progetto efficienza Milano;

trattasi della stessa tipologia di lavoro, ma il decreto istitutivo del progetto distingue con estrema chiarezza quali sono le fasce orarie consentite per svolgere le attività del suddetto Progetto e si rivolge allo smaltimento di lavoro arretrato;

il provveditore a fine ciclo di lavoro (24 mesi) percepirà per questo incarico lire 128 mila come rimborso previsto per il Direttore responsabile del progetto;

si è violato l'articolo 4 del decreto istitutivo che vieta cumuli di compensi orari per lo stesso periodo lavorativo, nella fattispecie, retribuzione per orario di servizio, retribuzione per progetti di supporto al progetto efficienza Milano e per quest'ultimo;

sembra che ci siano già 3 mila immissioni in ruolo arretrate accumulate durante lo svolgimento del progetto teso allo smaltimento delle immissioni in ruolo delle scuole medie di secondo grado vietate dall'articolo 4 del decreto istitutivo;

consentendo di effettuare al progetto durante il normale servizio si viene a determinare una nettissima disparità di trattamento retributivo fra dipendenti che svolgono le medesime attività nell'arco dell'orario normale, infatti coloro che ascrivono una certa quantità di pratiche al progetto, per il quale sono obbligati a siglarsi con apposito codice, ricevono una remunerazione aggiuntiva, *ad hoc*, mentre il dipendente che non ha aderito al progetto, pur svolgendo lo stesso lavoro, percepisce esclusivamente la retribuzione ordinaria mensile;

attualmente risulterebbe utilizzata per il progetto una quota di personale di segreterie delle scuole e parte di esso abbandonerebbe il proprio posto di lavoro al mattino per svolgere attività del suddetto Progetto e in taluni casi questo personale svolgerebbe la trattazione delle pratiche presso il proprio domicilio;

con nota n. 33017 del 24 ottobre 1991, il provveditore ha invitato taluni Direttori di Sezione « ad individuare all'interno del proprio archivio di settore, i sub-fascicoli relativi al personale in servizio nelle scuole medie di primo grado, ordinati alfabeticamente per il successivo inoltro al progetto archivio », l'oggetto di tale nota era « progetto efficienza Milano – sottoprogetto archivio generale » ciò delineerebbe un esplicito e formale ordine di lavorare per il Progetto pur non facendone parte e durante l'orario normale;

i sottoprogetti rappresentano i settori in cui è stato frazionato il Progetto Efficienza Milano —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto;

quali provvedimenti intendano prendere per far rispettare i contenuti del progetto. (4-02642)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si contestano, in sostanza, le modalità operative di attuazione, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri del 23 aprile 1990, dal « progetto pilota di settore, riguardante la tempestiva liquidazione delle pensioni al personale della scuola, previo recupero delle pratiche arretrate esistenti presso il provveditorato agli studi di Milano ».

In ordine alle questioni prospettate, si premette che le contestazioni al riguardo formulate non risultano, alla luce degli elementi acquisiti, suffragate da validi riscontri obiettivi, considerato anche che le generiche indicazioni contenute nell'interrogazione non sembrano confortate da fonti e circostanze specifiche e bene individuate.

Il suddetto progetto, diretto, tra l'altro, a sperimentare modalità nuove di organizzazione e trattazione delle pratiche (soprattutto di riscatto e ricongiunzione di servizi e di pensione), proprio per agevolare il conseguimento di tali finalità, oltre che quelle volte all'informatizzazione dell'archivio, ha comportato inevitabilmente l'utilizzazione del personale del provveditorato agli studi, eventualmente integrato — come era peraltro previsto — da unità di personale provenienti dalle segreterie delle dipendenti istituzioni scolastiche, con il conseguente ricorso agli strumenti operativi (strutture informatiche e procedure automatiche) disponibili presso il suindicato ufficio provinciale.

In vista delle predette finalità, in relazione all'esigenza di sfruttare al meglio la competenza tecnica e professionale dei soggetti impegnati, sono da ritenere pienamente giustificati l'utilizzazione e l'apporto del personale non docente delle scuole nella concreta attuazione del programma di lavoro.

A proposito, comunque, dell'apporto del personale esterno — che è stato e continua ad essere decisivo per la prosecuzione del lavoro progettuale — occorre tener presente che tale apporto non è né potrebbe essere avulso dal contesto generale della struttura amministrativa e funzionale del provveditorato agli studi, tenuto conto che, per talune operazioni, che richiedono l'intervento di soggetti esterni ed interni, si rendono necessari contatti ed integrazioni con l'attività svolta durante il normale orario di servizio dal personale non espressamente impegnato nel progetto.

Per quanto riguarda i tempi di svolgimento delle attività, risulta che queste vengono svolte in archi temporali diversi dall'orario di servizio ordinario, tranne che per quelle incombenze le quali — richiedendo interlocutori interni o esterni non impegnati nel progetto come sopra evidenziato — devono essere espletate necessariamente in orario d'ufficio e, talvolta, anche attraverso progetti finalizzati previsti in sede di contrattazione decentrata, come supporto per prestazioni strumentali alle attività proprie del progetto medesimo.

Si deve, ad ogni modo, far presente che nessuna segnalazione è stata sinora effettuata dagli organi preposti alla vigilanza sull'andamento del progetto, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del 23 aprile 1990, né dai responsabili interni ai vari livelli, circa il fatto che l'attività lavorativa degli addetti al progetto in parola si svolgerebbe durante il normale orario di servizio e non al di fuori dello stesso.

Con riferimento poi all'affermazione contenuta nell'interrogazione, circa il verificarsi di cumulo di compensi orari per lo stesso periodo lavorativo, per i dipendenti del provveditorato agli studi impegnati nel progetto, si ricorda che i compensi vengono liquidati con un metodo che lo stesso provveditore agli studi assimila in buona sostanza al cottimo, atteso che il compenso viene precipuamente liquidato in funzione del raggiungimento del risultato prefissato.

V'è da aggiungere che l'entità delle prestazioni di tutti i partecipanti al progetto viene concordata tra il prefetto di Milano e le organizzazioni sindacali provinciali e che la durata della prestazione viene rilevata da parte dei responsabili dei segmenti in cui si articola il progetto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di produttività.

È il caso di rilevare che con il metodo, come sopra adottato, per compensare le attività connesse al progetto il prodotto lavorato assume, nel contesto degli indicatori di produttività, un valore precipuo e determinante.

Si precisa, comunque, che anche nel campo della rilevazione delle prestazioni non risulta che sia stata segnalata, da parte dei

vari responsabili, alcuna irregolarità o illecito comportamento del personale.

Va, infine, segnalato che non è stato ravvisato alcun nesso causale tra il presunto accumularsi di pratiche arretrate, relative alle nomine in ruolo, presso il summenzionato provveditorato agli studi, e lo svolgimento delle attività lavorative, connesse al medesimo settore nell'ambito del « Progetto Milano ».

A tale riguardo, dai verbali trimestrali del nucleo di valutazione sull'avanzamento del progetto di cui trattasi, risulta anzi che gli obiettivi, con il progetto medesimo prefissati, sono stati pienamente raggiunti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

BIONDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso:

che nel 1984 è stata stipulata una convenzione fra il Ministero della difesa e il comune di Piacenza relativamente all'utilizzo, da parte municipale, del Parco della Galleana, e da parte ministeriale di alloggi in località Besurica;

che il comune di Piacenza assegna, da tale data, ventisei alloggi ad altrettanti ufficiali e sottufficiali indicati dal locale comando del presidio militare;

che i canoni percepiti dal comune sono inconsistenti, a livelli di circa duemila lire il giorno per immobili di oltre cento metri quadrati ciascuno forniti tutti di autorimessa;

che il comune di Piacenza ha introitato, dal 1984 al 1992, la somma di 197 milioni circa, laddove, locando gli immobili ad equo canone, avrebbe ricavato un importo superiore al miliardo di lire;

che il comune ha inoltre sostenuto spese per la sostituzione di caldaie e per opere di manutenzione negli immobili locati ai militari;

che il comune ha altresì speso centinaia di milioni di lire per opere di manu-

tenzione e lavori (a partire dalla recinzione) condotti presso il Parco della Galleana;

che la concessione dell'area in oggetto è scaduta nel 1989 e non è stata più rinnovata;

che conseguentemente sono scaduti nel 1989 i contratti di affitto degli appartamenti concessi ai militari;

che il gruppo consiliare liberale presso il comune di Piacenza ha chiesto l'intervento di un commissario *ad acta*, stante l'inerzia dell'ente locale nel procedere alla tutela dei propri interessi —:

se non ritenga di invitare il comune di Piacenza a rivedere la convenzione stipulata col Ministero della difesa, palesemente iugulatoria e dannosa degli interessi dell'amministrazione municipale. (4-01209)

RISPOSTA. — Sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:

a) dovendo gli alloggi in questione essere ceduti in proprietà all'amministrazione militare, non sussiste presupposto per un intervento del Ministero della difesa affinché sia rivista la convenzione di locazione tra comune di Piacenza e il Ministero medesimo, convenzione che comunque, parrebbe scaduta;

b) secondo accordi intervenuti sin dal 1981 gli alloggi di cui trattasi erano destinati alla permuta con il parco della Galleana, mentre la locazione degli alloggi stessi era prevista come misura temporanea in attesa di pervenire alla prevista permuta;

c) tale situazione temporanea si è invece protratta per oltre dieci anni senza che il comune di Piacenza (al quale parrebbe imputabile il ritardo) sia addivenuto alla permuta inizialmente concordata.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Ciaurro.

BOGHETTA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'ambiente e delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che con la legge 30 dicembre 1988, n. 556, si convertiva in legge il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, « Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche » in vista dello svolgimento dei campionati di calcio del 1990;

che con successiva legge 29 maggio 1989, n. 205, « Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai Campionati mondiali di calcio del 1990 », di conversione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, si stabiliva, tra l'altro:

1) che le opere dovevano avere una immediata incidenza sulla effettuazione delle manifestazioni;

2) che le opere dovevano avere il requisito della realizzabilità entro il 15 maggio 1990;

3) che le opere dovevano rispettare i vincoli ambientali, storici e artistici;

che, nonostante quanto precede, hanno usufruito del finanziamento strutture affatto prive di nesso funzionale con le finalità di razionalizzare « l'afflusso e la mobilità di pubblico negli stadi e nei centri urbani » e di incrementare la ricettività turistica nelle aree della penisola interessate dall'evento sportivo;

che, in questo contesto, il Ministero del turismo e dello spettacolo con decreto ministeriale del 4 agosto 1989 ha riconosciuto meritevole dei finanziamenti della legge 30 dicembre 1988, n. 556, il progetto « Rimini e Rimini » da attuarsi nel territorio del centro balneare romagnolo che prevede il recupero della Colonia Murri, parzialmente lesionata durante l'ultimo conflitto, e la trasformazione dell'edificio e del verde di pertinenza in un gigantesco centro commerciale e di intrattenimento con attiguo parco balneare parzialmente coperto per l'utilizzo invernale;

che il progetto, oltre a costituire l'estrema occasione persa per conservare

alla città l'ultima fascia di verde alle spalle della spiaggia (che non a caso in quel tratto raggiunge una estensione record per la costa romagnola), interviene pesantemente su un manufatto di pregio architettonico e culturale sconvolgendone le linee con strutture aggiuntive e alterandone permanentemente il contesto;

che tale progetto:

1) è del tutto estraneo alle finalità della cosiddetta « legge Carraro »;

2) si trova in contrasto sia con il Piano paesistico adottato dalla regione Emilia-Romagna, che limita gli interventi consentiti sulle colonie marine alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia con il vincolo posto a presidio delle aree di interesse artistico e storico ex articolo 1 della legge n. 1089 del 1939;

non era necessario prolungare la concessione a 90 anni per aver diritto ai fondi della legge « Carraro »;

si sommano gestione e proprietà;

vi è stata fatturazione fra comune e Rimini e Rimini di 9 MLD mentre la convenzione prevede 32.500 milioni (tale modifica non è stata mai effettuata dal Consiglio comunale);

9500 metri quadrati in fregio al lungomare hanno il vincolo di destinazione pubblica per rispondenza a chiarimenti del CORECO l'amministrazione si era impegnata a non sottoscrivere la convenzione prima di aver risolto la vertenza con lo Stato;

non è noto se attualmente l'Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio di Stato si siano pronunciati in merito —:

se tale progetto possedeva i requisiti della realizzabilità;

se siano state rispettate tutte le leggi in merito al piano paesistico, alle normative edilizie, alle leggi fiscali;

se e in che senso si siano pronunciati l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio di Stato;

in caso contrario cosa intenda fare al fine di ripristinare la corretta amministrazione e salvaguardare leggi ed interesse pubblico. (4-09030)

RISPOSTA. — *La legge 556/1988 ha previsto il finanziamento di iniziative volte allo sviluppo, ammodernamento, razionalizzazione e informatizzazione delle strutture ricettive. Questo intervento incentivante, che va inquadrato in un più ampio programma di riqualificazione generale del comparto turistico, non è connesso esclusivamente come sembra ritenere l'interrogante — allo svolgimento dei campionati di calcio: tale collegamento costituisce infatti solo una delle priorità che giustificano la concessione del contributo dello Stato (articolo 1 — decreto ministeriale 31 dicembre 1988). È appena il caso di rilevare a tale riguardo che tra le suddette priorità non figura affatto quella della razionalizzazione dell'afflusso e della mobilità di pubblico negli stadi e nei centri urbani che risponde a finalità diverse rispetto a quelle della legge 556/88.*

Contrariamente a quanto sostenuto nell'interrogazione, a sua volta la legge 205/1989 si rivolge agli interventi per le grandi infrastrutture pubbliche (autostrade...) e non ha assolutamente attinenza con l'impiantistica turistico-ricettiva per la quale ha disposto esclusivamente che le licenze rilasciate dal consiglio comunale in deroga agli strumenti urbanistici (articolo 1, 4 comma, 2 gennaio 1978) siano caducate nel caso di mancato finanziamento ai sensi della legge 556/1988.

Alla stregua di quanto sopra, va inoltre contestato l'assunto secondo il quale le opere finanziate dovevano possedere il requisito della realizzabilità entro il 15 maggio 1990, in quanto tale termine non compare nella legge 556/88, né nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988 di applicazione della suddetta legge.

Il citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 si limita più semplicemente ad imporre che i progetti da finanziare siano realizzabili in un arco temporale di durata minima di 6 mesi e massima di 24, a partire dalla data di inizio dei lavori.

In secondo luogo appare necessario chiarire che, secondo lo spirito della legge in parola, è inesatto sostenere che avrebbero dovuto beneficiare del contributo statale solo le strutture ubicate nelle località sedi delle manifestazioni sportive del 1990: in realtà, come viene chiarito anche dall'articolo 5, comma V, del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, la localizzazione dei progetti a carattere nazionale deve riferirsi alle aree geografiche interessate dallo svolgimento dei campionati.

Tali aree, d'altro canto, non si identificano necessariamente con le 12 città sedi degli incontri sportivi potendo anche riguardare zone ben più ampie di territorio, « ad alta vocazione turistica (articolo 1, comma II, lettera a) legge 556/1988), collegate comunque alle città dei mondiali da rapide e agevoli vie di comunicazione stradali e ferroviarie.

Pertanto, quanto al progetto in questione, che figura tra i progetti a carattere nazionale ammessi a finanziamento dal decreto ministeriale 4 agosto 1989, la localizzazione dell'intervento dello Stato si riferisce ad una area, « Rimini », che, oltre ad essere centro ad alta vocazione turistica è in stretto collegamento con la zona di Bologna, la quale è stata una delle sedi dei campionati del 1990.

Quanto poi alle ulteriori doglianze dell'interrogante si precisa quanto segue:

a) non appare condivisibile il riferimento ad un presunto contrasto con il piano paesistico della regione Emilia-Romagna dal momento che esso risulta essere stato adottato successivamente alla presentazione del progetto de quo che comunque era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'ammissibilità al contributo, tra i quali figura esplicitamente la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici e storico-artistici (cfr. articolo 1, comma IV, lettera e) legge 556/1988). Il progetto in questione è stato poi, durante la fase istruttoria, attentamente esaminato in tutti i suoi aspetti tecnici dalla commissione tecnica (di cui all'articolo 2, comma 2, legge 556/88), integrata anche dai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali, e successivamente appro-

vato dal ministro (decreto ministeriale 4 agosto 1989) d'intesa con il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, i cui componenti hanno espresso all'unanimità parere favorevole;

b) non sembrano neppure condivisibili i rilievi mossi alla concessione di 90 anni, (presumibilmente intercorrente tra il comune e il soggetto concessionario), alla sommatoria tra gestione e proprietà e alla fatturazione dei 9 miliardi, in quanto da un lato la legge 556/88 prevede la possibile identità tra il soggetto proprietario e il gestore delle iniziative finanziate, dall'altro trattasi di aspetti del tutto interni intercorsi tra il comune e il consorzio, che non sono apprezzabili ai fini della predetta legge 556/88;

c) quanto ad una presunta vertenza con lo Stato, in merito alla quale avrebbero dovuto pronunciarsi l'Avvocatura dello Stato ed il Consiglio di Stato, agli atti del Ministero non risulta l'instaurazione di alcuna controversia.

In definitiva si ritiene di dover ribadire che sono state puntualmente rispettate le prescrizioni di cui alla legge 556/1988 e del relativo regolamento di esecuzione e che l'iter del progetto viene seguito, secondo le norme della predetta legge, da un'apposita commissione di collaudo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

BORGHEZIO. — Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il giornale *La Stampa* di Torino in data 8 luglio 1992, ha riportato, in ordine al gravissimo problema del racket della prostituzione di colore, precise dichiarazioni del funzionario responsabile dell'ufficio stranieri del comune di Torino signor Fredo Olivero, secondo il quale questo traffico sarebbe favorito a monte da complicità, in ordine al rilascio facile dei visti di entrata, nelle amministrazioni consolari a Lagos (Nigeria);

la rilevante espansione della prostituzione di colore nell'area metropolitana torinese, che ha creato gravi problemi di ordine pubblico e vivissimo allarme sociale anche per le sue implicazioni sulla pubblica igiene, richiede la massima attenzione in ordine alla sospettata esistenza di connivenze nell'apparato pubblico a tutti i livelli —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per verificare con quali modalità venga controllato il rilascio dei visti consolari in Nigeria, con particolare riguardo a quelli rilasciati alle giovani donne che, probabilmente a loro insaputa, vengono coinvolte in squallidi traffici da organizzazioni criminali di sfruttamento della prostituzione;

se non si intenda promuovere una approfondita indagine a tappeto, su tutto il territorio nazionale, atta ad individuare modalità operative, collegamenti ed eventuali connivenze da parte di pezzi della pubblica amministrazione delle organizzazioni criminali che « controllano » il racket dello sfruttamento delle prostitute di colore. (4-03206)

RISPOSTA. — L'ambasciata d'Italia in Nigeria è stata interessata più volte, nel corso di questi ultimi anni, al problema del presunto verificarsi di illeciti nel rilascio di visti d'ingresso nel nostro paese a cittadini nigeriani.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo apparso sul giornale *La Stampa* di Torino in data 8 luglio 1992, il capo della predetta rappresentanza, l'Ambasciatore Stefano Rastrelli, ha escluso potersi configurare una qualche responsabilità del personale della cancelleria consolare, ipotizzando, al contrario, che eventuali atti dolosi si siano verificati successivamente al rilascio dei visti stessi.

Le dichiarazioni del dottor Fredo Olivero, responsabile dell'ufficio stranieri e nomadi del comune di Torino, per sua stessa ammissione non risultano rilasciate in base a prove certe o precise denunce ma esclusivamente sulla base di affermazioni di cittadine nigeriane.

È in ogni caso da sottolineare che il fenomeno della prostituzione di giovani di colore è oggetto di ogni attenzione da parte del Governo italiano, le cui forze dell'ordine esercitano, al riguardo, le necessarie attività investigative e di controllo del territorio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

BORGOGLIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditore agli studi di Alessandria ha inviato una relazione al Ministero per la soppressione della classe prima media inferiore del comune di Castelceriolo per insufficienza di studenti;

per una condizione contingente non è stato raggiunto il numero minimo di studenti, in quanto 2 ragazzi sono in una scuola privata e 2 all'istituto musicale con annessa scuola media;

da una rapida indagine è risultato che nei prossimi anni gli studenti ci saranno;

il comune di Castelceriolo negli ultimi anni ha avuto un leggero incremento di abitanti;

il parere del comune di Alessandria è contrario alla proposta del Provveditore, in quanto le spese del comune di Castelceriolo non cambierebbero dato che la scuola elementare si trova nello stesso edificio;

nell'ambito della scuola è in atto un programma integrato tra scuola elementare e media;

la scuola media attua il tempo pieno;

sul piano sociale l'abolizione di servizi come la scuola porta ad un lento abbandono dei piccoli centri;

è in atto una ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto e uno spostamento in una scuola media di Alessandria dei ragazzi, danneggerebbe le famiglie sia organizzativamente che economicamente;

anche il corpo insegnante è contrario alla chiusura —:

se sia possibile sospendere il provvedimento preso in base alla relazione del Provveditore di Alessandria ed avviare una ulteriore indagine. (4-09882)

RISPOSTA. — *Il competente provveditore agli studi di Alessandria ha fatto presente che, per l'anno scolastico 1993/94 ha proposto la soppressione della sezione staccata di Castelceriolo, dipendente dalla scuola media statale di S. Giuliano, in quanto il numero degli allievi (n. 10) che frequentano attualmente la prima classe risulta di molto inferiore ai parametri minimi, previsti dalla vigente normativa per la formazione delle classi.*

Il provveditore agli studi ha anche precisato che, pur prevedendosi per il prossimo biennio un incremento della popolazione scolastica, il medesimo ha ugualmente ritenuto opportuno proporre la soppressione della scuola in parola in quanto Castelceriolo, sito in territorio pianeggiante, dista appena 4 km. da Spinetta Marengo e la gran parte delle famiglie percorre quotidianamente tale tragitto avendo come punto di riferimento Alessandria e Spinetta Marengo.

Si desidera, comunque, assicurare che la questione sarà attentamente esaminata da questo Ministero per le determinazioni da assumere in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1993/94.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

BREDA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere, a seguito di quanto recentemente sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 512/90, ed in ottemperanza al decreto ministeriale 26 gennaio 1990, circa la definizione ed il trattamento dei residui della lavorazione industriale, considerate come materie prime secondarie o semplicemente merci segnalate nei mercuriali della Camera di Commercio, quale debba essere la corretta interpretazione da dare alla normativa in questione, appalesandosi in modo evidente una con-

tradizione circa la disciplina legislativa nonché numerose incertezze in sede applicativa, e se non si ravvisi l'opportunità inderogabile di porre allo studio una chiara e lineare nuova normativa che elimini ricorrenti gravi ripercussioni di natura economico-organizzativo e penale sulla gestione aziendale. (4-04975)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dagli interroganti si comunica che è in fase di predisposizione un'iniziativa legislativa per ovviare ai problemi che derivano al sistema economico-produttivo ed all'ambiente dalla situazione di grave incertezza vigente in materia.*

È stato prescelto lo strumento legislativo soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi giurisprudenziali che hanno fornito una precisa chiave di lettura della disciplina delle materie prime secondarie anche in relazione alle linee di indirizzo della normativa comunitaria.

La puntuale ricostruzione da parte dell'interrogante della normativa e della giurisprudenza che si è andata formando in materia ci esime dal ripercorrere nel dettaglio l'intera vicenda.

Si deve, innanzitutto, focalizzare l'attenzione sulla sentenza della Corte di Cassazione-sezioni unite penali n. 5 del 27 marzo 1992, sia perché le conseguenze che ha prodotto sono incontestabili, sia perché ha fornito indicazioni molto importanti ai fini della scelta della soluzione.

Come è noto la Cassazione ha, infatti, chiarito che le materie prime secondarie costituiscono solo una specie di rifiuto, dai quali si distinguono perché sono sottoposte ad un regime giuridico diverso, e che fino all'integrale attuazione dell'articolo 2 della legge 475/88 restano sottoposte alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti, determinando come effetto immediato l'illiceità penale di tutte le attività di utilizzazione e recupero delle materie prime secondarie poste in essere senza l'autorizzazione prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica 915/82.

Ma ha, soprattutto, fornito puntuali indici di riferimento alle scelte del Governo laddove preannuncia la sicura illegittimità

costituzionale dell'articolo 2, comma 6, della legge 475/88 e richiama la più recente disciplina comunitaria sullo smaltimento e recupero dei rifiuti, lasciando, cioè, intendere che l'attuazione integrale dell'articolo 2 della legge 475/88 non assicura una soluzione certa e definitiva degli attuali problemi perché la nuova disciplina resterebbe comunque esposta alla declaratoria di illegittimità costituzionale e non sarebbe conforme alla direttiva comunitaria 156/91/CEE il cui termine di recepimento è di prossima scadenza.

Sono queste le considerazioni che hanno fatto preferire un intervento legislativo di riconsiderazione sistematica dell'intera materia.

Lo schema di provvedimento legislativo predisposto è in grado di dare una risposta immediata alle esigenze di certezza degli operatori economici del settore, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale e della salute, nonché in conformità alla disciplina comunitaria.

La soluzione che si propone parte da una qualificazione giuridica dei residui destinati ad essere riutilizzati in cicli di lavorazione, di produzione o di impiego, il più aderente possibile alla realtà ed alle esigenze operative concrete, superando concetti dogmatici che si sono rivelati inadeguati e che, sulla base di quanto si può desumere dall'esperienza in materia, hanno solo contribuito ad alimentare il contenzioso e le incertezze operative, senza risolvere i problemi di fondo.

L'oggetto della disciplina viene individuato in modo molto pragmatico nel riutilizzo dei materiali o delle fonti di energia recuperate dai rifiuti. In tal modo viene superato il limite concettuale ed operativo legato alla nozione di materia prima secondaria e si estende la disciplina delle materie seconde al riutilizzo di materiali recuperati dai rifiuti, fino a ricomprendere l'impiego degli stessi in processi di combustione per la produzione di energia.

Sul presupposto che tutti i residui di attività umane o cicli naturali sono rifiuti, viene enucleata la categoria concettuale dei « rifiuti destinati al recupero », di cui sono disciplinate le varie fasi dello stoccaggio

provvisorio, del trasporto, del trattamento e le relative modalità di controllo, nonché il riutilizzo finale.

Nel dettaglio è prevista l'individuazione positiva dei rifiuti destinati al recupero e la loro suddivisione, secondo la pericolosità ed il tipo di riutilizzo, in tre elenchi, ai quali corrisponde l'applicazione di differenziate procedure di autorizzazione e di controllo.

Più precisamente, per lo svolgimento delle attività relative al riutilizzo dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato I è prevista una semplice comunicazione alle regioni, mentre le attività relative al riutilizzo dei rifiuti pericolosi ovvero l'impiego di rifiuti come fonti di energia devono essere espressamente autorizzate.

Per quanto in particolare riguarda i controlli, sono previste modalità e procedure differenziate in una o più fasce secondo il meccanismo del regolamento OCSE sul trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati al recupero.

Questo Ministero, consapevole dell'urgenza di una disciplina normativa al riguardo, ha predisposto e diramato nel mese di dicembre 1992 uno schema di decreto legge che detta la disciplina organica dell'impresa suddetta.

Il Ministro dell'ambiente: Ripa di Meana.

CARLO CASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

come si apprende da notizie di stampa, nei giorni 9-10-11-12 di novembre a Strasburgo, nell'emiciclo del Parlamento europeo e successivamente nel Palazzo dei Congressi, si è tenuto il 2° Congresso europeo dell'ELIA (European League of Instituts of the Arts) con la partecipazione di oltre 450 fra rettori e decani di facoltà, docenti, artisti, studenti di Accademia di Belle Arti, Politecnici di Arte e Design, Accademie di Teatro, Musica e Danza, Facoltà di Belle Arti, provenienti da 23 Paesi dell'Europa, inclusi quelli dell'Est. Sono stati dibattuti argomenti di estrema importanza, per la costruzione dell'Europa

delle Arti, sia nelle Assemblee Generali, sia nei ben 28 gruppi di lavoro aventi a tema, tra gli altri, problemi come: arte e filosofia, arte e nuove tecnologie, interdisciplinarietà e multimedialità, arte e comunicazione, progetti di interscambio fra Paesi membri e fra istituzioni partners nell'Erasmus, Tempus, Comet...

L'Italia, che pure ha tradizioni millenarie di arte, non solo da difendere e salvaguardare, ma da diffondere anche nell'Europa odierna, come suo peculiare contributo alla costruzione culturale, umanistica, spirituale dell'Europa stessa, non era ufficialmente rappresentata ai suoi più alti livelli politici, pur essendo stata invitata, e, fatto ancora ben più grave, nessun direttore di Accademie statali e Conservatori aveva dato la propria adesione, mancando totalmente al confronto in Europa con le più prestigiose Istituzioni europee su temi di così grande importanza.

Solo tre Istituzioni non statali (Milano, Viterbo, Perugia) erano presenti. Ciò ha costituito, in seno al Congresso, motivo di enorme sorpresa, dal momento che al 1° Congresso dell'ELIA, ad Amsterdam (1990) tale assenza era già stata rilevata in sede di assemblea generale;

risulta, inoltre, che al Convegno di Strasburgo, erano presenti e relatori Ministri della cultura, Direttori generali e funzionari ai più alti livelli nei Dipartimenti delle arti, di tutti i Paesi membri della Comunità europea —:

se risponda ad una precisa volontà politica il tenere assenti da un libero e proficuo dibattito e confronto europeo le Istituzioni italiane statali che operano nella formazione artistica (Accademie e Conservatori);

se, in previsione di una conclamata riforma delle Accademie di Belle Arti e Conservatori, tale confronto diretto non debba comportare, invece, la necessità di favorire e incrementare tali scambi, a tutti i livelli, così che i progetti di legge, attualmente depositati presso Camera e Senato, non risultino avulsi e lontani dai modelli europei cui conviene adeguare la legisla-

zione italiana, fatte salve identità, peculiarità, tradizione e storia delle gloriose, ma obsolete, istituzioni italiane;

se, nell'attesa di tale riforma, non debba essere stimolata e incoraggiata ogni possibile forma di controllata sperimentazione nelle accademie e Conservatori statali, così come le Accademie non statali stanno facendo da diversi anni, con successo, avendo a modelli e *partners* nei progetti Erasmus le più prestigiose Istituzioni europee. (4-09012)

RISPOSTA. — *La mancata partecipazione di questo Ministero al 2° Congresso europeo ELIA è dovuta esclusivamente a problemi organizzativi derivanti dal brevissimo periodo (appena pochi giorni) intercorso tra la ricezione dell'invito ufficiale e l'inizio della manifestazione.*

L'adesione di questa amministrazione all'iniziativa è stata, comunque, espressa al presidente dell'ELIA.

Si desidera precisare, inoltre, che questo Ministero è consapevole che le istituzioni operanti nel settore artistico musicale hanno una rilevanza strategica nel campo dello sviluppo della cultura e dell'immagine dell'Italia in sede europea ed internazionale.

Il riordinamento legislativo delle accademie e dei conservatori di musica, al quale questa amministrazione intende dedicare particolare attenzione, consentirà di porre queste istituzioni dell'istruzione artistica superiore in un contesto ordinamentale e culturale europeo.

Quanto alla possibilità di attuare nelle accademie forme innovative di sperimentazione, peraltro già in atto nei conservatori, si assicura che non si mancherà di valutare con la massima disponibilità eventuali proposte che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 419/74, perverranno dalle istituzioni interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

CIABARRI e TRABACCHINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 49 del 1987, richiamandosi ai principi delle Nazioni Unite e delle convenzioni CEE-ACP, definisce la cooperazione allo sviluppo: « ... parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo... »;

l'articolo 12 comma 1 della predetta legge recita: « a supporto dell'attività, della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e limitatamente ai compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione ...omissis..., nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità Tecnica Centrale di cooperazione allo sviluppo »;

la predetta legge prevede che l'Unità Tecnica Centrale sia composta da 120 esperti selezionati sulla base di procedure concorsuali e che, attualmente, prestano servizio, presso detta Unità, circa 95 esperti;

il Comitato Direzionale, in attuazione dell'articolo 9, comma 6, della legge n. 49 del 1987, con delibera n. 157 del 22 aprile 1992, ha costituito, nell'ambito della predetta Unità Tecnica Centrale, il « Nucleo di Valutazione », ufficiosamente presieduto dal diplomatico preposto alla direzione dell'Unità Tecnica Centrale stessa e composto da qualificati esperti di detta UTC, avente il compito di verificare i contenuti ed il livello qualitativo dei progetti da sottoporre all'approvazione del Comitato Direzionale —:

se risulti che nel corso della riunione del Comitato Direzionale del 1° dicembre 1992, siano stati approvati alcuni progetti di cooperazione nei confronti dei quali il predetto Nucleo di Valutazione aveva espresso delle riserve o, anche, dei pareri negativi, mentre altre iniziative sono state approvate senza essere state preventivamente sottoposte all'esame del Nucleo stesso. (4-08443)

RISPOSTA. — *Il nucleo di valutazione tecnica, al pari della segreteria del comitato direzionale, si configura come un organismo di consulenza tecnica a disposizione di detto comitato, nei confronti del quale esercita una funzione di supporto nell'ambito dei compiti al predetto attribuiti dalla legge n. 49/1987. La sua attivazione non è quindi obbligatoria ma rientra nelle facoltà discrezionali del comitato. Ne consegue che l'esame delle iniziative da parte del nucleo non costituisce un elemento necessario alla validità delle delibere da approvare.*

Ciò premesso, secondo una prassi ormai consolidata, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo trasmette abitualmente al nucleo di valutazione tecnica le iniziative che si intendono sottoporre all'approvazione del comitato direzionale. Può tuttavia verificarsi, a causa di particolari motivi di urgenza, che ciò non avvenga: l'assenza della valutazione da parte del nucleo non rappresenta, peraltro, per le ragioni suesposte, un elemento ostativo all'esame e, se del caso, all'approvazione dell'iniziativa da parte del comitato.

Non risulta agli atti della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che il comitato direzionale abbia approvato iniziative sulle quali il nucleo di valutazione aveva in precedenza espresso parere negativo. Si è invece verificato il caso che su talune iniziative il nucleo abbia formulato alcune osservazioni, in ordine alle quali i competenti uffici hanno tempestivamente fornito i necessari chiarimenti prima dell'inoltro delle suddette iniziative al comitato direzionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

CONTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha debiti fuori bilancio;

tale amministrazione intende sanare questa situazione debitoria alienando un'area di proprietà dell'Ente provincia attualmente occupata dall'orto botanico o giar-

dino botanico dell'istituto tecnico agrario (ITA) di Ascoli Piceno;

il giardino botanico è stato realizzato dagli studenti dell'ITA, con lavori iniziati nel 1986 e terminati nel 1988 (preside Benito De Lorenzo) con un contributo di 15 milioni di lire della stessa provincia;

il giardino botanico è diventato un laboratorio didattico all'aperto, una vera e propria « aula verde » collegata col sistema fluviale e utilizzata da tutti gli studenti ascolani;

il PRG cittadino destinò quell'area a centro direzionale fin dal 1972;

però il consiglio comunale, recentemente aveva dato mandato alla giunta comunale di riesaminare tutta la questione con la provincia per concordare una eventuale modifica del PRG;

in data 28 settembre 1992 il consiglio provinciale ha ribadito la decisione di vendere l'area a sette miliardi di lire (rivedendone il prezzo base già stabilito da una delibera assunta il giorno 8 luglio 1991);

la scomparsa del patrimonio rappresentato dall'orto botanico, sarebbe una sconfitta per la città, impoverirebbe il patrimonio ambientale della città di Ascoli e degli studenti ascolani e rappresenterebbe un'altra vittoria della cementificazione delle nostre città —:

se intenda prendere iniziative urgenti mirate alla salvaguardia dell'orto botanico dell'ITA di Ascoli Piceno. (4-06061)

RISPOSTA. — *In relazione alle preoccupazioni manifestate dall'interrogante per la decisione assunta dalla provincia di Ascoli Piceno di alienare a terzi la proprietà dell'area su cui insiste l'Orto Botanico adiacente l'istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno, sono state assunte informazioni dal Ministero della pubblica istruzione, per la prevalente competenza al riguardo.*

Con nota del 9 dicembre 1992 detto dicastero faceva presente che, a conclusione della visita ispettiva effettuata da un proprio

funzionario nel mese di ottobre 1992, presso l'istituto tecnico succitato, emergeva la comune volontà delle locali autorità di definire il problema con una soluzione che potesse contemperare le diverse esigenze delle parti interessate. Quale concreto segnale di tale intendimento si sottolinea che l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha, intanto, revocato la propria delibera con la quale si propone la vendita dell'area interessata dall'Orto Botanico. Sarà cura di questa amministrazione seguire i successivi sviluppi della situazione ed informare l'interrogante sulla definitiva soluzione.

Il Ministro dell'ambiente: Ripa di Meana.

CONTI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la discarica comunale per RSU di Potenza Picena (NO) regolarmente autorizzata dovrebbe, in futuro, diventare una discarica di appoggio per il CONSMARI (consorzio smaltimento rifiuti);

se sia a conoscenza che nell'interno del recinto sono presenti strutture murarie antiche seminterrate, e che potrebbero anche essere reperti di interesse storico archeologico, di epoca senz'altro antica, e quindi da tutelare nel modo più assoluto;

se sia a conoscenza che nell'interno della discarica sono cresciuti filari di « splendidi » ortaggi, certamente coltivati con il percolato;

se sia vero che il percolato scorre in canali senza impermeabilizzazione;

chi controlli la discarica e gliene permette l'uso in queste vergognose condizioni;

se ritenga doveroso prendere gli opportuni provvedimenti per tali macroscopiche violazioni della legge. (4-07818)

RISPOSTA. — In relazione ai gravi problemi sollevati dall'interrogante, sulla situazione della discarica comunale per RSU di Potenza Picena (MC), si fa presente che in

data 24 novembre 1992, il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri ha provveduto ad effettuare un controllo dell'impianto suddetto.

Poiché sono state riscontrate violazioni sia dell'articolo 1-sexies della legge n. 431/1985 (cosiddetta legge Galasso) sia dell'articolo 21 della legge n. 319/1976 (cosiddetta legge Merli), per lo scarico indiretto del percolato nel Rio Maggio-Asolo che scorre a poche decine di metri dalla discarica, è stata trasmessa informativa delle suddette infrazioni alla pretura circondariale di Macerata.

La questione è quindi al vaglio della magistratura e sarà cura di questo Ministero seguire con particolare attenzione la vicenda ed informare l'interrogante sugli eventuali provvedimenti adottati, non appena ne verrà notizia.

Il Ministro dell'ambiente: Ripa di Meana.

DE PAOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che il TAR del Lazio, III Sezione bis, con sentenza n. 85 del 17/1/1992 ha dichiarato illegittima la limitazione alla libera scelta della sede di esami, introdotta dall'art. 36 dell'Ordinanza Ministeriale n. 359 del 22 dicembre 1990, con la quale si imponeva ai candidati privatisti di presentare le domande di ammissione agli esami di maturità solo presso scuole aventi sede nel Comune o nella provincia di residenza o di lavoro;

che i capi di Istituto non avendo avuto notizie in merito alla sentenza del TAR, si rifiutano di accogliere domande non in regola con l'art. 36 dell'Ordinanza Ministeriale n. 359 —:

come intenda intervenire, tenendo presente la sentenza del TAR, per chiarire definitivamente il problema e dare tranquillità agli stessi studenti. (4-08172)

RISPOSTA. — Al fine di consentire un ordinato svolgimento degli esami di maturità ed evitare disfunzioni derivanti da eccessivo afflusso di candidati privatisti in determinati

istituti, con ordinanza ministeriale 359/90 (articolo 36) è stato disposto che l'istituto sede d'esame deve essere, di regola, quello ubicato nel comune ove i candidati hanno la residenza o nella relativa provincia.

Con la medesima norma è stato altresì, precisato che le deroghe a tale principio sono riferite ai casi di inesistenza, nel comune di residenza, del tipo d'istituto prescelto per l'esame, di svolgimento di attività lavorativa in località diversa da quella di residenza o di particolari motivi adeguatamente documentati.

Con sentenza del 16 dicembre 1991, n. 85 il TAR del Lazio ha annullato tale disposizione.

Nelle more di notifica della decisione giurisdizionale è stata emanata l'ordinanza ministeriale 395/91 che ha reiterato all'articolo 37, la succitata norma.

Avverso la rinnovata normativa è stato riproposto ricorso al TAR Lazio il quale con ordinanza n. 92, del 27 gennaio 1992, ha concesso la sospensione dell'efficacia del provvedimento medesimo nei confronti dei ricorrenti candidati privatisti.

A seguito di tale decisione, questo Ministero, per gli esami di maturità relativi all'anno scolastico 1991/92 ha dato disposizioni al provveditore agli studi di Roma nella cui provincia avevano chiesto di sostenere gli esami i candidati ricorrenti affinché coloro nei cui confronti era intervenuta la decisione del giudice amministrativo fossero ammessi gli esami pur in assenza del requisito della residenza nel comune di Roma o nella provincia; ciò in quanto le ordinanze di sospensione hanno natura cautelare e per tale motivo operano solo nei confronti dei ricorrenti.

Avverso la sopracitata ordinanza del TAR Lazio è stato adito il Consiglio di Stato il quale in data 14 aprile 1992 pur confermando la sospensione già disposta dal TAR Lazio, ha accolto l'appello di questa amministrazione limitatamente ad alcuni commi dell'articolo 37 dall'ordinanza ministeriale 395/91.

Per effetto della decisione del Consiglio di Stato rimangono in vigore le norme ministeriali che prevedono, per candidati priva-

tisti, di documentare la richiesta di sostenere gli esami di maturità in sede diversa da quella di residenza.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, d'altra parte, nell'esaminare altri ricorsi avverso l'ordinanza ministeriale in questione, pur continuando ad accogliere le domande di sospensiva si è adeguato alla decisione del Consiglio di Stato nel senso di far salva quella parte della norma che richiede ai candidati di documentare i motivi della scelta di una sede di esame diversa da quella di residenza.

Poiché fino ad ora non è intervenuta la decisione di merito del giudice amministrativo, né in primo né in secondo grado, questo Ministero, nell'ordinanza sugli scrutini ed esami del corrente anno (ordinanza n. 359, del 19 dicembre 1992, in Gazzetta ufficiale n. 304 dal 29 dicembre 1992), ha adeguato la norma in parola alla formulazione del Consiglio di Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

FERRI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ed internazionale ha dato notizia del 3° Congresso svoltosi a Strasburgo, nello scorso mese di novembre, da parte dell'European League of Instituts of the Arts (EIA);

si è trattato di un Congresso europeo, svoltosi nell'emiciclo del Parlamento Europeo e nel Palazzo dei Congressi, al quale hanno partecipato 23 Paesi dell'Europa, non esclusi quelli dell'Est. Alla presenza di 450 delegati, fra i quali rettori e decani di facoltà, docenti, artisti, studenti di Accademie di belle arti, Politecnici di arte e design, Accademie di teatro, musica e danza, Facoltà di belle arti, sono stati dibattuti argomenti di indubbio interesse per la costruzione dell'Europa delle arti;

il nostro Paese, conosciuto nel mondo per le sue millenarie tradizioni artistiche e che tanto può contribuire alla costruzione culturale, spirituale ed artistica dell'Europa, non era ufficialmente rappresentata

ai suoi più alti livelli politici, pur essendo stata invitata e ripetutamente sollecitata a non mancare. Per giunta non era presente alla discussione internazionale su argomenti tanto importanti nessun direttore di nostre Accademie statali e Conservatori. Erano presenti solo tre istituzioni non statali italiane e tutto ciò ha suscitato sorpresa ed evidente disappunto in tutti i partecipanti. Si è ripetuto per la seconda volta una incomprensibile assenza dell'Italia, seconda volta, in quanto fummo assenti anche all'Assemblea generale delle ELIA nel 1990;

tutti gli altri Paesi membri della CEE erano rappresentati, anche in veste di relatori, da ministri della cultura, direttori generali e funzionari ai più alti livelli nei dipartimenti delle arti —;

se il tener fuori dal dibattito europeo le nostre istituzioni statali operanti nella formazione artistica rientri in una voluta e ragionata decisione politica;

se, invece, non debba essere sollecitata ed incrementata in un intenso contatto e scambio con le omologhe istituzioni europee in attesa della conclamata e prevista riforma delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica. Tali contatti ci metterebbero in condizione di aggiornare le nostre istituzioni, mantenendo le loro identità, tradizioni e glorie storiche;

se, visto che le Accademie non statali italiane hanno iniziato da diversi anni una controllata sperimentazione, e con successo, prendendo a modelli le più prestigiose istituzioni europee, non si debba estendere alle nostre istituzioni statali tale iniziativa privata. (4-10502)

RISPOSTA. — *La mancata partecipazione di questo Ministero al 2° Congresso europeo ELIA è dovuta esclusivamente a problemi organizzativi derivanti dal brevissimo periodo (appena pochi giorni) intercorso tra la ricezione dell'invito ufficiale e l'inizio della manifestazione.*

L'adesione di questa amministrazione all'iniziativa è stata, comunque, espressa al presidente dell'ELIA.

Si desidera precisare, inoltre, che questo Ministero è consapevole che le istituzioni operanti nel settore artistico musicale hanno una rilevanza strategica nel campo dello sviluppo della cultura e dell'immagine dell'Italia in sede europea ed internazionale.

Il riordinamento legislativo delle accademie e dei conservatori di musica, al quale questa amministrazione intende dedicare particolare attenzione, consentirà di porre queste istituzioni dell'istruzione artistica superiore in un contesto ordinamentale e culturale europeo.

Quanto alla possibilità di attuare nelle accademie forme innovative di sperimentazione, peraltro già in atto nei conservatori, si assicura che non si mancherà di valutare con la massima disponibilità eventuali proposte che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 419/74, perverranno dalle istituzioni interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

FORLEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

la grave situazione che si prospetta in seguito alla forte riduzione dell'occupazione che il CILT ha preannunciato nel suo cantiere dell'Aurelia-bis, variante tra il comune di Taggia ed il comune di Sanremo;

in campo provinciale, licenziamenti, già avvenuti o preannunciati, interessano i cantieri della strada statale 28 e della strada statale 453, con perdita di circa un migliaio di posti di lavoro e che ulteriori posti di lavoro sono in pericolo nell'alta Valle Argentina per quanto attiene alle cave di ardesia;

la realizzazione dell'Aurelia-bis, unitamente al trasferimento a monte della sede ferroviaria, è anche indispensabile e prioritaria tra le iniziative finalizzate alla soluzione dei problemi della viabilità e dei trasporti ed alla rinascita turistica del Ponente Ligure —;

quali interventi intenda adottare per assicurare la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori dell'Aurelia-bis, sia per la salvaguardia dell'occupazione che per sostenere il rilancio turistico della zona. (4-07210)

RISPOSTA. — *Lo stralcio attuativo triennale 1991-93 del piano decennale della viabilità prevede alla tab. 2: « Tratte autostradali integrative del piano decennale necessarie per il completamento del disegno di rete » — punto 13: la realizzazione della variante tra la A/10 e la A/6 alla strada statale 1 da Sanremo-S. Martino ad Ospedaletti fino a Ventimiglia — lunghezza Km. 18.*

La richiesta di concessione è della società Autostrada dei fiori.

Lo stesso stralcio attuativo, nell'ambito di riparto attribuzioni per viabilità statale, prevede alla tab. 15 (Regione Liguria): complanare Sanremo — svincolo S. Martino-Sanremo 1° stralcio — importo lire 40 miliardi.

Con decreto ministeriale n. 1731, del 21 agosto 1989, è stato approvato il progetto esecutivo del 1° tronco (1° e 2° stralcio) Arma di Taggia-Sanremo-S. Martino dell'importo di lire 308.200 milioni, di cui lire 20 miliardi come contributo ANAS e lire 288.200 milioni a carico della società Autostrada dei fiori.

I suddetti lavori sono stati affidati all'Autostrada dei fiori in autofinanziamento.

Il tratto relativo al 1° stralcio Arma di Taggia-svincolo di Valle Armea è aperto al traffico.

Con decreto ministeriale n. 672 del 3 giugno 1991, è stato approvato il progetto esecutivo del 3° stralcio da Sanremo-S. Martino a Sanremo-San Lazzaro per l'importo di lire 100 miliardi, oltre IVA, per lavori e somme a disposizione a carico dell'ANAS.

Alla società Autostrada dei fiori è stata affidata la concessione di sola costruzione con la stipula di apposita convenzione.

In merito ai problemi connessi al graduale esaurimento dei lavori concernenti l'esecuzione di grandi opere pubbliche, si è tenuta, anche con particolare riguardo alla conseguente situazione occupazionale del settore, una riunione presso la prefettura di Imperia tra le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali, con la parteci-

pazione anche di parlamentari.

Con riguardo, infine, alla variante in oggetto, la società Autostrada dei fiori ha evidenziato che, oltre alla proroga della concessione, occorre provvedere anche allo sblocco e relativo adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradali, ai fini della revisione ed aggiornamento del piano finanziario, per consentire il finanziamento dei lavori di costruzione del proseguimento della variante di che trattasi.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano i motivi del ritardo della corresponsione della liquidazione della pensione relativa alla domanda presentata il 2 gennaio 1987 dalla signora Lombardo Giuseppa, nata il 31 gennaio 1946 a Raffadali e residente ad Agrigento, richiesta all'esame della divisione XIV e contrassegnata dal numero di posizione 7013078. (4-07485)

RISPOSTA. — *In favore dell'interessata è stata liquidata la pensione diretta ordinaria a decorrere dal 2 gennaio 1987.*

I relativi atti di pagamento sono stati inviati alla direzione provinciale del tesoro di Agrigento il 5 marzo 1992 ed al sindaco del comune di Agrigento il 3 marzo 1992 per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Antonio Borelli il 16 novembre 1988 ha presentato presso l'USL 41 di Napoli richiesta di riconoscimento di equo indennizzo e pensione privilegiata ordinaria per causa di servizio;

il 26 marzo 1991 con verbale di visita collegiale n. 11 redatto presso l'Ospedale militare di Napoli viene accolta l'istanza di riconoscimento;

in data 31 marzo 1992 l'USL 41 produce i relativi atti presso il Ministero del tesoro (protocollo n. 15276/92) —:

se non ritenga di intervenire presso il Comitato pensioni privilegiate ordinarie affinché si giunga in tempi ragionevoli alla liquidazione della pensione in oggetto da tanto tempo attesa. (4-08978)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, da accertamenti effettuati presso la USL n. 41 di Napoli, il signor Antonio Borelli risulta tuttora in servizio presso la citata USL e nei confronti dello stesso è in atto il procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo.*

In proposito, va precisato che la procedura per il riconoscimento dell'equo indennizzo è di esclusiva competenza dell'Ente datore di lavoro, su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che è Organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

LATTERI. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 in materia di sanità attribuisce le funzioni assistenziali al personale di ruolo della aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie laureato in medicina —:

se sia possibile attribuire mansioni assistenziali al personale comunque inquadrato, purché in possesso di laurea in medicina, oppure se sia possibile attribuirle solo al personale inquadrato in qualifiche per l'accesso alle quali è necessariamente richiesto il diploma di laurea. (4-10575)

RISPOSTA. — *L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 5, prevede che « nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31*

ottobre 1992, delle aree tecnicospicifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali ».

La richiamata disposizione è da riferire solamente al personale delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato in qualifiche funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

È da escludere, di conseguenza, che nella sfera dei destinatari della norma di cui trattasi possa essere ricompreso anche il personale tecnico universitario che, ancorché in possesso di tale diploma, risulti inquadrato in altre qualifiche, per l'accesso alle quali non è richiesto il diploma di laurea.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Fontana.

LEONI ORSENIGO e OSTINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso:*

che nell'ambito dei comuni di Rumo e Gravedona, nella zona lungo il lago di Como, a quanto risulta agli interroganti vi sarebbe l'intenzione di realizzare una « passeggiata artificiale » a lago della lunghezza di circa un chilometro, utilizzando materiali inerti di risulta dalle opere inerti la variante in galleria della statale « Regina »;

che il suddetto progetto di lungolago artificiale dovrebbe aver già ottenuto le relative autorizzazioni da parte del magistrato del Po e della regione Lombardia per quanto di rispettiva competenza;

che sussistono notevoli perplessità riguardo l'opportunità di realizzare il lungolago in argomento, con particolare riferimento alle implicazioni ambientali che una tale opera comporterebbe, soprattutto per quanto concerne la tutela dell'habitat naturale della fauna ittica, poiché verrebbe di conseguenza innegabilmente stravolto il relativo ciclo biologico naturale, nonché la salvaguardia di una zona ancora intelligentemente preservata dall'urbanizzazione selvaggia e speculativa —:

se risponda al vero quanto esposto in premessa;

in base a quali valutazioni il magistrato del Po e la regione Lombardia abbiano eventualmente concesso la propria autorizzazione in merito ai lavori per la realizzazione del lungolago artificiale in questione;

se, in ordine alle motivazioni evidenziate, non si ritenga opportuno disporre la sospensione di tale iniziativa, al fine di valutare compiutamente gli aspetti di carattere ambientale che ciò comporterebbe. (4-00782)

RISPOSTA. — In merito a quanto rappresentato con l'interrogazione indicata in oggetto si rappresenta l'iter procedurale dei lavori di che trattasi.

Con istanza n. 239, in data 15 gennaio 1990, pervenuta il 13 febbraio 1990, al Magistrato per il Po di Parma — ufficio operativo di Cremona, il comune di Gravedona, in attuazione delle delibere di giunta n. 212, del 19 settembre 1989 e di consiglio n. 112, in data 29 novembre 1989, chiedeva la concessione ad occupare un tratto di spiaggia del lago di Como in comune di Gravedona per la formazione di verde pubblico attrezzato.

Detto ufficio con nota prot. sez. 1055/90 in data 13 settembre 1990 oltre a richiedere documentazione integrativa invitava il comune di Gravedona a voler far tenere copia del nulla osta della regione Lombardia servizio beni ambientali all'esecuzione dei lavori di che trattasi e con nota prot. sez. 1051 in data 13 settembre 1990 provvedeva a richiedere il parere di competenza alla regione Lombardia — servizio trasporti e navigazione interna ed all'amministrazione provinciale di Como.

Con ordinanza n. 4795, in data 22 settembre 1990 affissa all'albo pretorio del comune di Gravedona dal 1° ottobre 1990 al 15 ottobre 1990 senza opposizioni come da relata in data 16 ottobre 1990 a firma del segretario comunale, veniva resa pubblica la domanda 15 gennaio 1990 e con avviso in data 29 settembre 1990, pubblicato al n. 1293 sul foglio annunci legali la Provin-

cia di Como n. 78, in data 2 ottobre 1990, veniva reso pubblico il deposito della domanda e l'inizio dell'istruttoria della stessa.

Il comune di Gravedona con nota n. 1034, in data 26 febbraio 1991, trasmetteva copia conforme della nota n. 6312 in data 13 febbraio 1991 della regione Lombardia — settore coordinamento per il territorio, con la quale veniva comunicato che, con delibera n. 3356, in data 4 dicembre 1990 della giunta regionale resa esecutiva dalla commissione di controllo, era stata approvata la variante al vigente programma di fabbricazione per l'area interessata alla realizzazione e alla sistemazione del tratto di costa lacuale antistante la località Poncia, con la creazione di una passeggiata ed una appropriata piantumazione.

L'ufficio operativo di Cremona con nota prot. gen. n. 5045/90 prot. sez. 486/91 in data 15 marzo 1991 provvedeva a richiedere all'intendenza di finanza di Como la determinazione del canone annuo cui assoggettare la concessione e con nota prot. gen. n. 1342 in data 5 aprile 1991 indirizzata al comune di Gravedona, esprimeva, nei limiti della propria competenza ed ai soli fini idraulici, il proprio condizionato parere favorevole all'esecuzione dei lavori connessi alla richiesta di concessione in data 15 gennaio 1990.

Con ordinanza prot. gen. 1344 in data 17 marzo 1992, notificata in data 24 marzo 1992 al comune di Gravedona ed indirizzata per conoscenza all'intendenza di finanza di Como, alla prefettura di Como, all'amministrazione provinciale di Como ed alla regione Lombardia — servizio beni ambientali, detto ufficio a seguito del cedimento della sponda lacuale verificatosi nel gennaio 1992 in località S. Vito del comune di Cremia e nell'impossibilità di escludere a priori la possibilità del verificarsi di smottamenti della sponda lacuale anche nel territorio del comune di Gravedona, ordinava, a scopo cautelativo, l'immediata sospensione di qualsiasi lavoro di riporto del materiale di smarino di galleria per la formazione della richiesta area da destinarsi a verde pubblico.

Ciò anche al fine di poter porre in essere ogni intervento atto ad evitare franamenti con pericolo per l'assetto del territorio e

danni a persone e cose, di procedere a rilievi geologici sulla stabilità delle sponde e tecnici negli accorgimenti da adottare per il prosieguo dei lavori.

A seguito del decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali di annullamento dell'autorizzazione summenzionata rilasciata dalla giunta regionale della Lombardia il Magistrato per il Po di Parma - ufficio operativo di Cremona, ha disposto la revoca della propria autorizzazione con decreto n. 1799/92, del 10 settembre 1992 in corso di notifica al comune di Gravedona e per conoscenza all'intendenza di finanza di Como, alla prefettura di Como, all'amministrazione provinciale di Como ed alla regione Lombardia - servizio beni ambientali.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

LONGO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere - premesso che:*

alla fine del 1991 l'USL n. 21 del Veneto decideva la chiusura del servizio di patologia ostetrica presso il presidio ospedaliero di Padova, servizio che era localizzato nell'edificio che è sede anche della clinica ostetrico-ginecologica;

detta decisione, dopo aver a lungo ignorato la situazione di crisi del servizio dovuta a carenza di direzione, scaturiva dal parere espresso dal sovrintendente sanitario dell'ospedale, professor Diana, che in modo assai preciso indicava nella confusione di direzione tra patologia ostetrica e clinica ostetrica-ginecologica - determinata dai comportamenti dei professori De Laurentiis e Onnis, direttori-primari dei rispettivi reparti - la causa delle difficoltà. Confusione risoltasi, con l'avallo del rettore dell'università di Padova, nel pratico assorbimento del servizio e dei suoi posti letto nell'area di influenza del professor Onnis, con l'inserimento, nel servizio di patologia, di personale sanitario (il professor Mega) trasferito dalla clinica ostetrica, in un progressivo peggioramento e annullamento dell'identità del servizio stesso, e

con l'esclusione e l'esautoramento degli « aiuti » di patologia ostetrica, professor Laureti e dottor Viezzi, da ogni funzione di direzione e di supplenza del professor De Laurentiis, sistematicamente in congedo, e da ogni attività operatoria;

il parere del professor Diana, dopo aver fatto risalire tale stato di crisi del servizio di patologia a fatti molto prolungatisi nel tempo, si concludeva con la proposta di istituzione di una commissione d'indagine « esterna alla USL n. 21 e all'università di Padova per verificare ... se sia stato compiuto abuso in atti d'ufficio nell'esercizio della funzione primariale stessa e se vi sia stato uso scorretto di risorse umane a disposizione con conseguente danno anche economico per l'Amministrazione ... »;

da una abbondante documentazione giornalistica, e da una storia assai fitta di procedimenti giudiziari, la chiusura del servizio appare l'ultimo atto di una « guerra » condotta contro il professor Laureti, aiuto del professor De Laurentiis, per escluderlo dalla possibilità di prestare autorevolmente la propria opera nella struttura ospedaliera padovana, e per unificare sotto l'influenza del professor Onnis la gestione delle strutture di ostetricia attinenti alla convenzione tra USL n. 21 e università di Padova;

dalla vicenda in esame emergerebbe un uso assai poco edificante di « condizionamenti » nei confronti di consigli di facoltà di medicina della locale università e di pilotaggio di commissioni di concorso per l'incarico di direzione delle scuole autonome di ostetricia di Venezia e Udine negli anni 1983 e 1984, secondo la peggiore « tradizione » baronale dell'università e senza fermarsi di fronte a palesi abusi di potere e a gravi lesioni al diritto a concorrere del professor Laureti (abusi e lesioni peraltro sanciti e colpiti sul piano amministrativo da una sentenza inequivocabile del Consiglio di Stato n. 1063 del 1985);

in particolare, all'interrogante appare discutibile e sanzionabile il ruolo del pro-

fessor Onnis, la cui azione di condizionamento contro il professor Laureti sembra scaturire dalla presentazione nel 1983 (da parte dello stesso Onnis) di una querela per calunnia contro il professor Laureti, querela poi ritirata; imputato poi presso la pretura di Padova dei reati di cui agli articoli 81 e 323 del codice penale (abuso di potere e altri) lo stesso professor Onnis sarà oggetto l'8 febbraio 1988 di sentenza di « non doversi procedere per amnistia », sentenza preceduta dalla constatazione da parte del pretore « di non aver potuto formulare allo stato degli atti giudizio assolutorio »;

nel quadro di questa « guerra » senza esclusione di colpi, va fatta risalire un'incredibile montatura costruita nel 1988 contro il professor Laureti, accusato del reato di procurato aborto e poi prosciolto nelle indagini preliminari (va rilevato che nella sua relazione il perito d'ufficio, il professor Introna, dopo aver attestato la perizia del medico e l'esattezza della sua diagnosi e terapia, faceva risalire la denuncia al clima di contrapposizione esistente nella struttura ospedaliera);

la chiusura del servizio peggiora la qualità dell'offerta assistenziale sanitaria del presidio ospedaliero padovano in materia di ostetricia, e rende ancor meno attendibile il funzionamento della clinica ostetrica diretta dal professor Onnis, oggetto da molti anni di critiche e rilievi pesanti in merito ad esiti traumatici di casi di parto e alle « strategie » terapeutiche e chirurgiche usate;

molte ex pazienti del servizio di patologia ostetrica hanno pubblicamente espresso la propria protesta per la liquidazione del servizio, e per la emarginazione dei medici che vi operavano, e in particolare del professor Laureti —:

a) quali iniziative intenda assumere per verificare, sulla scorta della citata sentenza del Consiglio di Stato e dei fatti segnalati, la gravità del funzionamento distorto dei meccanismi concorsuali istruiti dalla facoltà di medicina dell'università di Padova e quali provvedimenti

intende adottare per porvi rimedio e per accertare le relative responsabilità;

b) quali ulteriori iniziative intenda sviluppare per sollecitare il ripristino del servizio di patologia ostetrica e, con esso, la possibilità dell'uso più positivo di competenze professionali e di attività didattico-accademiche troppo a lungo mortificate e penalizzate. (4-02632)

RISPOSTA. — Nella sentenza del Consiglio di Stato depositata nell'agosto 1988 a pag. 2 si fa riferimento alla domanda del dottor Laureti volta ad ottenere l'incarico della direzione delle scuole di ostetricia di Venezia e di Udine per l'anno accademico 1983/84.

Per tali incarichi la sentenza fa riferimento alle deliberazioni del Consiglio di facoltà del 20 ottobre 1983 e del 24 novembre 1983 contro le quali il Laureti è ricorso al TAR del Veneto n. 2701/83 R.G. Ma la sentenza non cita quanto era stato deliberato nelle precedenti sedute dedicate allo stesso argomento. Infatti dai verbali del consiglio di facoltà si evince:

nella seduta del 28 aprile 1983 il Consiglio approva che sia esposto per la durata di giorni 15 un bando di concorso;

nella seduta del 7 luglio 1983, essendo pervenute varie domande, il preside, senza specificare i nomi degli aspiranti, propone che sia nominata una commissione con compiti istruttori. Il professore Onnis dichiarò la propria indisponibilità a far parte di detta commissione istruttoria ed analogamente il professore De Laurentiis. Uno dei membri della facoltà, propose di ricorrere al contributo di esperti provenienti da altre sedi prossime a quella di Padova, come Ferrara, Verona o Trieste. La facoltà, con 108 favorevoli, 7 astenuti e 16 contrari, approvò che la commissione fosse composta dai titolari della clinica ostetrica dell'università di Ferrara, Verona e Trieste e dai professori Peracchia e Cevese, titolari di clinica chirurgica a Padova;

nella seduta del 27 luglio 1983 il preside rese noto che tale procedura, non poteva avere luogo in quanto in contrasto con una ministeriale dell'8 agosto 1979 concernente le

procedure per gli incarichi di insegnamento; nella medesima, a pag. 2, è testualmente scritto: « non può consentirsi il conferimento dei suddetti incarichi in quanto hanno fatto parte delle relative commissioni docenti che non figurano tra i professori di ruolo o incaricati stabilizzati della facoltà... ». Pertanto il preside invitò la facoltà ad emendare la deliberazione precedentemente assunta. Venne allora nominata un'altra commissione formata esclusivamente da professori della facoltà e composta dai professori Cevese e Peracchia oltre ai professori Onnis, Zacchello, Lise e Meloni; la citata composizione fu approvata con 110 voti favorevoli, 6 contrari e 11 astenuti;

nella seduta del 20 ottobre 1983 il presidente della suddetta commissione, professore Cevese, riferiva che la commissione stessa non aveva ritenuto di poter aderire nel caso specifico alla applicazione rigorosamente letterale dell'articolo 4 della legge 20 novembre 1973 n. 766 sottolineando l'importanza di quanto previsto dall'articolo 13 del R.D. 24 luglio 1940, n. 1630; tale articolo prevede che il direttore (incaricato o no) di una scuola autonoma di ostetricia assuma anche le funzioni di primario della corrispondente divisione. Ne viene di conseguenza che i titoli dell'aspirante e la documentazione prodotta devono documentare l'idoneità a svolgere le funzioni assistenziali richieste da un primario. La documentazione presentata dal dottor Laureti non viene ritenuta dalla commissione adeguata per l'assunzione del ruolo di primario. La facoltà nominò per la scuola di Udine il professore Ceci con 154 voti favorevoli, 9 astenuti e nessun contrario e per la Scuola di Venezia il professore Rondinelli con 149 voti favorevoli, 1 contrario e 13 astenuti.

Il senato accademico, nella riunione del 16 novembre 1983, invitò la facoltà ad assumere una nuova deliberazione sulla materia in oggetto;

nella seduta del 24 novembre 1983, seguendo i criteri proposti dalla commissione istruttrice — « secondo i quali ai fini dell'attribuzione di un incarico di direzione di scuola autonoma di ostetricia è necessaria la documentazione di una adeguata

attività clinico-pratica oltre ad una adeguata maturità scientifica e didattica in rapporto al fatto che il R.D. 24 luglio 1940, n. 630 all'articolo 13 prevede che il direttore di scuola autonoma di ostetricia assuma anche le funzioni di primario della corrispondente divisione » — la facoltà approvò di riconoscere la « studiosità » agli aspiranti che dimostravano di possedere anche una adeguata attività clinico-pratica con 69 voti favorevoli, 11 contrari e 34 astenuti. Su questa base la facoltà escludeva dalle graduatorie il dottor Laureti « ... in quanto la statistica operatoria presentata dal candidato, oltre ad essere in ogni caso molto modesta e comunque insufficiente a qualificare il candidato per il concorso in esame, non può essere ritenuta valida perché non avallata dal direttore dell'istituto e dalla direzione sanitaria ».

Alla direzione della scuola di Udine veniva nominato il professore Ceci con 84 voti favorevoli, 1 contrario e 29 astenuti; alla scuola di Venezia veniva nominato il professore Rondinelli con 86 voti favorevoli, 2 contrari e 26 astenuti.

Contro le decisioni della facoltà il dottor Laureti ricorreva al TAR del Veneto.

Alla direzione delle scuole di Venezia e di Udine nel successivo anno accademico 1984/85 il consiglio di facoltà dedicava ben 3 sedute.

Nella seduta del 24 gennaio 1985 veniva esplorata la possibilità di conferire gli incarichi non più in base alla predetta legge 20 novembre 1973 n. 766 ma in base alla legge 477/1984. Il Ministero della pubblica istruzione, rispondendo in data 11 gennaio 1985 con prot. n. 5195/5030/5734 al fogli del 13 settembre e del 15 ottobre 1984 nn. 13306 e 14799 del rettore dell'università di Padova, indicava che « la citata legge 477/84 apporta con gli articoli 1 e 3 modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 382; considerato poi che il decreto presidenziale n. 382/1989 non si applica alla scuola autonoma di ostetricia, non si può dare seguito all'istanza presentata dal professore Rondinelli per ottenere la supplenza suddetta ».

Preso atto di quanto sopra, la facoltà, che aveva bandito in data 23 giugno 1984 il concorso per il conferimento dell'incarico

annuale per la direzione delle scuole di ostetricia di Venezia e di Udine, procedeva applicando come nell'anno precedente la legge n. 766 del 20 novembre 1973.

Il dottor Laureti, assistente di ruolo, presentava le stesse pubblicazioni e la stessa casistica operatoria dell'anno precedente, che veniva nuovamente valutata non idonea nel giudizio comparativo con gli altri candidati, in quanto non avallata dal direttore dell'istituto e dalla direzione sanitaria o documentata in alcun altro modo.

Nella graduatoria per la scuola di ostetricia di Udine il dottor Laureti risultava preceduto dal professore Ceci, parimenti assistente a tempo pieno ma con maggiori titoli scientifici, didattici e di carriera. La facoltà approvava all'unanimità.

Nella graduatoria per la scuola di Venezia il dottor Laureti risultava con il punteggio più basso fra tutti i candidati, ma al primo posto in quanto unico candidato a tempo pieno, conformemente alla citata legge n. 766 del 1973. Alla votazione risultavano 17 voti favorevoli, 15 contrari e 150 astenuti, quindi ogni deliberazione veniva rinviata.

Nella seduta in data 11 febbraio 1985 il preside informò di aver conferito il 28 gennaio 1985 a Roma col direttore generale dell'istruzione universitaria. In tale occasione il Ministero della pubblica istruzione aveva ribadito di ritenere che la procedura per l'attribuzione dell'incarico doveva essere quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 766/1973, che non prevede le deroghe fino a quel momento ammesse dall'articolo 7 della legge 62/1967.

Pertanto la facoltà ha riconsiderato i profili dei candidati ed ha approvato una graduatoria per la scuola autonoma di ostetricia di Venezia (identica a quella non approvata nella seduta precedente) con 126 voti favorevoli, 1 contrario, 34 astenuti che vede il dottor Laureti al primo posto.

Il senato accademico due giorni dopo (13 dicembre 1985) ha approvato le delibere della facoltà del 24 gennaio 1985 e dell'11 febbraio 1985 conferenti gli incarichi di direzione delle scuole autonome di Udine e di Venezia rispettivamente al professore Ceci e al dottor Laureti.

Le delibere sono giunte al Ministero della pubblica istruzione il 15 febbraio 1985, ma nella stessa data il ministro inviava al rettore dell'università di Padova una lettera (prot. n. 353, div. 11, sez. II), giunta a Padova il 21 febbraio 1985, in cui si affermava letteralmente che « il ministro ha ulteriormente approfondito il problema alla luce delle nuove disposizioni ed è pervenuto alla conclusione che il legislatore, nel sopprimere gli incarichi nelle università, abbia implicitamente abrogato la normativa che disciplinava la materia anche per il conferimento degli incarichi di direttore-professore delle scuole autonome di ostetricia. Di conseguenza ritiene il ministro che in via analogica possono trovare ora applicazione nell'ambito delle scuole autonome di ostetricia le disposizioni che disciplinano l'affidamento degli insegnamenti nell'ambito delle facoltà, mediante comparazione di eventuali candidature di professori ordinari e di professori associati ». (In sostanza, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 382/80).

Il preside replicava con telex del 26 febbraio 1985 segnalando le « difficoltà dare applicazione nuova procedura presente avanzato periodo anno accademico. Per questo permettommi chiedere concessione nulla-osta at conclusione iter amministrativo dando incarichi anno accademico 1984/85, definito con delibere questa facoltà 14 gennaio 1985 et 11 febbraio 1985 approvate senato accademico 13 febbraio 1985 immediatamente sottoposte codesto onorevole Ministero. Alternativamente prego inviare massima urgenza formale riscontro negativo suddette delibere, onde giustificare ulteriormente convocazione facoltà su soggetto già ampiamente discusso et deliberato, dichiaro ogni caso volontà dare applicazione nuova procedura per anno accademico 1985/86. Insisto massima urgenza anche per pressioni procure Repubblica Venezia et Udine ».

Il 4 marzo 1985 il rettore dell'università di Padova riceveva dall'onorevole Falcucci, ministro istruzione il seguente fonogramma:

« preside facoltà medicina con telex n. 532 del 26 febbraio prega dare nulla osta atti già formulati da organi accademici per

scuole autonome ostetricia Venezia et Udine et rinviare ad anno accademico prossimo applicazione disposizioni contenute nella ministeriale 15 febbraio 1985 numero 353 punto tuttavia ministeriale stessa debet avere immediata applicazione punto facoltà est quindi invitata rideliberare at luce quanto esplicitato in detta ministeriale punto Falcucci ministro istruzione firmato Fazio ».

Il preside nella seduta del 12 marzo 1985 ha attivato la procedura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980 invitando nell'o.d.g. gli aspiranti a dichiarare la propria disponibilità all'affidamento delle funzioni di professore-direttore delle scuole autonome di Venezia e di Udine.

È pervenuta una sola domanda per Udine, quella del professore Silvio Dalla Pria, professore associato della facoltà; l'esito della votazione vede 97 favorevoli, 1 contrario, 9 astenuti.

È pervenuta una sola domanda per Venezia, quella del professore Mario Rondinelli, professore associato della facoltà; l'esito della votazione vede 100 favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti.

Anche contro questa delibera della facoltà il dottor Laureti, che non faceva all'epoca parte della facoltà in quanto non era stato ancora « chiamato » come professore associato, ricorreva al TAR del Veneto.

Il TAR del Veneto, con decisione del 28 giugno 1985 contro i ricorsi del dottor Laureti concernenti l'esclusione del procedimento per il conferimento dell'incarico di direzione delle scuole autonome di ostetricia, dichiarava cassata la materia del contendere in seguito alla delibera della facoltà del giorno 11 dicembre 1985 (con la quale il dottor Laureti, applicando la legge 766/1973, era al primo posto nella graduatoria per la scuola di Venezia e per l'anno accademico 1984/85).

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 940 del 1986 della VI sezione, riteneva fondate le lagnanze del dottor Laureti riguardanti soltanto il concorso per l'anno accademico 1983/84 (delibere del 20 ottobre e del 24 novembre 1983). Infatti per l'anno accademico 1983/84 il Laureti era stato escluso dalla graduatoria, a differenza di quanto era

avvenuto per l'anno accademico 1984/85, occasione nella quale si discuteva se potesse essere applicata la nuova procedura per gli affidamenti a membri della facoltà invece dell'incarico secondo la legge 766/1973.

Tuttavia il Consiglio di Stato apparentemente non ha tenuto conto del R.D. 24 luglio 1940 n. 1630 (funzioni di primario della corrispondente divisione per i professori-direttori di scuole autonome di ostetricia), ma soltanto della legge 766/1973 e quindi non ha considerato la necessità per i candidati di disporre di tutti i requisiti necessari per ricoprire tale incarico, compresi quelli atti a documentare l'idoneità a svolgere le funzioni assistenziali richieste da un primario.

La facoltà ha inequivocabilmente e ripetutamente manifestato la volontà di opporsi a dover affidare le funzioni primarie connesse per legge con la direzione di una scuola autonoma di ostetricia a persona non idonea dal punto di vista assistenziale, soprattutto esistendo anche aspiranti pienamente idonei.

Nel deliberare sugli incarichi per l'anno accademico 1983/84 la facoltà si è opposta rifiutando di inserire in graduatoria il dottor Laureti in quanto dalla sua domanda risultava non dotato di casistica adeguata e regolarmente convalidata.

Di fronte al ricorso al TAR del Veneto prontamente messo in atto dal Laureti la facoltà, nel decidere per gli stessi incarichi nell'anno accademico seguente, pur non escludendo dalla graduatoria il Laureti ma ponendolo all'ultimo posto come punteggio, ha espresso parere contrario alla proposta del preside di conferire l'incarico al Laureti, con 150 voti astenuti, 15 contrari e 17 favorevoli (seduta del 24 gennaio 1985).

Che questo fosse l'intendimento della facoltà nei riguardi del dottor Laureti lo si deduce anche dal fatto che nella stessa seduta mentre l'incarico per la scuola di Udine al professore Ceci secondo la legge 766/73 veniva approvato all'unanimità (qui il Laureti risultava secondo in graduatoria), quando si trattò di attribuire l'incarico al Laureti per la scuola di Venezia (Laureti era primo in graduatoria) la facoltà non accolse la proposta del preside.

Di fronte a questa ferma e reiterata volontà della facoltà di affidare la scuola autonoma di Venezia ad un docente dal cui curriculum risultasse adeguatamente documentata l'idoneità ad assumere anche i compiti assistenziali collegati alla contestuale funzione primariale (combinato disposto dall'articolo 13 del R.D. n. 1630 del 1940 e dell'articolo 4 della legge n. 766 del 1973) il preside non ha avuto altra scelta che ricorrere al Ministero. Questi ha insistito perché si ripettesse la delibera in applicazione alla legge 766/73. La facoltà allora non ha potuto che deliberare secondo le inderogabili indicazioni del Ministero, attribuendo in seconda istanza l'insegnamento per la scuola di ostetricia di Venezia al Laureti per l'anno accademico 1984/85.

Successivamente in data 15 febbraio 1985 il ministro, dopo aver approfondito il problema, ha indicato che il decreto del Presidente della Repubblica 382/80 doveva applicarsi anche alle scuole autonome di ostetricia.

Da tutto ciò si può agevolmente desumere che la facoltà ha operato con piena coerenza nelle sue delibere nei confronti del Laureti, opponendosi sempre al conferimento dell'incarico della direzione delle scuole autonome di ostetricia con concrete motivazioni.

Vi è solo l'eccezione della delibera del 11 febbraio 1985 con cui la facoltà conferisce l'incarico; ma, come abbiamo constatato, ciò è avvenuto per pressante indicazione del Ministero e sollecitazione a trovare una rapida conclusione per il delicato conferimento di funzioni.

Tale orientamento peraltro è stato dopo pochi giorni modificato allorché appunto il Ministero stesso ha suggerito di applicare non più la legge n. 766/1973 ma il decreto del Presidente della Repubblica 382/80.

Da una obiettiva analisi della sequenza dei provvedimenti assunti dalla facoltà medica dell'università di Padova per l'attribuzione dell'incarico di direzione delle scuole autonome di ostetricia di Venezia e di Udine negli anni accademici 1983/84 e 1984/85, si può concludere che le motivazioni di carattere assistenziale assunte dal consiglio di facoltà come criterio di valutazione consen-

tono di escludere qualsiasi ipotesi di atteggiamento persecutorio nei riguardi del dottor Laureti.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Fontana.

MACERATINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che la stampa locale riporta la protesta degli insegnanti di religione delle scuole del Frosinate che non ricevono regolarmente il loro stipendio;

che per giustificare il ritardo il provveditorato agli studi di Frosinone spiega che c'è la necessità di chiedere una autorizzazione particolare alla Banca d'Italia avendo esaurito i Fondi;

che il provveditorato si giustifica ulteriormente sostenendo che questa è una situazione nazionale mentre invece si è accertato che è unicamente una situazione della provincia di Frosinone —:

quali urgenti provvedimenti il ministro intenda assumere per riportare la situazione alla normalità restituendo così la serenità a circa 200 insegnanti e alle loro famiglie che devono ogni mese settemane per ricevere il loro stipendio.

(4-07490)

RISPOSTA. — L'entità dei fabbisogni finanziari da destinare alle retribuzioni dei docenti in servizio quali supplenti annuali — ai quali vanno assimilati i docenti di religione — è correlata alle contingenti situazioni di organico delle singole istituzioni scolastiche.

Il mutare di dette situazioni comporta, quindi, che i tempi tecnici richiesti per ottenere l'adeguamento dei fondi, finalizzati a soddisfare le specifiche esigenze, non sempre consentono di liquidare, alle prescritte scadenze, le competenze dovute agli interessati, così come è avvenuto per i docenti di religione, nell'ambito del provveditorato agli studi di Frosinone.

In particolare la richiesta di integrazione dei necessari stanziamenti, pur essendo stata

avanzata in tempo utile dal dirigente del suddetto provveditorato, non ha potuto trovare tempestivo accoglimento per la temporanea indisponibilità di fondi sull'apposito capitolo di bilancio, tenuto conto che, alla data della richiesta medesima (fine dello scorso mese di settembre) questo Ministero era ancora in attesa dell'approvazione dell'assestamento di bilancio relativo all'anno 1992.

Al fine, tuttavia, di consentire al predetto — come ad altri uffici scolastici che erano venuti a trovarsi nelle stesse condizioni di disporre dei finanziamenti richiesti, il Ministero ha autorizzato il ricorso da parte degli stessi uffici, alla speciale procedura dei « pagamenti in conto sospesi ».

L'attivazione di tale procedura ha in effetti, consentito, di far fronte sia pure con qualche inevitabile ritardo agli adempimenti necessari a corrispondere al personale interessato le previste retribuzioni.

Al momento la situazione risulta comunque essersi normalizzata, come assicurato relativamente al caso segnalato, anche dal provveditore agli studi di Frosinone.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MACERATINI. — Al Ministro degli esteri. — Per sapere — premesso:

che la comunità di italiani in Sud Africa è indignata per uno slogan pubblicitario apparso su tutti i giornali sudafricani nel quale si pubblicizza che sui velivoli della Compagnia di navigazione sudafricana verrà offerto lo spumante italiano della ditta Cinzano e che nello stesso slogan è detto che « i piloti, grazie a Dio, italiani non sono »;

che l'offensivo slogan pubblicitario ha determinato la rinuncia da parte dei ristoratori italiani in Sud Africa ad utilizzare i prodotti Cinzano e che anche negli ambienti dei piloti italiani la protesta per questa gratuita offesa è stata vibrante e molto decisa, mentre per contro i giornali italiani in Sud Africa e cioè « La Voce » e l'« Azzurro », che pur ricevono contributi

dalla amministrazione degli esteri italiana, non hanno ritenuto sin qui di far menzione di questo episodio —

quali siano le valutazioni che il Governo fa in ordine all'episodio descritto in premessa, quali iniziative siano state adottate per tutelare l'immagine dell'Italia e dei piloti italiani in Sud Africa e quali atti siano stati compiuti o si intendano compiere nei confronti della ditta Cinzano e dei giornali « La Voce » e l'« Azzurro » per indurli a tenere un comportamento più consono alla difesa dell'interesse e del prestigio italiano nella Repubblica del Sud Africa. (4-09696)

RISPOSTA. — A seguito della pubblicazione sulla stampa locale dell'annuncio pubblicitario della Cinzano, il Ministero degli affari esteri della Repubblica Sudafricana ha tempestivamente consegnato all'ambasciata d'Italia in Pretoria una nota verbale di scuse dal seguente tenore: « Il Ministero degli esteri fa riferimento alla pubblicità recentemente apparsa sulla stampa sudafricana, apparentemente ad opera della South African Airways e della ditta italiana Cinzano. L'essenza di tale pubblicità non rispecchia assolutamente l'abilità professionale dei piloti italiani e viene considerata dal Governo sudafricano del tutto infondata ed assolutamente inescusabile. Il Ministero degli affari esteri, a nome del governo sudafricano, desidera pertanto dissociarsi dalla citata pubblicità e porgere all'ambasciata d'Italia le più sincere scuse per le espressioni offensive ivi contenute ».

Successivamente il ministro degli esteri Pik Botha, nel corso di un colloquio con il nostro ambasciatore in Pretoria, lo ha pregato di estendere al Governo italiano le espressioni del suo rammarico personale per l'episodio.

Il settimanale La Voce, chiuso per festività estive al momento della pubblicazione dell'inserito pubblicitario della Cinzano sulla stampa sudafricana, ha in seguito riportato per esteso le lettere del presidente della Cinzano indirizzate, rispettivamente, al segretario della camera di commercio italo-sudafricana, con la quale porgeva formali scuse per

l'accaduto, e all'agente locale della predetta società al quale dava istruzioni per la rescissione del contratto con l'agente pubblicitario nonché per presentare pubblicamente le scuse della Cinzano alla nostra comunità.

Nel periodico mensile Azzurro non si è invece fatto cenno alla vicenda poiché il primo numero era già stato dato alle stampe al momento della pubblicazione dell'annuncio pubblicitario, mentre nel numero successivo non si è ritenuto opportuno tornare sull'episodio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

MATULLI, GALLI, MASINI, MAZZUCONI, NICOLINI, DEL BUE e SILVIA COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

l'iniziativa di esporre nel padiglione italiano dell'Expo di Siviglia una scultura commissionata alla signora Gina Lollobrigida ha suscitato sconcerto nel mondo dell'arte contemporanea italiana;

dalle notizie dei mass-media non risultano presenti opere degli scultori italiani più qualificati —:

1) *chi sia il responsabile dell'invito alla signora Lollobrigida a realizzare e collocare nel padiglione italiano un suo lavoro;*

2) *se risulti a quale titolo sia stato rivolto l'invito alla signora Lollobrigida;*

3) *a quale criterio corrisponda quella scelta;*

4) *quale sia il compenso corrisposto;*

5) *se non ritenga opportuno il ritiro immediato dell'opera e l'accertamento delle responsabilità di un atto che ha sicuramente provocato danno, oltretutto disagio, alla cultura artistica del nostro paese.* (4-01035)

RISPOSTA. — *L'invito rivolto alla signora Gina Lollobrigida perché esponesse una pro-*

pria scultura nel padiglione italiano dell'Expo di Siviglia è stato formulato su indicazione del comitato dei consulenti del commissariato generale del governo per l'Esposizione, in considerazione della notorietà internazionale dell'artista che ha costituito un notevole elemento di richiamo verso il nostro padiglione.

La signora Lollobrigida non ha ricevuto alcun compenso da parte del commissariato generale.

Sia nel palazzo Italia che in altre zone dell'Expo erano del resto presenti opere di altri artisti italiani contemporanei, quali Mongelli, Nunzio, Giannetti, Ferri, Funaro, Rivelli, Cilenti, Attardi, Spalletti, De Chirico, Marotta, Baistrocchi.

A giudizio di predetto comitato dei consulenti, la scultura della signora Lollobrigida non ha recato alcun danno alla cultura artistica del nostro Paese né all'immagine del palazzo Italia, dove sono state esposte statue di grandissimo pregio quali l'« Odisseo », la « Statuetta di Laksmi », il « Diomede di Cuma », l'« Atlante Farnese », la « Tessitura e l'Architettura » di Andrea Pisano, la « Musica o Poesia » di Luca della Robbia, la « Storia di Giuseppe e Beniamino di Lorenzo Ghiberti, nonché opere di Botticelli, Carracci, Pietro da Cortona, Guercino, Piero della Francesca, Sustermans, Bella, Trevisani, G.D. Valentino, Longhi, Rosa e Zanchi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il ritardo nell'erogazione dei relativi finanziamenti all'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo sta determinando gravi conseguenze quali la sospensione di importanti servizi col relativo personale, e l'impossibilità di corrispondere gli stipendi ai dipendenti;

tale situazione danneggia l'attività dell'Ente, nel momento in cui ricorre il settantesimo anniversario della sua vita, e proprio nella stagione di massimo afflusso dei visitatori;

il contributo finanziario statale di lire 5 miliardi l'anno risulta già da tempo del tutto insufficiente ed esso non è stato rivalutato come previsto e per di più viene costantemente erogato con grave ritardo determinando pesanti indebitamenti con il sistema bancario;

tale situazione risulta gravissima e contraddittoria rispetto all'approvazione della legge quadro nazionale sulle Aree protette che istituisce nuovi parchi nazionali;

il mancato impegno all'inclusione nel parco nazionale d'Abruzzo del comprensorio delle Mainarde sta producendo conseguenze negative che devono sollecitare un immediato intervento ministeriale —:

se non intenda assumere idonee iniziative affinché venga corrisposto rapidamente il contributo finanziario statale all'ente parco nazionale d'Abruzzo e rivalutarlo come previsto, anche tenendo conto dei nuovi compiti affidati all'Ente dalla legge quadro sulle aree protette in materia di controllo urbanistico-edilizio e di indennizzi dei danni della fauna. (4-01081)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare relativa ai problemi connessi al ritardo nell'erogazione di finanziamenti all'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo nonché alla mancata inclusione nel parco del comprensorio delle Mainarde, si precisa quanto segue.*

L'erogazione del saldo di finanziamento ordinario per l'anno 1992 consistente in lire 3.333.333.335 è stato effettuato in data 4 settembre 1992 con decreto di autorizzazione del 26 agosto 1992.

Per quanto riguarda la rivalutazione del contributo, si ricorda che per poter promuovere l'apposito disegno di legge occorre reperire i fondi necessari alla copertura finanziaria.

Al riguardo è utile sottolineare quanto la situazione economica abbia inciso sui tagli apportati sia al bilancio del Ministero dell'ambiente sia ai fondi a disposizione di questo per le iniziative legislative.

A fronte di un azzeramento dei fondi globali e di una riduzione del 60 per cento dei fondi riservati agli investimenti per l'anno 1993, come proposto dal Ministero del tesoro in Consiglio dei ministri, il ministro dell'ambiente è riuscito ad ottenere la reiscrizione in bilancio dei fondi non utilizzati al 31 dicembre 1991, precedentemente già assegnati ai capitoli dei programmi previsti dalla legge 305/1989, nonché una piccola quota nei fondi globali per le iniziative legislative di tutela dell'ambiente.

L'utilizzo di questi fondi, già di per sé scarsi, è però subordinato all'ordine di priorità su scala nazionale di tutti i problemi ambientali che, come noto, non riguardano solo gli interventi nei parchi nazionali.

In ordine al progetto Mainarde, relativo all'ampliamento dei confini del parco, con l'inclusione del massiccio delle Mainarde, lo stesso può essere attuabile nell'ambito del programma triennale per le aree protette, secondo le procedure previste dalla legge n. 394/1991; ma l'Amministrazione sta valutando.

Il Ministro dell'ambiente: Ripa di Meana.

MENSORIO, MELELEO e NUCCI MAURO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

in data 11 luglio 1992 il decreto-legge n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica all'articolo 2 primo comma ha sancito che le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative;

la citata legge del 29 dicembre 1988, n. 554 all'articolo 3 primo comma faceva riferimento esclusivamente al personale tecnico ed amministrativo delle università

non citando il personale docente ed al terzo comma dello stesso articolo consentiva deroghe con riferimento agli idonei dei concorsi espletati;

in data 13 luglio 1992 il Rettore dell'Università di Napoli emanava un decreto motivato che, a scorrimento di graduatorie di concorso regolarmente effettuato, consentiva l'ammissione in ruolo di ricercatori; tale provvedimento veniva successivamente sospeso dall'Amministrazione che poneva al Ministero dell'università in quesito in ordine alle possibilità o meno di emanare il provvedimento alla luce del decreto n. 333 dell'11 luglio 1992 —;

se il Governo non intenda riesaminare con maggiore approfondimento la problematica, attivando doverosamente lo scorrimento delle graduatorie degli idonei per il personale docente e per i ricercatori nelle università a copertura dei posti vacanti, considerata la precaria situazione in cui versano le università ed in particolare quella di Napoli, anche per corrispondere responsabilmente a diritti legittimamente acquisiti e garantire, parimenti, un più qualificato supporto didattico-scientifico ai discenti. (4-04296)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto con la quale gli interroganti hanno chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito all'applicazione dell'articolo 2 del DL 11 luglio 1992, n. 333 convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 che ha sancito il divieto per le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 ad effettuare fino al 31 dicembre 1992 nuove assunzioni con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni di legge.*

Al riguardo si fa presente che le predette disposizioni « non trovano applicazione nei confronti del personale docente e ricercatore universitario, bensì riguardano il blocco delle assunzioni del personale tecnico e amministrativo. Di conseguenza le disposizioni stesse sono da ritenere operanti nei confronti delle assunzioni di operai stagionali dato che

anche tali assunzioni sono disciplinate dalla legge n. 554/1988 espressamente richiamata dal citato articolo 2 ».

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Fontana.

MICHELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, riconosce il diritto alle aspettative sindacali ai soli dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato « che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni », collegando così, in modo inequivocabile, il concetto di rappresentatività sindacale (interna ed esterna) sul quale si basa l'intero articolo 45, al concetto di « ordinamento interno a base democratica » sancito dalla stessa carta costituzionale (articolo 39);

che il giudizio pendente fin dal 6 aprile 1990 presso il tribunale civile di Roma per l'accertamento della qualità di segretario generale della Federazione italiana scuola (FIS) (R.G. 10594/90, sezione I, G.I. Sorrentino), se può aver conservato interesse ai fini di una successiva, eventuale richiesta di risarcimento dei danni, ha di fatto perso qualsiasi rilevanza nei confronti dell'attuale struttura organizzativa della FIS, perché la convenuta nella causa di cui sopra, nella sua attuale qualità di legale rappresentante della federazione Gilda-Unams, fruisce, per il terzo anno consecutivo, di aspettativa sindacale per conto della suddetta federazione e non può, come conseguenza, ricoprire, e di fatto non ricopre, alcuna carica elettiva all'interno della concorrente organizzazione sindacale FIS;

che la vicenda di cui sopra « ha natura strettamente privatistica » e le organizzazioni sindacali « non sono soggette a pubblici controlli », come ha scritto al Ministero della pubblica istruzione — Gabinetto — il Dipartimento per la funzione

pubblica - Servizio IV - relazioni sindacali, il 21 ottobre 1991, protocollo n. 9461.6.25-9379;

che, a conclusione della medesima lettera, con palese contraddizione, si legge invece che ogni decisione in materia deve essere congelata per anni, e cioè « fino a quando la situazione non sia chiarita da parte della magistratura », come se già la situazione di fatto e di diritto non fosse sufficientemente chiara, come risulta anche da quanto segue;

che il contrasto interno alla FIS è stato superato ed i cinque sindacati che attualmente la costituiscono hanno eletto cosegretari e legali rappresentanti della FIS i professori Ghio e Scaramuzzino;

che, in occasione del recente rinnovo dei consigli scolastici provinciali (1-2 dicembre 1991) la FIS ha ampliato e talora raddoppiato, nelle province in cui ha presentato le proprie liste, i risultati ottenuti in occasione del rinnovo del consiglio nazionale P.I. (2-3 marzo 1989, allorché era in atto la crisi interna che ha provocato il ricorso alla magistratura); la FIS infatti ha le proprie strutture portanti nei singoli sindacati che la costituiscono e, soprattutto, nei direttivi provinciali, che hanno continuato ad operare nell'ambito della loro competenza, ignorando i contrasti di vertice;

che, al solo fine di evitare ogni contestazione di natura giuridica, il direttivo della FIS, organo statutario deliberante, in data 1° novembre 1992 ha formalmente sancito l'esclusione dalla FIS dell'UNAMS e dell'ANITLAC ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, notificando successivamente il relativo verbale al Ministero della pubblica istruzione, al dipartimento della F.P. ed alle due associazioni interessate;

che la deliberazione di cui sopra ed i risultati delle elezioni provinciali di cui si è detto, ottenuti dai cinque sindacati attualmente aderenti alla FIS, costituiscono « atti incontrovertibili che provano una diversa situazione giuridica », come si legge nella citata lettera del dipartimento

della F.P., lettera che, nel secondo capoverso, pone tali atti in alternativa alle « decisioni della magistratura »;

che non è mai stato dato alcun riscontro scritto, da parte del competente Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione, alle istanze inoltrate negli ultimi tre anni dalla FIS —;

per quale motivo non sia stata data applicazione alla legge 11 agosto 1991, n. 262, legge che ha richiesto un lungo e ponderato esame, essendo stata presentata, per la prima volta, come decreto-legge 25 luglio 1990, n. 201.

In particolare:

a) se risulti per quali motivi non siano stati disposti nel decorso anno scolastico 1991-1992, né siano stati disposti, fino ad ora, per il corrente anno scolastico 1992-1993, i permessi e le aspettative sindacali nei confronti della Federazione italiana scuola - FIS - con sede in via Principe Eugenio n. 90/9, organizzazione che è firmataria dell'ultimo contratto ed è individuabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo compresa nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1989 citato dal comma due dell'articolo 1 della legge n. 262 ed avendo recentemente ricevuto, in data 3 giugno 1992, tramite il comando regione carabinieri Lazio - gruppo Roma I - il verbale di notifica dell'ordinanza del Ministro per la funzione pubblica del 2 giugno 1992, ex articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

b) se i permessi e le aspettative di cui sopra siano al contrario state disposte nei confronti di organizzazioni non indicate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1989;

c) se corrisponda al vero il fatto che il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 262, predisposto con la data del 30 agosto 1991, tardivamente inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sia tuttora all'esame dell'organo di controllo, a causa dell'arbitraria esclusione della FIS e della

mancata indicazione dei criteri relativi alla determinazione del numero complessivo dei permessi sindacali annuali retribuiti;

d) se e quando sia stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione l'elenco nominativo del personale della scuola « comunque non in servizio » per l'anno scolastico 1991-1992, così come prescrivono i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della citata legge n. 262;

e) se risulti abbiano fruito nel decorso anno scolastico ed eventualmente fruiscano tuttora di esonero sindacale dal servizio, su richiesta della federazione Gilda-U-nams, i redattori del periodico *Lavoro Educazione Ricerca*, marzo-aprile 1991: tale periodico è organo della FILER, organizzazione di cui non si trova traccia nei testi ufficiali citati sopra. (4-08837)

RISPOSTA. — *L'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che tuttora regola le aspettative sindacali, ne prevede la concessione — come si rileva peraltro nell'interrogazione — alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, oltre ad indicare quali siano tali organizzazioni, specifica il numero delle aspettative concedibili a ciascuna di esse.*

È noto peraltro che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1990, tuttora vigente, è stato impugnato al TAR del Lazio — con richiesta di sospensione — da parte della FIS, la quale ha contestato la mancata inclusione nello stesso decreto, tra i destinatari delle aspettative, motivata dal non riscontrato possesso del requisito della maggiore rappresentatività nel comparto Scuola.

In relazione a tale impugnativa, il TAR del Lazio, sezione I con decisione n. 564/1992, assunta in data 23 ottobre 1991, ha dichiarato la legittimità del DPCM del 5 settembre 1990, affermando la conformità alla normativa vigente del procedimento seguito dal dipartimento della funzione pubblica nell'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali aventi titolo nel comparto Scuola.

Per quanto attiene, invece, ai permessi sindacali retribuiti, è noto che la legge 11 agosto 1991, n. 262 ne ha consentito il cumulo secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale. Per determinare le organizzazioni sindacali fruitrici dei permessi annuali retribuiti è stato scelto, come parametro di riferimento, l'essere destinatario, o meno, delle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della citata legge n. 249/1968 individuate e ripartite con il DPCM 10 novembre 1989 (con riferimento al triennio 1988/90).

D'altro canto, a ragione della evoluzione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non può non tenersi conto anche del suindicato DPCM del 5 settembre 1990, che sulla base dei criteri di riferimento definiti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 e della direttiva circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per la funzione pubblica, ripartisce tra le stesse organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1990-1992.

Di conseguenza, le stesse motivazioni, poste a base dell'esclusione della FIS dalle aspettative sindacali, hanno comportato, nei riguardi della stessa, anche la mancata concessione dei permessi annuali retribuiti, e che sono stati ripartiti, ai sensi dell'articolo 1 comma 6, della legge n. 262 del 1991, con decreto del ministro pro-tempore della pubblica istruzione, emesso in data 30 agosto 1991.

In quest'ultimo decreto — inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione in data 8 febbraio 1991, ed a tutt'oggi non ancora restituito — si sostiene tra l'altro, che tra le ragioni che hanno determinato l'esclusione della FIS sono da comprendere quelle attinenti alla situazione di estrema incertezza relativamente all'esistenza stessa di tale organizzazione nella sua originaria costituzione, e quelle attinenti alla titolarità degli organi di rilevanza esterna come in proposito osservato dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri — dipartimento per la funzione pubblica — con nota n. 6886/6.25.9379 del 14 marzo 1991.

In ordine poi alla richiesta contenuta nel punto d) della interrogazione, si fa presente che l'elenco dei nominativi del personale della scuola « comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto », sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 262 del 1991, non appena saranno stati acquisiti tutti i dati richiesti ai competenti uffici.

Si osserva, infine, che il Ministero non è in grado di fornire chiarimenti in ordine all'ultimo punto dell'interrogazione tenuto conto che le richieste di esonero vengono effettuate dalle organizzazioni sindacali nominativamente e non sono suscettibili di interventi discrezionali da parte del Ministero medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MUSSOLINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

a circa due mesi dall'inizio dell'anno scolastico sono ancora molte le emergenze da risolvere in tantissime scuole di ogni livello in tutta Italia;

in particolare nelle provincie di Napoli e Caserta, proprio negli ultimi giorni, si sono manifestate in tutta la loro gravità numerose situazioni di degrado oramai insostenibili sia da parte degli studenti che dal corpo docente degli istituti interessati;

traspare il completo disinteresse delle autorità locali nei confronti della situazione e genitori e studenti hanno attuato civili manifestazioni di protesta in molte zone delle provincie di Napoli e Caserta, le quali però sinora non hanno sortito effetto alcuno —:

quali provvedimenti intenda adottare per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico;

quali misure intenda adottare per garantire almeno una dignitosa situazione igienico-sanitaria degli istituti, atteso che in alcuni di essi si sono manifestate situazioni che possono tranquillamente considerarsi da terzo mondo. (4-07807)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur fermamente interessato ad una adeguata e tempestiva soluzione dei problemi, ai quali fa riferimento l'interrogante, non può che adoperarsi presso i competenti enti locali, affinché siano adottate le necessarie iniziative atte a rimuovere lo stato di degrado in cui versano molti edifici scolastici della Campania, atteso che rientra nelle specifiche attribuzioni dei succitati enti ogni adempimento al riguardo.

In tal senso questo Ministero è più volte intervenuto, sia in sede di riunione dell'osservatorio permanente per l'edilizia scolastica, sia in sede di programmazione dei finanziamenti statali a favore degli enti locali, sia attraverso specifici interventi presso i prefetti e le autorità della regione Campania, per sollecitare gli enti obbligati a porre maggior impegno nella soluzione dei problemi attinenti alla manutenzione ed alla fornitura degli edifici scolastici.

Analoghe sollecitazioni alle amministrazioni comunali sono state rivolte dai provveditori agli studi interessati.

Secondo quanto riferito dal provveditore agli studi di Napoli, il comune di Napoli ha, di recente, adottato iniziative per la soluzione di detti problemi; una delibera dell'amministrazione comunale, infatti, ha previsto la costituzione di un dipartimento sociale che dovrà interessarsi di dette problematiche ed, inoltre, l'attribuzione ai capi di istituto di un fondo di circa 6 milioni per le piccole opere di manutenzione.

Si desidera, infine, assicurare che questa amministrazione continuerà a porre ogni impegno affinché ai problemi segnalati sia data al più presto adeguata soluzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

OLIVERIO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

la Calabria è considerata una delle regioni a più alto rischio sismico ed è stata colpita in passato da violenti terremoti, come nel 1638, 1783, 1854, 1905 e 1908;

il problema del terremoto deve trovare uno specifico e riconosciuto spazio informativo nella scuola, che è l'ambiente idoneo per realizzare le opportune iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;

l'Istituto Nazionale di Geofisica ha promosso, in via sperimentale, una importante e meritoria opera di sensibilizzazione nelle scuole medie della regione, che ha interessato più di cento istituti e coinvolto diverse migliaia di studenti;

l'attività educativa nel settore deve trovare un riconoscimento formale nella scuola, se possibile fin dalle prime classi della elementare —:

se non considerino necessario ed importante la divulgazione delle informazioni raccolte nelle scuole;

se non ritengano utile che un'iniziativa come quella promossa dall'ING venga riproposta negli anni a venire, attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali e con il concorso delle Prefetture e dei Provveditorati agli Studi;

se l'iniziativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica possa considerarsi un modello operativo valido anche per altri esperimenti futuri e quale impegno di spesa essa ha richiesto, tenuto conto che in più occasioni, a fronte di preoccupate valutazioni di ordine economico, è stata sottolineata « la accessibilità per le amministrazioni locali e gli organi scolastici a programmi di sensibilizzazione come quello realizzato in Calabria ». (4-05731)

RISPOSTA. — *L'Amministrazione scolastica ritiene sostanzialmente condivisibili le argomentazioni addotte, a sostegno delle iniziative, a suo tempo promosse dall'Istituto nazionale di geofisica, alla scopo di sensibilizzare gli studenti di molti istituti e scuole della Calabria alle tematiche attinenti ai terremoti.*

Al fine di cui trattasi, il suindicato istituto risulta aver sottoposto agli studenti, nel contesto di un ciclo di seminari tenuti sulla complessa tematica, un questionario contenente una serie di domande, volte a verificare il grado di conoscenza del fenomeno sismico e dei conseguenti rischi.

Riguardo alle informazioni acquisite con i questionari in parola, il dipartimento della protezione civile ha fatto presente che ne curerà la massima divulgazione, non appena l'istituto, promotore dell'iniziativa, avrà completato la pubblicazione del materiale raccolto.

Quanto, comunque, all'opportunità che iniziative analoghe vengano riproposte ed incrementate per il futuro, questa amministrazione, ove ne venisse richiesta, non farà certo mancare la propria collaborazione al dipartimento della protezione civile, nella cui attività di promozione e di coordinamento rientra, a norma delle disposizioni vigenti, l'organizzazione di azioni informative e preventive nello specifico settore, in particolare nelle zone del paese ad elevato rischio sismico.

All'intensificazione delle iniziative in parola — con il coinvolgimento di altre istituzioni scientifiche e dei competenti enti locali — si è dichiarato in effetti pienamente disponibile il suindicato dipartimento, nello spirito della legge n. 225 del 1992, che gli assegna in materia primari compiti di previsione e prevenzione.

Dal proprio canto, questa amministrazione sarebbe certamente agevolata nel prestare la necessaria collaborazione alle varie attività di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche di cui trattasi, ove l'Istituto nazionale di geofisica esaminasse l'opportunità di ammettere, nell'ambito della propria organizzazione, anche un rappresentante di questa medesima amministrazione, accanto a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, ripristinando in tal modo quel complesso di competenze che, prima della costituzione di tale dicastero, era assicurato dal rappresentante unico del Ministero della pubblica istruzione.

A prescindere, tuttavia, dalle effettive possibilità di ripetere, su vasta scala, le apprezzabili iniziative autonomamente assunte dal-

l'Istituto nazionale di geofisica e delle quali è cenno nell'interrogazione, si ritiene opportuno osservare che i vigenti programmi delle scuole primarie e secondarie, ed in particolare quelli relativi all'insegnamento delle scienze, non trascurano l'approfondimento di argomenti, quali quelli connessi ai principali fenomeni naturali ed alle cause che possono provocarli.

Si ricorda, inoltre, che i programmi introdotti negli istituti professionali con il DM del 24.4.1992, ed in particolare quelli del biennio iniziale, prevedono, tra le altre discipline comuni, la materia « Scienza della Terra » la quale contempla anche approfondimenti sul tema « Attività sismica e l'uomo ».

In aggiunta, ed al di là delle opportunità offerte dai citati programmi, pare peraltro opportuno evidenziare che specifiche iniziative possono essere assunte, soprattutto in quelle zone del territorio nazionale più esposte ai rischi sismici, direttamente dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito delle facoltà agli stessi riconosciute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, che prevede, tra l'altro, la possibilità di programmare ed attuare attività extrascolastiche ed interscolastiche, con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con gli enti locali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

OLIVO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso:

che nel corso del 1991 il ministro per il coordinamento della protezione civile ha avviato a realizzazione il programma di sorveglianza e controllo dei fenomeni sismici e vulcanici della Sicilia orientale, che fa parte di una serie di progetti approntati a cura del Dipartimento per le zone ad alto rischio, denominati « POSEIDON » ed è previsto dalla legge n. 195 del 1991;

che il programma comprende la realizzazione di un sistema di sorveglianza

costituito da reti di apparecchi di misura delle varie fenomenologie sismiche, di deformazione lenta e veloce del suolo, geochimiche e geofisiche. Le reti sono strettamente interconnesse, funzionanti 24 ore su 24 e collegate a osservatori dove risiede l'attività di coordinamento e controllo. Il complesso di monitoraggio è inoltre dotato di supporti telematici e di calcolo avanzati, di sensori della più recente generazione, di automatismi di calcolo, di terminali scientifici e di un adeguato numero di tecnici e ricercatori;

che il « POSEIDON » rappresenta il più moderno sistema di sorveglianza, caratterizzato da una completezza d'investigazione mai vista in Italia ed è in grado di fornire una « consulenza permanente » all'ingegneria della prevenzione e un corretto ed efficace approccio al problema arduo della previsione dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche;

che la realizzazione del POSEIDON SICILIA, il cui termine è previsto nei primissimi mesi del prossimo anno, è attualmente in fase avanzata di esecuzione, con un finanziamento, allo Stato, di 20 miliardi e la previsione di un adeguato ampliamento con ulteriori fondi per 48,7 miliardi;

che si è da tempo posto il problema, con le indicazioni e col più ampio consenso scientifico, che un vero programma di sorveglianza unitario e di ampio respiro territoriale debba comprendere l'intera zona dello Stretto di Messina e l'entroterra calabro, che ne fa geologicamente parte integrante;

che questo problema, a quanto risulta, è stato posto all'attenzione degli uffici tecnici del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del ministro per la protezione civile, che avrebbero predisposto l'iniziativa al riguardo, per una spesa di 26 miliardi di lire, come primo stralcio di un progetto organico già esistente presso il Dipartimento della protezione civile;

che l'estensione del Programma POSEIDON alla Calabria, la cui struttura

hardware simile al POSEIDON SICILIA, dovrebbe in particolare mirare ai seguenti obiettivi:

ulteriori approcci al problema della « previsione »;

il perseguimento di importanti risultati di « prevenzione sismica », quali la tempestività dei soccorsi e dei lavori urgenti, la ripresa equa e sicura delle condizioni di vita delle popolazioni colpite, il miglioramento della pianificazione dell'adeguamento sismico delle strutture e degli stessi piani d'emergenza delle prefetture, un decisivo accrescimento dell'informazione scolare e pubblica;

che per la realizzazione del progetto POSEIDON CALABRIA il fabbisogno finanziario è il seguente;

primo stralcio funzionale: lire 26 miliardi;

completamento: lire 25,6 miliardi;

per un totale di: lire 51,6 miliardi;

considerato che l'iniziativa è stata bloccata dalle dimissioni del Governo, se i nuovi ministri, interessati all'importante problema, non ritengano di dare ad esso urgente e prioritaria definizione. (4-02722)

RISPOSTA. — *La situazione di pericolosità sismica della regione Calabria era già all'attenzione di questo dipartimento anche prima del terremoto in Sicilia orientale del 13 dicembre 1990.*

Per la particolare importanza del problema sismico dell'Italia centro-meridionale, dal 1988 in poi il dipartimento, con l'aiuto degli istituti scientifici ad esso afferenti, ha curato la predisposizione, per eventuali realizzazioni che avrebbero potuto intraprendersi a seguito di disposizioni e finanziamenti ad hoc, di progetti preliminari di sistemi di monitoraggio indirizzati alla rilevazione e alla elaborazione dei dati relativi alle fenomenologie presenti nelle zone sismiche e vulcaniche di maggiore rilevanza del territorio nazionale.

A seguito del terremoto del 13 dicembre 1990, furono intraprese con immediatezza le

più opportune iniziative, ai sensi della legge n. 195, del 3 luglio 1991, per la realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica nonché di un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni in Sicilia orientale, denominato Poseidon. Contemporaneamente fu indirizzata al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una richiesta di finanziamento per un sistema del tipo Poseidon, esteso alla Calabria. Ciò per i palesi motivi di pericolosità sismica e anche per motivazioni di continuità geologica con la Sicilia orientale.

La richiesta, tuttavia, venendo a mancare l'accordo di programma tra più Ministeri, non sortì effetto positivo in quanto la richiesta stessa, tra l'altro, era inserita in un pacchetto di progetti di interesse sia della protezione civile, che di altre amministrazioni pubbliche.

È quanto mai opportuno far però notare che la recente legge n. 225 del 24 febbraio 1992, mentre colloca il dipartimento nel Servizio nazionale della protezione civile con peculiari compiti di coordinamento delle iniziative di previsione, prevenzione ed emergenza, nel contempo, all'articolo 12, comma 2, prevede che le regioni, nell'ampio quadro delle competenze in materia di protezione civile, provvedano ai piani di previsione e prevenzione.

In tale nuovo ambito legislativo la regione Calabria, in quanto territorio a rischio sismico, è in grado di svolgere titolarmente un ruolo primario di iniziative nel merito, che possano rientrare in una considerazione generale del problema a livello centrale, in un possibile quadro programmatico di azioni di prevenzione.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

PARLATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:*

nell'ottobre 1991 fu prodotto un esposto gerarchico relativo al liceo classico « Giovanni Scotti » di Ischia;

nell'esposto si denunciava come alcuni alunni avessero frequentato il ginnasio sino alla terzo liceo con successo assolutamente non meritato ma strettamente collegato al fatto che loro insegnanti erano stati i loro genitori i quali, per non rischiare i pericoli derivanti dal « perderli di vista », li avevano iscritti nelle loro classi, anziché in quelle parallele, con il *placet* del capo d'istituto;

dopo moltissimi mesi l'esposto non risulta aver avuto seguito alcuno, nemmeno in termini di sanzioni disciplinari nei confronti di tanti disinvolti docenti, sicché va maturando la presentazione di una denuncia alla autorità giudiziaria —:

quali sviluppi abbia avuto l'esposto di cui in premessa, stante anche il lungo tempo decorso. (4-03084)

RISPOSTA. — *Questo Ministero ha, in più occasioni, invitato gli organi periferici a vigilare al fine di evitare il verificarsi di situazioni quali quelle a cui fa riferimento l'interrogante, che potrebbero in qualche modo compromettere l'immagine delle istituzioni scolastiche.*

Occorre, tuttavia, precisare che tale esigenza è sorretta da ragioni di opportunità non essendo sancito da alcuna disposizione il divieto dei docenti di insegnare ai propri congiunti.

Per quanto riguarda in particolare il liceo classico Giovanni Scotti di Ischia il provveditore agli studi di Napoli ha fatto presente che nell'anno scolastico 1988/89 l'alunno Gaudio Dionigi ha frequentato la classe V-A nella quale il padre impartiva gli insegnamenti di latino e greco.

Un secondo caso ha riguardato l'allieva Del Monte Loreta, assegnata per sorteggio alla classe IV-A in cui il genitore insegnava matematica per 2 ore settimanali.

La medesima allieva nell'anno scolastico successivo è stata assegnata alla classe V-B su richiesta del padre.

Il medesimo provveditore ha anche precisato che con l'incremento delle iscrizioni ed il conseguente aumento delle classi presso l'istituto in parola l'assegnazione degli allievi alle varie sezioni avviene in modo più arti-

colato ed allo stato non sussistono circostanze di allievi imparentati con docenti di classe.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso quanto ha formato oggetto della risposta 3 gennaio 1991, protocollo ICS/1898 del Ministero dei lavori pubblici all'interrogazione 4-16248 del 24 ottobre 1989, concernente la « misteriosa » circostanza del violento impatto di un autocarro portacontainer, alto quattro metri, contro l'introdosso cavalcavia altezza metri 4,32 sull'autostrada Napoli-Pompei nel giugno 1989 — come mai gli accertamenti siano dopo anni ancora in corso, con il gravissimo pericolo — poi verificatosi — del prodursi di altri incidenti fin quando il « mistero » non venga svelato e se finalmente l'esito di tali accertamenti sia noto e quale esso sia.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-23320 del 21 febbraio 1991. (4-06307)

RISPOSTA. — *Il caso si riferisce a transiti di automezzi eccedenti i mt. 4 di altezza prescritti dalla legge 393, testo unico delle Norme sulla circolazione stradale.*

Il proprietario dell'automezzo non svolse presso la società concessionaria la prescritta pratica per transiti eccezionali, escludendo, in tal modo, la possibilità di controllo del percorso relativamente alla sagoma di ingombro.

L'intradosso del cavalcavia contro il quale si è verificato l'urto del carico trasportato, è esattamente mt. 4,32 dal piano stradale.

Si precisa, inoltre, che i caselli dell'autostrada Napoli-Salerno consentono, ovviamente, i passaggi superiori a mt. 4 ed addirittura fino a mt. 5.

Nell'ambito di tali variazioni di altezza, si manifesta la necessità di instaurare la pratica per transiti eccezionali e quindi si

accerta se il transito può essere autorizzato ovvero, in presenza di impedimenti, negato.

Si fa presente, altresì, che le altezze libere dei cavalcavia autostradali sono comunque restate invariate sin dall'epoca della costruzione in quanto i lavori di manutenzione del manto stradale sono sempre, ed in qualsiasi tratto, effettuati mediante scarificazione del manto preesistente.

Si fa, infine, presente che agli ingressi di ogni casello autostradale, sono installati cartelli segnalatori di divieto di ingresso o transiti in autostrada agli automezzi con carico o sagoma superiori ai 4 metri di altezza.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

PARLATO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:*

di quali elementi informativi di sponga in ordine alla attuale consistenza ed all'avvio a soluzione del gravissimo problema della fame in Somalia: e ciò anche ma non solo in relazione all'inquietante notizia secondo la quale (« La Repubblica » 15 gennaio 1993): « La mancanza di una autorità interna che faccia rispettare l'ordine ha indotto il comando delle forze militari americane di stanza nel paese a prendere il provvedimento di interrare l'immondizia prodotta dalle loro truppe. Questo per far cessare " la guerra dell'immondizia ", l'assalto della gente — soprattutto bambini — ai camion che scaricano i rifiuti americani. Ogni carico portato nei luoghi di raccolta scatena la popolazione in una caccia disperata a qualcosa che possa essere ancora commestibile e per questo i somali sono disposti a uccidere, armati di coltello o di pietre. Per porre fine a questo, d'ora in poi i rifiuti dei soldati Usa, saranno sotterrati in buche e non più lasciati a cielo aperto. Inoltre tutti i marine Usa hanno ricevuto dal comando un messaggio — una specie di " decalogo del buon marine " — nel quale si chiede di continuare a rispettare e aiutare la popolazione somala, non dimenticando che la loro è una missione umanitaria e non di guerra. »;

come si possa essere giunti a tanti giorni dallo sbarco, a simili gravi fatti che evidenziano serie carenze almeno quanto alla distribuzione se non all'entità degli aiuti di emergenza USA;

per quanto riflette quelli di provenienza italiana quale ne sia la quantità ed il criterio di distribuzione;

per quanto tempo e per quali quantità ulteriori si prevede che gli aiuti complessivamente provenienti dall'estero dovranno essere ancora inviati;

quali siano state prima dello sbarco e da questo a date correnti le morti per fame in Somalia. (4-09732)

RISPOSTA. — *Occorre tener presente che in Somalia, oltre ai danni incalcolabili prodotti dalla guerra civile in termini di vite umane e di distruzione di intere città, paesi e villaggi, si è verificato un totale annientamento di ogni struttura sociale. È da questa realtà che prendono avvio gli interventi italiani di cooperazione decisi per la Somalia e, in particolare, per la città di Mogadiscio. Tali interventi hanno sicuramente beneficiato della presenza del contingente militare internazionale che, migliorando le condizioni di sicurezza, ha consentito di riprendere con continuità le operazioni di assistenza.*

A Mogadiscio si sta procedendo alla riabilitazione ed alla riorganizzazione funzionale di due ospedali — il Forlanini ed il Benadir — e sono stati ultimati i lavori di riabilitazione di due centri nutrizionali che entreranno in funzione quanto prima.

Si è inoltre avviato un programma di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani nonché di ripristino della distribuzione di acqua potabile e di energia elettrica in città, dando priorità ai centri di interesse sociale.

Per le predette iniziative sono già stati stanziati 11 miliardi di lire, mentre si sta al momento studiando la possibilità di realizzare analoghi interventi in altre parti del Paese, attenendosi ad un criterio di rigoroso equilibrio nei confronti delle varie fazioni somale.

L'Italia ha inoltre risposto all'appello delle Nazioni Unite per la Somalia con un

contributo di 5,7 miliardi di lire all'UNICEF per l'acquisto, il trasporto e la distribuzione a Mogadiscio di generi di prima necessità e per altre iniziative di carattere umanitario, nonché con un contributo di 6 miliardi di lire a favore del CICR per l'acquisto, l'invio e la distribuzione di prodotti alimentari e sanitari.

Un contributo agli organismi internazionali pari a 30 milioni di dollari USA è stato inoltre offerto dal nostro paese a seguito dell'appello SEPHA in favore delle popolazioni somale. Nel quadro di tale offerta, in occasione di una mia recente missione presso le Nazioni Unite, ho annunciato, a nome del Governo italiano, un accordo con l'UNICEF per la concessione di un contributo, pari a 9 miliardi di lire, per interventi nel settore sanitario e della vaccinazione dei bambini somali, nonché un analogo accordo con l'UNDP, per un contributo di 3,6 miliardi di lire, per interventi di emergenza nel settore idrico e dell'igiene ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

PATARINO e MARENCO. — Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

da qualche giorno tutti gli ambienti politici, sociali ed economici di terra jonica sono in fermento a causa di un « progetto Anas » che escluderebbe completamente Taranto dal congiungimento fra dorsale autostradale calabrese e dorsale adriatica;

una tale « ipotesi di variante Anas », stravolgendo del tutto il progetto originario, intaccherebbe, come ha sostenuto lo stesso sindaco di Taranto nel suo incontro con il presidente della giunta regionale pugliese, lo sviluppo e la valorizzazione di tutti i comuni della fascia jonica occidentale calabro-pugliese e comprometterebbe la stessa funzione portuale di Taranto —:

se non ritengano di intervenire perché l'Anas si impegni a rispettare le condizioni e gli orientamenti a suo tempo stabiliti e da tutti concordati. (4-03742)

RISPOSTA. — L'ANAS ha in corso lo studio preliminare del congiungimento fra la dorsale autostradale calabrese e la dorsale adriatica.

In base ai contatti e alle indagini a tutt'oggi effettuate con le regioni interessate (Puglia, Lucania e Calabria) è scaturita l'opportunità di proseguire gli studi e le indagini previste lungo un corridoio che, partendo dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria in corrispondenza dello svincolo di Firmo, prosegue verso la piana di Sibari e, aggirando il sistema orografico del Pollino dal lato Jonico, si inserisca nell'ambito collinare lucano attraverso il Sinni e l'Agri fino al comune di Ferrandina.

Da qui si procederebbe verso la Puglia con due diversi itinerari: uno in direzione di Palagianello-Massafra Brindisi mentre l'altro si inserirebbe fra gli abitati di Matera ed Altamura per integrarsi poi con quello già previsto dall'ANAS verso Palo del Colle e Molfetta nell'ambito della grande viabilità di Bari.

Il ministro dei lavori pubblici: Merloni.

PATARINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

l'Italia è stata sempre ai primi posti per gli « aiuti umanitari » alla Somalia, specialmente durante la sanguinaria dittatura di Siad Barre;

molto spesso quegli aiuti in danaro, invece di servire a procurare generi alimentari per la popolazione affamata, venivano utilizzati per comperare armi che il dittatore usava anche contro la sua gente —:

se siano vere le notizie riportate dalla stampa, secondo le quali il Ministro degli esteri stia tuttora dispensando borse di studio ad ex gerarchi del regime di Barre. (4-09964)

RISPOSTA. — L'Italia ha sempre considerato la Somalia come paese di prioritaria importanza politica in ragione dei profondi

vincoli di amicizia che ci legano ad essa. Tale considerazione ha rappresentato la matrice comune delle diverse iniziative di cooperazione allo sviluppo intraprese in numerosi settori.

In particolare, si è ritenuto opportuno contribuire alla formazione di qualificati quadri somali, a diversi livelli, per concorrere ad assicurare il personale necessario per la gestione delle diverse attività economiche e sociali del Paese.

L'attuale situazione politico-militare della Somalia, sconvolta dalla guerra civile, ha reso ancora più opportuno portare avanti, almeno parzialmente, tali programmi in vista di una futura auspicabile ricostruzione del paese.

Si è pertanto deciso di assistere — attraverso la concessione di borse di studio straordinarie di breve durata — i docenti e gli assistenti fuoriusciti dell'università nazionale somala, che conducono ricerche nel quadro di un programma finalizzato al loro rientro in patria. Tali ricerche sono costantemente sottoposte a monitoraggio da parte della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni accademiche e scientifiche.

La condizione indispensabile per l'ottenimento delle borse è rappresentata dalla reale e comprovata appartenenza all'organico dell'università somala e dalla proposizione di convincenti motivazioni culturali e scientifiche in merito ai programmi da svolgere, senza distinzione di estrazione politica o di clan. In tal modo non ci si porrebbe in contrasto con il nuovo approccio politico inaugurato dalla visita del ministro Colombo nel settembre scorso, ispirato alla più assoluta equidistanza del nostro intervento, nell'ambito dell'azione dell'ONU, che da un lato si pone l'obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita attraverso adeguati aiuti umanitari e, dall'altro, vuole favorire un genuino processo di rivitalizzazione del dialogo politico e la normalizzazione del paese con il concorso di tutti i gruppi etnici e politici presenti nella società somala.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Montesano (SA) ha revocato, nei giorni scorsi, l'ordinanza con la quale aveva precedentemente sospeso i lavori del cantiere di realizzazione della centrale di pompaggio per il gas proveniente dall'Algeria e diretto al Nord e in Puglia per la Grecia; la motivazione di sospensione addotta dal sindaco riguardava la difformità del progetto dalla concessione;

detti lavori li sta realizzando la Snam in località Cessuta del citato comune;

nella nuova ordinanza di revoca veniva comunicato alla Snam che le opere realizzate in difformità sono sanabili ai sensi della legge n. 47/.... con un'oblazione di due milioni;

presumibilmente la Snam troverà conveniente magari l'oblazione e di conseguenza è molto probabile la ripresa dei lavori che troverà naturalmente d'accordo sindacalisti e operai, i quali si erano trovati nella ovvia condizione ricattatoria del licenziamento in massa;

la realizzazione di una stazione di quattro turbocompressori per introdurre pressione nelle condutture del metanodotto algerino significherà il rilascio nell'aria, attraverso le ciminiere alte 15 metri, di fumi ad una temperatura di 600 gradi contenenti anidride solforosa e carbonica, acido nitrico e altro, ovvero i tristi componenti delle « famose » piogge acide;

tutto ciò sottopone la zona del Vallo di Diano a grossi rischi ambientali, come pure a rischio sono i bacini idrici che forniscono acqua alle sorgenti di Tramutola in Basilicata, l'acquedotto del Vallo di Diano e la zona a ridosso del Parco del Sirino;

come reso noto dalla stessa Snam, i rumori della stazione di pompaggio sono previsti nella misura di 50 decibel, quando un centinaio di nuclei familiari rurali sono

inseditati in un raggio che va dai 100 ai 500 metri dalla centrale;

a oltre cinquecento metri dalla costruenda stazione c'è l'unico lago di tutta la provincia di Salerno, il lago di Cessuta, che pare non si sia mai prosciugato mentre quest'anno, vien fatto di pensare a seguito dei lavori in profondità operati dalla Snam, lo stesso si è prosciugato determinando ovviamente una notevole moria di pesci —;

dal Ministro dell'ambiente quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per la tutela e la salvaguardia ambientale dell'intero comprensorio del Vallo di Diano. (4-05407)

RISPOSTA. — *Il Ministero dell'ambiente sta seguendo con particolare attenzione le problematiche ambientali connesse con la realizzazione di un impianto di compressione di gas metano a Montesano (SA), in funzione del raddoppio del metanodotto proveniente dall'Algeria.*

Già in data 26 gennaio 1993, nel corso dell'ufficio di presidenza della Commissione ambiente del Senato, il dottor Clini, direttore generale del competente servizio del Ministero dell'ambiente, su richiesta del presidente, senatore Golfari, ha incontrato alcuni esponenti delle amministrazioni locali interessate. In tale sede sono stati affrontati gli aspetti più salienti di tali problematiche, quali l'inquinamento atmosferico, acustico e l'impatto idrogeologico con particolare riferimento ad un piccolo lago in prossimità dell'impianto, che si starebbe prosciugando a causa degli scavi fatti per la costruzione della stazione di compressione.

In quella sede nell'illustrare i criteri di adozione del provvedimento di autorizzazione alle emissioni ed immissioni, predisposto di concerto con i Ministeri della sanità e dell'industria, si è fatto presente che gli altri aspetti considerati rientrano tra le competenze amministrative degli enti locali tra cui, in particolare, la concessione edilizia per l'ampliamento degli impianti esistenti rilasciata dal comune di Montesano in data 28 novembre 1991. Si è, quindi evidenziata, la possibilità che il Ministero dell'ambiente si

facesse promotore di una apposita riunione presso il Ministero stesso, estesa alla SNAM, agli enti locali interessati ed al Servizio geologico nazionale.

Tale riunione, presieduta dal dottor Clini, si teneva il 10 febbraio u.s. con la partecipazione di:

i sindaci dei comuni di Montesano e di Tramutola;

il presidente della provincia di Salerno;

il rappresentante della comunità montana Vallo di Diano;

i sen. Innamorato e Pierri;

una rappresentanza del consiglio comunale di Montesano;

l'esperto designato dal comune di Montesano, professore Boenzi dell'università di Salerno;

il rappresentante del WWF Italia;

il rappresentante del comune di Montesano;

gli amministratori delegati della SNAM, accompagnati dai tecnici progettisti;

l'esperto della SNAM, professore Sini-scalco del Politecnico di Milano;

funzionari del Ministero dell'ambiente e del servizio geologico.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i problemi relativi all'idoneità del sito individuato dalla SNAM e le questioni attinenti ai rischi di contaminazione ambientale del bacino imbrifero, con particolare riferimento alle emissioni ed immissioni di ossidi di azoto connesse all'esercizio della stazione di compressione.

Si è preso atto di tutte le considerazioni svolte dagli intervenuti con particolare riferimento all'esigenza di una più attenta verifica sull'idoneità del sito manifestata dal Servizio geologico nazionale ed all'ipotesi, avanzata dal professore Boenzi, per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio sulla qualità delle acque e dell'aria, da avviarsi prima del completamento della stazione di compressione, al fine di certificare

lo stato attuale dell'ambiente quale riferimento per le analisi successive all'entrata in funzione dell'impianto.

Al riguardo la SNAM, nell'illustrare le procedure eseguite e le severe prescrizioni progettuali e di esercizio imposte dal Ministero dell'ambiente, ha manifestato la propria adesione al suddetto programma di monitoraggio. L'azienda ha sottolineato altresì il danno economico provocato dall'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori. Il sindaco di Montesano ha chiarito che gli effetti sospensivi dell'ordinanza dovevano ritenersi subordinati all'emanazione del decreto interministeriale ed alla definizione delle problematiche tecniche ancora non completamente definite.

In conclusione, si prospettava un'ipotesi di lavoro che tenesse conto delle diverse esigenze oltretutto dello stato delle procedure autorizzative secondo la vigente normativa e che si articola nei seguenti punti:

1) il Ministero dell'ambiente ha richiesto al servizio geologico di completare l'esame di idoneità del sito sulla base della documentazione esistente e di un sopralluogo, al quale dovranno presenziare le amministrazioni locali e la SNAM.

2) verrà istituito un sistema di monitoraggio, nella piana di Magorno, della qualità delle acque e dell'aria completato dall'osservazione delle condizioni meteorologiche. Il sistema sarà organizzato dagli istituti dello Stato (CNR, ENEA, istituto superiore di sanità), dall'università di Salerno, dal Politecnico di Milano con la collaborazione della SNAM. I protocolli tecnici relativi all'organizzazione del monitoraggio sono stati definiti ieri, 16 febbraio, presso il Ministero dell'ambiente;

3) la SNAM, previa intesa con il Ministero dell'ambiente e con il WWF, organizzerà presso la stazione un punto di osservazione dell'ambiente naturale per monitorare gli aspetti relativi alla flora ed alla fauna del sito a partire dall'attuale fase di costruzione della stazione;

4) il comune di Montesano, sulla base degli impegni precedentemente esposti e del decreto di autorizzazione dei ministri del-

l'ambiente, della sanità e dell'industria, si è impegnato a revocare l'ordinanza di sospensione dei lavori. Contestualmente la SNAM si è impegnata al proseguimento delle sole opere civili e meccaniche, rinviando l'acquisizione ed il montaggio dei turbocompressori ad una data successiva al parere del servizio geologico ed alla definizione del protocollo tecnico del monitoraggio nei termini concordati.

Il ministro dell'ambiente: Ripa di Meana.

POLI BORTONE. — Ai Ministri del turismo e spettacolo e per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere se non ritengano necessario, al fine di diffondere la conoscenza dei beni culturali, mettere delle insegne esplicative ai bordi delle autostrade per indicare monumenti e luoghi che gli automobilisti scorgono dall'autostrada stessa. (4-00229)

RISPOSTA. — La molteplicità delle occasioni di interesse turistico presenti ovunque nel nostro paese è entrata ben presto in conflitto con l'esigenza di limitare al massimo — per motivi inerenti alla sicurezza della circolazione e alla tutela del paesaggio — il numero dei cartelli in argomento.

L'iniziativa di una particolare cartellonistica a carattere turistico, avviata a suo tempo, in via puramente sperimentale, sul tratto Firenze-Roma dell'autostrada Milano-Napoli, è stata sospesa in seguito alle controindicazioni emerse in sede di attuazione dell'esperimento stesso.

Ciò ha necessariamente indotto a soprassedere all'iniziativa nonché ad ulteriori integrazioni di cartelli già installati.

Il Ministero dei beni culturali ed ambientali da parte sua ha reso noto di aver avviato a seguito di specifica richiesta della soc. Mirabilia un progetto di sistema informativo, denominato Mirabilia Italia, che consenta la visualizzazione, lungo la rete autostradale e la rete gestita dell'ANAS, di notizie a carattere turistico-culturale riguardanti località alternative e minori, d'intesa con le competenti soprintendenze e nel rispetto del-

l'articolo 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e previa indicazione delle modalità cui la predetta società dovrà tassativamente attenersi nella attuazione della iniziativa di che trattasi.

Il ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se risponde al vero che il presidente della Regione Puglia, Bellomo, abbia reiterato con decreto il commissariamento del consorzio per lo sviluppo dell'area industriale di Lecce;

le motivazioni di una decisione in palese contrasto con le attese di certezza amministrativa, di trasparenza e di legalità che provengono dai cittadini, oltre che in chiaro dispregio di quanti, come la interrogante, hanno da tempo chiesto lumi sulle vicende sconcertanti che hanno caratterizzato la gestione commissariale dell'ASI di Lecce (parcelle d'oro, convenzioni con privati ecc.);

infine, se non ritenga l'onorevole Presidente del Consiglio di voler invitare il presidente della Regione Puglia a revocare l'eventuale decreto consentendo all'ASI quella normalità di gestione che può provenire solo dalla elezione degli organismi, oggi pretestuosamente bloccata. (4-01847)

RISPOSTA. — *Sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni si fa presente quanto segue:*

a) *la giunta della regione Puglia ha nominato, in data 22 settembre 1992, il nuovo commissario straordinario dell'area di sviluppo industriale di Lecce;*

b) *successivamente, l'amministrazione provinciale di Lecce, competente a provvedere alle nomine di un numero di propri rappresentanti in seno agli organismi dell'ente, ha chiesto in proposito un rinvio;*

c) *l'assemblea generale è stata convocata il 10 e l'11 novembre con esito negativo, non essendo stato raggiunto il quorum prescritto e quindi riconvocata per dicembre;*

d) *considerata tale difficoltà procedurale è stato quindi richiesto uno specifico parere sulle norme dello statuto consortile ad un docente universitario, esperto in materia.*

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali:
Ciaurro.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso:

che per l'anno 1991 il Ministero dello sport, turismo e spettacolo ha erogato alla compagnia C.T.F.R. FO-RAME, Milano, la somma di lire 207 milioni 300 mila lire per lo spettacolo « Mistero Buffo » rappresentato al Teatro Nuovo di Milano dal 15 gennaio 1991 e lo spettacolo « Zitti, stiamo precipitando »! in scena a La Spezia, Teatro ASTRA, dal 21 novembre 1990;

che al Ministero stesso sono pervenuti i seguenti dati consuntivi: 115 rappresentazioni; 105.363 spettatori; entrate un miliardoquattrocentoottantamiloni;

che di « Mistero Buffo » è autore Dario Fo, la regia è di Dario Fo, gli interpreti sono Dario Fo e Franca Rame e dunque non si può pensare a spese eccessive per operatori, attori, allestimento, autori ecc.;

che, analogamente, per « Zitti, stiamo precipitando ! » è autore Dario Fo, regia di Dario Fo, scene di Dario Fo, costumi di Dario Fo, musiche di Dario Fo e Davide Rota —;

se rispondano al vero i dati forniti e attraverso quali riscontri direttivi possano essere verificati;

in virtù di quali valutazioni sia stato erogato un contributo di oltre 200 milioni per uno spettacolo che, dai dati ufficiali, risulta avere avuto entrate assolutamente

considerevoli (circa 1 miliardo e mezzo) per sole 115 rappresentazioni in un anno !;

se, per il futuro, non ritenga di voler più oculatamente erogare contributi, evitando di sovvenzionare compagnie che hanno entrate più che sufficienti in rapporto ai mezzi ed al personale impiegato. (4-07381)

RISPOSTA. — Come affermato nella interrogazione in esame, alla compagnia CTFR è stato assegnato per lo svolgimento di attività teatrale nella stagione teatrale 1990/91, sui fondi dell'esercizio finanziario 1991, un contributo di lire 270.300.000. Anche gli altri dati quantitativi riportati nella interrogazione, corrispondono a quelli indicati nella documentazione consuntiva, trasmessa dal soggetto beneficiario per la liquidazione del contributo.

In particolare, dai borderaux della SIAE si evincono gli spettacoli prodotti (Mistero Buffo e Zitti stiamo precipitando) il numero delle rappresentazioni (115) e degli spettatori (105.363). Entrate, per l'esattezza, per lire 1.483.270.844 sono indicate nel bilancio dell'iniziativa presentato a consuntivo.

Dalla documentazione trasmessa risulta, invece, che per la realizzazione dei due spettacoli, la società ha usufruito complessivamente delle prestazioni di 13 attori e di 8 tecnici.

In mancanza di una disciplina organica a livello legislativo, i criteri e le modalità di assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato a favore delle attività teatrali sono fissati annualmente con circolari ministeriali.

Il contributo in esame alla soc. CTFR è stato erogato alla stagione teatrale 1990/91, quale impresa teatrale ad iniziativa privata.

Per l'assegnazione e la successiva liquidazione del contributo, a differenza di quanto avviene per l'altra forma di intervento della sovvenzione, che non può accedere il pareggio del bilancio dell'iniziativa, sono irrilevanti gli utili come le perdite realizzate nello svolgimento dell'attività, essendo solo fissato il limite che l'ammontare globale del contributo non può eccedere il 50

per cento delle uscite complessive della iniziativa (articolo 4, lettera B, 15° comma).

L'ammissione della iniziativa teatrale ai benefici finanziari dipende da una valutazione discrezionale della validità artistica e della capacità organizzativa del programma presentato o dei risultati conseguiti.

Per detta valutazione l'amministrazione si avvale dell'ausilio delle commissioni consultive della prosa, previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948 n. 62 e composta, tra l'altro, da esperti del settore e da rappresentanti delle categorie, che sono chiamate ad esprimere un parere obbligatorio sulle proposte di assegnazione dei benefici finanziari ministeriali in favore delle attività teatrali di prosa.

Nel caso di specie le predette commissioni hanno espresso, all'unanimità, il parere favorevole alla concessione del contributo in esame.

Per la quantificazione del contributo sono, poi, in particolare presi in considerazione, gli oneri sociali ed i costi connessi alla realizzazione delle recite, secondo criteri e parametri preventivamente fissati dall'amministrazione.

A ciò si aggiunge una valutazione qualitativa dell'iniziativa, che può comportare l'aumento del contributo così determinato fino ad un massimo del 15 per cento del suo ammontare.

Nella documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione per la liquidazione del contributo, sono quindi, particolarmente documentati gli oneri sociali ed i costi connessi alla realizzazione delle recite, tramite l'invio rispettivamente delle liberatorie ENPALS e delle relative fatture.

Il ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

PUJIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le graduatorie per le supplenze nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, redatte dalle varie

istituzioni scolastiche a norma dell'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1989, n. 70, per il biennio 1989-1991, sono state ulteriormente prorogate per l'anno scolastico 1992-1993 con decreto ministeriale 30 ottobre 1992, n. 423, sulla base di dichiarate « difficoltà insorte nella interpretazione delle norme di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, causando grave malcontento e sconcerto, oltre che delusione, fra gli interessati, in danno delle istituzioni repubblicane, ivi compresi Governo e Parlamento, specie in un periodo in cui tali istituzioni repubblicane dovrebbero dimostrare maggiore attenzione verso i disoccupati e, nella fattispecie, verso gli aspiranti alle supplenze di insegnamento nei conservatori e nelle accademie —:

quali provvedimenti urgenti siano stati avviati o si intendano avviare, in tempi brevi ed utili, al fine di pervenire all'emanazione dell'ordinanza ministeriale relativa alla compilazione delle graduatorie triennali e nazionali, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-1994, per il conferimento delle supplenze di insegnamento nelle accademie e nei conservatori di musica e, quindi, per assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni preordinate sia alla compilazione di dette graduatorie e sia per l'avvio dell'anno scolastico 1993-1994, oltre che a dirimere le difficoltà insorte nell'interpretazione delle norme di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

stanti le predette difficoltà evidenziate nel decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, e l'ormai anacronistico articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 1993-1994 nei conservatori di musica e nelle accademie, iniziative che ad avviso dell'interrogante vanno finalizzate ai seguenti obbiettivi:

1) la presentazione (entro il 30 marzo) delle domande di supplenza an-

nuale o temporanea nei conservatori e nelle accademie al Ministro della pubblica istruzione, con indicazione, nella domanda, fino a tre conservatori od accademie presso cui l'interessato aspira alle supplenze (decreto-legge n. 317 del 1989, articolo 9, comma 9);

2) la composizione delle commissioni (e sottocommissioni), previste dal decreto-legge n. 317 del 1989, articolo 8, comma 7, per la formazione delle graduatorie triennali, a livello nazionale, degli aspiranti a supplenza annuale e temporanea;

3) la prefissazione di un termine ai sindacati nazionali di categoria per la designazione al ministro della pubblica istruzione dei nominativi tra i quali il Ministro provvederà a nominare i commissari delle commissioni, stabilendo che, trascorso indebitamente tale termine, il Ministro provvederà d'ufficio;

4) l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti per i titoli artistico-culturali e professionali e l'assegnazione di un punteggio massimo e complessivo di 40 punti per i titoli di studio (punti 30) e di servizio (punti 10), al fine di ripristinare un giusto e dovuto riconoscimento anche ai titoli di studio e di servizio che, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, sono sempre e comunque « artistici »;

5) l'inclusione nella graduatoria degli idonei sia degli aspiranti che riporteranno un punteggio di almeno 24 punti per i titoli artistico-professionali e culturali e sia degli aspiranti in possesso del titolo di studio attinente all'insegnamento richiesto (per le motivazioni riportate anche al punto 4), fermo restando che tali punteggi si sommano ai fini dell'interessato nella graduatoria richiesta;

6) il conferimento delle nomine, da parte del Ministro, per le supplenze annuali e temporanee sulla base delle graduatorie triennali e nazionali tenendo conto, ai fini del conferimento della supplenza annuale, delle priorità espresse dal-

l'interessato nella domanda con l'indicazione di non più di tre conservatori e accademie (articolo 8, comma 9, decreto-legge n. 317 del 1989) e lasciando ai direttori dei conservatori e delle accademie la possibilità di nominare per supplenze inferiori alla durata di trenta giorni e sulla base di domande che gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria a livello nazionale, presenteranno ai direttori di tali istituzioni scolastiche, preventivamente indicati nella domanda diretta al Ministro (articolo 8, comma 9, decreto-legge n. 317 del 1989). Tali aspiranti saranno inclusi nelle graduatorie d'istituto con il punteggio riportato nella graduatoria nazionale;

7) l'approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive nazionali, con decreto del Ministro, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* e, quindi, la possibilità all'interessato di produrre (entro 15 giorni) ricorso avverso l'esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie alla Commissione centrale ricorsi presso il Ministero della pubblica istruzione, che provvede, in via definitiva (entro quindici giorni);

8) i termini entro i quali il Ministro deve approvare e pubblicare le graduatorie provvisorie (entro il 30 maggio, cioè entro due mesi dalla data di presentazione delle domande) e delle graduatorie definitive (entro il 30 giugno, cioè entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande). (4-09070)

RISPOSTA. — *Le nuove ordinanze ministeriali per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica sono state già predisposte da questa amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 8 della legge 417/89 ed il parere interpretativo al riguardo espresso dal Consiglio di Stato.*

Detti provvedimenti saranno emanati appena il Consiglio nazionale della pubblica istruzione avrà espresso il previsto parere in merito alle tabelle di valutazione dei titoli.

Le disposizioni contenute nelle succitate ordinanze perseguono gli obiettivi indicati ai punti 1), 2), 3) dell'atto parlamentare in parola.

Quanto ai punti 4) e 5) della medesima interrogazione parlamentare, si ritiene opportuno far presente che l'assegnazione di non più di 15 punti per titoli di studio e di servizio è prevista dall'articolo 67 della legge 312/80; un eventuale diverso punteggio da attribuire a tali titoli non può, pertanto, che essere determinato nelle competenti sedi legislative.

In riferimento al punto 6), si precisa che la legge 417/89 pur prevedendo graduatorie nazionali non modifica la competenza dei direttori delle accademie e dei conservatori in materia di conferimento delle supplenze.

Conseguentemente, le nomine saranno effettuate dai predetti direttori sulla base delle graduatorie nazionali dalle quali saranno stralciate le graduatorie delle singole istituzioni in relazione alle preferenze espresse dagli aspiranti nel contesto delle domande.

In merito, infine, alle scansioni temporali delle operazioni di formazione delle graduatorie, si assicura che questo Ministero terrà nel debito conto le proposte formulate.

Il ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

LUIGI ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a qual punto si trovino le iniziative necessarie per la ricostruzione dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, fortemente danneggiato dal pauroso incidente provocato dalla caduta di un velivolo militare;

inoltre come mai non abbia provveduto a convalidare la richiesta del Consiglio di Istituto del Salvemini di costituirsi parte civile. Finora infatti il Ministero della pubblica istruzione ha dimostrato un notevole disinteresse in un problema così importante ed impegnativo;

premessi che occorre che siano poste in evidenza, attraverso un'attenta istruzione, tutte le responsabilità della tragedia, se non intenda prendere i necessari immediati contatti con il Preside dell'Istituto Salvemini Tibaldi quale legittimo interessato alla soluzione del problema. (4-07307)

RISPOSTA. — *L'istituto tecnico commerciale Salvemini di Casalecchio di Reno, fin dall'anno scolastico 1991/92 — ossia subito dopo il tragico incidente ricordato nell'interrogazione — ha trovato sistemazione in una nuova sede tempestivamente costruita e completata grazie al finanziamento straordinario di lire 11 miliardi, a suo tempo stanziati con appositi provvedimenti legislativi di cui si fece promotore questo Ministero.*

I pagamenti conseguenti al suddetto finanziamento — prelevati dal cap. 8864 del bilancio di questo Ministero — risultano essere stati effettuati, a favore dell'amministrazione provinciale di Bologna, con un mandato di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1991 e con un mandato di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1992.

Premesso pertanto che l'amministrazione scolastica, compatibilmente ai tempi tecnici indispensabili, si è proficuamente adoperata, affinché alla popolazione studentesca interessata fosse assicurata una nuova ed adeguata sede, si deve far presente che, nonostante ogni migliore predisposizione, non è stato possibile dare seguito alla richiesta di costituzione di parte civile, avanzata dal competente organo collegiale dell'istituto tecnico Salvemini.

Su tale richiesta, infatti, si è espressa negativamente l'avvocatura generale dello Stato, la quale non ha autorizzato l'avvocatura distrettuale di Bologna a rappresentare in giudizio l'istituto quale parte civile, in quanto la stessa Avvocatura si era già costituita in difesa della parte civilmente responsabile (Ministero della difesa); notizie in tal senso sono state fornite dalla presidenza del Consiglio di ministri, in riferimento ad un documento di sindacato ispettivo di analogo contenuto.

La stessa presidenza del Consiglio dei ministri ha, altresì, informato che, a tutti coloro che ne avevano avanzato richiesta, è stato offerto — a seguito degli accertamenti sanitari effettuati presso l'ospedale militare di Bologna — il risarcimento dei danni patrimoniali e morali; inoltre, interventi urgenti per cure mediche e terapie specialistiche sono stati assicurati per il tramite della prefettura di Bologna, con due successivi stanziamenti, rispettivamente di lire 200 milioni (in data 10 gennaio 1991) e di 100 milioni (in data 11 novembre 1992).

Quanto agli adempimenti di specifica competenza di questo Ministero, si fa presente che, nei confronti di 3 docenti dell'istituto, che ne avevano fatto richiesta, sono stati emessi, con ogni sollecitudine, altrettanti decreti di riconoscimento, come dipendente da causa di servizio, delle infermità contratte dagli interessati a causa dell'incidente aviatorio di cui trattasi.

Nell'intento poi di soddisfare, nei limiti del possibile, alcune esigenze didattiche dell'istituto, ho disposto, nei primi giorni dello scorso mese di novembre, l'accreditamento, a favore dello stesso, di un finanziamento di lire 42 milioni per il completamento del laboratorio linguistico.

Inoltre, allo scopo di consentire l'attribuzione di tangibili riconoscimenti a favore delle vittime dell'incidente in questione, mi sono personalmente attivata per l'approvazione — che ho seguito nelle varie fasi — di un apposito decreto-legge.

Tale decreto-legge, n. 511, del 30 dicembre 1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306, del 31 dicembre 1992), oltre a prevedere elargizioni in danaro a favore delle famiglie di tutti coloro che, con effetto dal 1° gennaio 1986, abbiano perso o perduto la vita, « per effetto di incidenti verificatisi nel corso di attività operative ed addestrative svolte dalle forze armate nell'adempimento di compiti assegnati... », consente a coloro che a causa di tali incidenti abbiano riportato un'invalidità permanente nonché al coniuge superstite ed ai figli delle persone decedute a seguito degli stessi incidenti, di beneficiare del diritto alle assunzioni, presso amministrazioni pubbliche e private, secondo le disposizioni delle leggi n. 482 del 1968 e n. 285 del 1977 e successive modificazioni.

Fermo restando, ad ogni modo, che la tutela dei diritti e degli interessi delle parti danneggiate avrà modo di essere esercitata nelle competenti sedi penali e civili, si osserva che per l'accertamento delle responsabilità risultano essere tuttora in corso un'inchiesta della magistratura ordinaria ed un'altra del Ministero della difesa.

In merito all'ultimo punto dell'interrogazione, devo poi far presente che, nel contesto dei provvedimenti sin qui attuati, i contatti con il preside dell'istituto e con le altre autorità, a vario titolo interessate al problema, non sono stati mai trascurati né dal

provveditore agli studi di Bologna, né da me personalmente, che continuo a seguire con la massima attenzione le conseguenze derivate dal tragico incidente, nella ricerca di ogni ulteriore, utile iniziativa che possa giovare alla soluzione dei problemi tuttora in sospeso.

Di tali problemi ho avuto, tra l'altro, modo di parlare anche con i familiari dei ragazzi della comunità di Casalecchio di Reno, che ho incontrato presso il Ministero nello scorso mese di novembre.

Infine, in occasione della commemorazione del luttuoso evento, tenutasi lo scorso 5 dicembre in Casalecchio di Reno ed in Monteveglio ed alla quale ho partecipato, ho ricevuto, tra le altre varie delegazioni, anche i rappresentanti dei familiari delle vittime ai quali, nel rinnovare la mia personale solidarietà insieme a quella di tutto il mondo della scuola, ho espresso l'impegno ad adoperarmi, in seno al Governo, affinché alle legittime istanze delle parti lese siano date concrete ed adeguate risposte.

Il ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SANGIORGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la signora Mastropaolo Vittoria nata a Milano il 10 marzo 1917 è stata collocata a riposo dal Conservatorio di Musica « Giuseppe Verdi » di Milano per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1987 ed è ancora in attesa della liquidazione della pensione, senza aver neppure ricevuto un trattamento provvisorio;

la signora Mastropaolo, prima di essere assunta come dipendente statale (dove ha operato per 13 anni) ha prestato servizio per circa 2 anni con iscrizione ENPALS e per circa 8 anni, di cui 6 anni validi ai fini pensionistici perché gli altri 2 anni coincidono con il servizio svolto presso la scuola media statale, con iscrizione CPDEL;

la ricongiunzione ed il riscatto dei contributi ENPALS è stata chiesta al Ministero della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1983 tramite il Conservatorio di

Milano; l'ENPALS, in data 19 marzo 1987 protocollo n. 1672/P. A. L. 29 ha trasmesso al Ministero della pubblica istruzione la comunicazione dei periodi assicurativi;

per quanto concerne il servizio CPDEL — la cui domanda di ricongiunzione è stata fatta nel 1986 — il Ministero della pubblica istruzione ha inoltrato richiesta per accertare la detta posizione previdenziale il 16 maggio 1988;

dopo vari solleciti, l'interessata si è recata personalmente a Roma nel marzo del 1990 ed alla CPDEL le è stata consegnata fotocopia autenticata del mandato n. 42 spedito il 19 gennaio 1990, commutato in quietanza di entrata a favore del tesoro dello Stato n. 10559, Capo X, capitolo 5549 in data 8 febbraio 1990; tale fotocopia è stata personalmente consegnata al Ministero;

dopo numerosi solleciti il direttore del conservatorio ha risposto che, non avendo ricevuto chiarimenti dal Ministero del tesoro, la signora Mastropaolo non ha anzianità utile al trattamento di pensione —:

se non ritenga scandaloso che a 5 anni di distanza non sia ancora stato definito alcun trattamento pensionistico nemmeno provvisorio;

se non intenda disporre una pronta definizione della pratica in oggetto.

(4-04009)

RISPOSTA. — *Il Ministero, preoccupato per la situazione in cui è venuta a trovarsi la professoressa, signora Vittoria Mastropaolo, ha dato incarico ai propri competenti uffici (ispettorato per l'istruzione artistica e conservatorio di musica di Milano) di compiere ogni accertamento in merito alla mancata definizione, a favore della predetta, del trattamento di quiescenza.*

Da tali accertamenti è risultato che la predetta signora, alla data del collocamento a riposo avvenuto il 1° ottobre 1987, aveva maturato, nella sua qualità di insegnante, un'anzianità di servizio di anni 13, non sufficiente ad assicurarle il diritto ad un qualsiasi trattamento di pensione, diritto che sarebbe potuto nascere solo attraverso la

valutazione di altri servizi utili, di cui all'epoca non risultava, tuttavia, avvenuta la prevista ricongiunzione.

Riguardo a tale ricongiunzione, si fa presente che per quella concernente il servizio con iscrizione all'ENPALS — prestato per un totale di anni 1, mesi 5 e giorni 16 — il conservatorio di musica di Milano, espletati i necessari adempimenti, ha proceduto di recente alla predisposizione del relativo decreto, che sarà inviato agli organi di controllo, con ogni sollecitudine, non appena l'interessata avrà dato, come previsto dalla vigente normativa, la sua accettazione all'esito della pratica. Per quanto riguarda, invece, la ricongiunzione del servizio prestato dall'interessata con iscrizione alla CPDEL, dal fascicolo previdenziale, presso l'ispettorato per l'istruzione artistica, è risultato che la professoressa Mastropaolo, contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione, non ha consegnato allo stesso ispettorato la « fotocopia autenticata del mandato n. 42 spedito il 19 gennaio 1990 », ma solo la fotocopia, non autenticata, della comunicazione del Ministero del tesoro — direzione generale degli istituti di previdenza.

Al fine, comunque, di consentire al conservatorio di musica di Milano la sollecita emissione del provvedimento di ricongiunzione relativo al servizio di cui trattasi, il succitato ispettorato ha già richiesto direttamente al Ministero del tesoro, con raccomandata n. 700, del 9 febbraio 1993, la copia autentica del mandato n. 42 emesso l'8 gennaio 1990 per un importo di lire 1.879.560.

Si assicura, ad ogni modo, che il Ministero, nella consapevolezza del disagio sin qui subito dall'interessata, resta impegnato ad adoperarsi per una sollecita definizione della questione.

Il ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SCALIA e LECCESE. — Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Diso (LE) intende avvantaggiarsi dei contributi previsti dalla legge n. 47 del 1985, relativa

al recupero del territorio, per intervenire con pesanti cementificazioni in località Marina di Marittima;

la motivazione addotta è la costruzione di adeguati pozzi neri per le case che si trovano sulla costa, case abusive sanate dai vari condoni;

per poter realizzare tale progetto bisogna operare uno sbancamento della roccia sul confine tra demanio e proprietà privata a circa 30 metri di distanza dal mare;

il progetto dell'amministrazione comunale di Diso è di creare un camminamento in cemento su questo tratto di costa, a proseguimento dello scempio già attuato nel vicino paesino di Andrano Marittimo —;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno adoperarsi affinché una nuova inutile e dannosa colata di cemento distrugga in modo irreparabile parte delle nostre zone costiere ancora integre.

(4-06198)

RISPOSTA. — Giova innanzitutto precisare che la materia oggetto dell'interrogazione è di stretta competenza dell'amministrazione comunale di Diso cui, pertanto, sono stati richiesti gli elementi d'informazione che ora si espongono.

Le opere edilizie in questione fanno parte del piano di risanamento e recupero del territorio, previsto dall'articolo 29 della legge n. 47, del 28 febbraio 1985 (norme in materia di controllo dell'assetto urbanistico, recupero e sanatoria) e disciplinato, per la regione Puglia, della legge n. 40/1986: sono finalizzate alla conservazione del patrimonio edilizio di chi ha costruito abusivamente ed ha presentato istanza di condono.

In tale piano sono programmati interventi sia di manutenzione ordinaria delle case abusive, sia di realizzazione di pubbliche infrastrutture (uffici pubblici, edifici per il culto, percorsi pedonali, parcheggi etc.), da cui è escluso l'uso di cemento: verrà infatti utilizzato materiale idoneo a mantenere inalterato lo stato dei luoghi quale la pietra locale.

L'amministrazione comunale assicura che non ci saranno cementificazioni né

sbancamenti di roccia; su tale circostanza il comune di Diso sottolinea come le località salentine abbondino di pietra locale reperibile anche in superficie o comunque da cave regolarmente autorizzate.

Quanto ai pozzi neri, non ne è prevista la costruzione di nuovi ma unicamente l'obbligo di adeguamento, a carico dei costruttori abusivi, di quelli già esistenti, a norme tecniche che garantiscano la tenuta stagna, escludendo così la possibilità di inquinamento sia del mare che della falda acquifera.

Infine l'amministrazione comunale ha precisato che in data 28 ottobre 1992 è stato approvato il piano di recupero di che trattasi.

La situazione, così come appare dalle informazioni acquisite presso l'amministrazione comunale di Diso, non sembra destare particolare preoccupazione e non si ravvisano, allo stato, gli estremi per l'adozione di provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente. Si ribadisce, comunque, che una politica di condoni in materia edilizia ed urbanistica, pur giustificata, determina conseguenze non recuperabili sul territorio in quanto, al preferibile ripristino delle condizioni dei luoghi allo stato preesistente agli abusi, si limita a sostituire, come nel caso che qui si tratta, una serie di interventi diretti solo a ridurre in parte gli effetti negativi sul piano ambientale.

Il ministro dell'ambiente: Ripa di Meana.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se siano noti al Governo i continui abusi e la disparità di trattamento che avvengono in Italia negli esami di abilitazione all'insegnamento musicale e nei concorsi ordinari a cattedre nelle scuole medie inferiori. Nelle prove che sono state effettuate anche nel concorso attualmente in atto, presso la scuola media Puecher via Castellino da Castello di Milano, ove siede la prima sottocommissione dell'attuale prova, a seconda dei giorni era possibile trovare commissari che facevano una fretta incredibile ai candidati che li interrompesero nella prova, che parlassero tra loro

*mentre il candidato eseguiva spartiti musicali o cantava il pezzo; ad alcuni non venne nemmeno concesso di esaminare preventivamente, anche per pochi minuti, lo spartito da cantare; ad altri venne invece e giustamente concessa questa possibilità, peraltro più che doverosa. Le valutazioni sono state quindi, oltre che cervelotiche, anche non rispondenti a un minimo di criteri uniformi e costanti per la prova. Inoltre quella sottocommissione pretese le prove senza consentire a nessuno di assistervi, eppure le prove d'esame, come quelle di tutti gli esami, dovrebbero essere pubbliche, per quel generalizzato e comune controllo che proprio la presenza del *quisque de populo* comporta;*

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti giudiziari anche penali e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento, il controllo e la doverosa repressione delle responsabilità contabili conseguenti, le evidenti omissioni e gli abusi da parte dei commissari, che pure sono pubblici funzionari.

(4-01126)

RISPOSTA. — Il comportamento adottato dalla prima commissione, operante presso la scuola media statale Puecher di Milano, negli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento dell'educazione musicale è stato oggetto di dettagliata relazione da parte della medesima commissione d'esame.

Il collegio in parola ha confutato con ampie argomentazioni, la censura riguardante la disparità di trattamento riservata ai candidati durante lo svolgimento delle prove d'esame e precisato in merito alla esclusione del pubblico dalle prove pratiche che tale determinazione è stata assunta — in conformità delle disposizioni vigenti in materia — per consentire la massima concentrazione e serenità dei candidati durante lo svolgimento delle prove medesime.

Allo scopo, tuttavia, di accertare la reale portata dei fatti, ai quali fa riferimento l'interrogante, è stata disposta visita ispettiva.

Si desidera, infine, assicurare che, ove dovessero essere rilevate irregolarità di sorta,

questa amministrazione non mancherà di adottare i necessari provvedimenti.

Il ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'interno, dell'ambiente, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

per quale motivo a tre anni di distanza, ormai, dalla fine della concessione al comune di Piacenza dell'area sita in Piacenza in zona denominata Galleana, vale a dire del parco omonimo, la concessione non sia più stata rinnovata. Il comune di Piacenza, di fatto, gestisce ancora tale complesso, ma non può provvedere alla necessaria utilizzazione a favore della cittadinanza con la dotazione di normali, indispensabili minimi servizi, che non possono certo essere progettati e posti in opera, nella attuale situazione precaria di disponibilità di fatto;

se sia noto al Governo che questa omissione da parte delle autorità e uffici competenti impedisce di poter utilizzare anche progetti e iniziative di privati che sarebbero disposti e disponibili a fare donazione alla città e ai suoi cittadini, specialmente perché i naturali fruitori del parco sarebbero soprattutto bambini ed anziani.

Per sapere se in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti anche al fine di accertare, perseguire e reprimere le responsabilità contabili, sempre conseguenti gli abusi e le omissioni, anche nei doverosi controlli, di funzionari pubblici siano essi di carriera o onorari. (4-02314)

RISPOSTA. — *Sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:*

a) *dovendo gli alloggi in questione essere ceduti in proprietà all'amministrazione militare, non sussiste il presupposto*

per un intervento del Ministero della difesa affinché sia rivista la convenzione di locazione tra il comune di Piacenza e il Ministero medesimo, convenzione che comunque, parrebbe scaduta.

b) *secondo accordi intervenuti sin dal 1981 gli alloggi di cui trattasi erano destinati alla permuta con il Parco della Galleana, mentre la locazione degli alloggi stessi era prevista come misura temporanea in attesa di pervenire alla prevista permuta;*

c) *tale situazione temporanea si è invece protratta per oltre dieci anni senza che il comune di Piacenza (al quale parrebbe imputabile il ritardo) sia addivenuto alla permuta inizialmente concordata.*

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Ciaurro.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

come mai non abbia ancora avuto esito e definizione una pratica di pensione di guerra proposta da Milza Giuseppe, nato a Vigolzone il 9 settembre 1932 residente in frazione Chiappeto di Ferriere, per esiti di ferite e lesioni. La domanda è stata proposta da anni ma nessuna notizia e riscontro è stato dato o, comunque, ricevuto dall'interessato;

se, in merito siano in atto indagini o inchieste amministrative, procedimenti giudiziari e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e doverosamente reprimere le responsabilità contabili sempre conseguenti abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo, addebitabili o addebitati a pubblici funzionari siano essi di carriera o onorari. (4-08825)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione in oggetto, concernente la pratica di pensione di guerra relativa al signor Giuseppe Milza, nato a Vigolzone il 9 settembre 1932, residente in frazione Chiappeto di*

Ferriere, si fa presente che non vi sono ulteriori notizie da comunicare oltre quelle già fornite con nota n. D/310 del 30 ottobre 1992, relative all'interrogazione n. 4-04648 di analogo contenuto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

TERZI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'istruzione è alla base di ogni vera professionalità;

le scuole sono strutturate e programmate in modo diverso nei singoli Stati membri;

il dare a tutti i membri della Comunità europea le stesse possibilità di lavoro, in ogni singolo Stato, è un dovere assunto dalla Comunità stessa e in particolare da questo Stato;

la libera circolazione delle persone è spesso vanificata da una sperequazione dei livelli di istruzione personale, in quanto i titoli di studio solo apparentemente risultano equipollenti —;

rispetto all'attuale situazione scolastica europea:

sino a che livello le normative per la concessione dei diplomi negli Stati comunitari siano le stesse sotto il profilo di una effettiva uguaglianza;

se sia stata considerata l'ipotesi di unificare le normative per la concessione dei diplomi negli Stati comunitari, in modo tale che gli studenti possano conseguire gli stessi diplomi per ogni ordine e grado;

se sia stata considerata l'ipotesi che i programmi delle discipline più qualificanti di ogni singolo corso di studi siano unificati;

se sia stata considerata l'ipotesi di permettere agli studenti di frequentare istituti di pari grado in paesi diversi. Ciò permetterebbe, oltre all'apprendimento di lingue diverse di vivere in unità scolastiche diversificate e utilizzare differenti metodiche di apprendimento;

se sia stata considerata l'ipotesi che gli esami finali, tesi all'ottenimento del diploma di scuola superiore, di laurea breve e di diploma di laurea, siano svolti secondo le stesse normative per ottenere una effettiva uguaglianza dei diplomi stessi. (4-06652)

RISPOSTA. — La cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione trova il suo limite giuridico nella assenza, nei trattati istitutivi della comunità Europea, di una comune politica dell'istruzione.

Il Trattato di Roma, in particolare, avendo privilegiato gli aspetti relativi all'integrazione economica, ha circoscritto l'azione in campo educativo al solo settore della formazione professionale — disciplinandolo con l'articolo 128 — il quale è comunque uno strumento della politica sociale a supporto di altre misure previste per realizzare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti.

L'esigenza di un inserimento dell'istruzione nei Trattati comunitari è stata accolta nel Trattato di Maastricht con la previsione degli articoli specificamente destinati all'istruzione e alla formazione.

La cooperazione tra gli Stati membri in materia è stata e sarà comunque ispirata ai seguenti principi:

rispetto della autonomia dei diversi sistemi educativi e delle culture ad essi sottese;

carattere sussidiario della azioni comunitarie le quali devono conferire valore aggiunto ai programmi nazionali e non sostituirsi ad essi.

Per il settore istruzione non è quindi prevista né l'armonizzazione né tantomeno, l'integrazione delle singole legislazioni nazionali.

L'azione della comunità viene indirizzata in particolare:

a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

a promuovere la cooperazione tra istituti d'insegnamento;

a sviluppare lo scambio di informazione sulle esperienze e sui problemi relativi ai sistemi di istruzione degli Stati membri;

a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori delle attività socioeducative;

a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

Una maggiore puntualizzazione dell'azione comunitaria è prevista in materia di formazione professionale per la quale, se per un verso non si parla più di politica comune, dall'altro si apre un vasto campo di possibili interventi diretti a:

promuovere una formazione professionale iniziale e continua in adeguamento alle trasformazioni industriali e al fine si facilitare l'inserimento nel mondo produttivo, la mobilità e il reinserimento lavorativo;

favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione;

stimolare la cooperazione tra gli istituti di insegnamento, di formazione professionale e le imprese;

sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi relativi ai sistemi di formazione degli Stati membri.

Con Maastricht si può dire che da un lato il ruolo della comunità in materia di formazione viene ampliato, includendo anche l'istruzione e dall'altro viene delimitato definendo i punti della sua azione.

Ciò premesso ne deriva che allo stato attuale non si rende possibile procedere ad una qualsiasi forma di unificazione sia della normativa degli esami finali di maturità e relativa concessione dei diplomi, che dei programmi scolastici.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità per gli studenti di frequentare istituti in paesi diversi si fa presente che esistono molteplici iniziative comunitarie quali i progetti Petra ed Eurotecnet, ai quali partecipano, ovviamente, anche istituti scolastici italiani con programmi di formazione comune e relativi scambi di giovani.

Il ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada Ubiale-Clanezzo (in provincia di Bergamo) è in costante pericolo per la caduta di massi dalla roccia e di frane;

da almeno cinque anni gli abitanti della zona segnalano le situazioni alle autorità competenti senza alcun esito;

lunedì 17 dicembre è stato apposto un cartello all'uscita di Clanezzo nel quale si segnala il divieto di transito sino ad Ubiale;

tale divieto di fatto impedisce di raggiungere la frazione Bondo dove pur sorge un laboratorio artigiano che dà lavoro a un certo numero di persone —:

se il Ministro, di concerto con le autorità locali e con il genio civile e la prefettura, intenda attuare un deciso intervento perché siano eseguiti gli indispensabili lavori di sostegno, al fine di evitare possibili nuove frane e cadute di massi estremamente pericolose per chi è costretto a utilizzare la strada per recarsi al lavoro. (4-02036)

RISPOSTA. — *La strada che collega Ubiale Clanezzo alla frazione di Clanezzo attraversando la località Bondo, è stata realizzata nell'ultimo decennio in parte ex novo ed in parte allargando un vecchio tratturo. La spesa sostenuta, a totale carico del comune, è stata di lire 1.270 milioni per un tratto di strada pari a 3 Km.*

Sull'intero tracciato restano da eseguire tutte le opere di completamento quali:

Raccolta e convogliamento acque, protezione a valle con sicurvia, muri di controripa a monte, asfaltatura.

In presenza di tale situazione e mancando i muri di controripa a monte, si sono verificati negli ultimi tempi, ed in occasione di copiose precipitazioni, alcuni smottamenti, alla sistemazione dei quali l'amministrazione ha provveduto in parte con mezzi propri e in parte con contributo regionale ai sensi delle leggi regionali n. 39 e n. 58, e con il pronto intervento del genio civile.

Di notevole consistenza e di grossa entità finanziaria risultano essere gli ulteriori in-

terventi da eseguire, così come è notevole la spesa che si sostiene attualmente per la manutenzione del fondo viabile.

L'amministrazione comunale, non potendo accedere a mutui, per disposizione di legge, ha inoltrato richiesta alla regione Lombardia, sulla base della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 senza ottenere alcun contributo.

Tuttavia nel bilancio comunale per il 1993, è stata prevista una spesa di lire 110 milioni per interventi urgenti al fine di eliminare la pericolosità di alcuni tratti della strada in oggetto, da finanziare con mutuo da assumere presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato del ricorso inoltrato il 27 agosto 1987, numero di protocollo 00176/RIGE, alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari dal signor Bergonzi Luigi, nato il 2 novembre 1921 ad Alemanno San Bartolomeo (Bergamo), avverso la deliberazione negativa n. 11766 del 24 maggio 1985 emessa dalla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti. (4-09184)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, si comunica che quest'ufficio è venuto a trovarsi nell'impossibilità di ultimare la procedura di rito per la definizione del ricorso amministrativo n. 00176/K.Z. relativo al signor Bergonzi Luigi entro il termine biennale previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge n. 656 del 6 ottobre 1986.

Si fa presente, comunque, che l'interessato, ove lo ritenga opportuno, potrà esperire ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti, ai sensi del quarto comma del già citato articolo 10 della legge n. 656/86 con le procedure e le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

VENDOLA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il ragazzo Carnicella Mario, nato a Terlizzi il 1° aprile 1977, e ivi residente in Via Alcide de Casperi 79, affetto da sindrome di Down (mongolismo), avendo già frequentato con notevole profitto i corsi regolari di scuola media inferiore, nell'anno scolastico '92/'93 si è iscritto al 1° anno dell'« Istituto Professionale Statale per i servizi commerciali e turistici » sito in Via Andria, 38 nella città di Corato (Bari), a 15 Km. da Terlizzi;

l'impatto tra il Carnicella, la sua famiglia, e il personale dirigente della scuola è stato fin dal primo momento conflittuale, fino al punto da creare uno stato di disagio permanente in una famiglia « colpevole » di aver affrontato il problema dell'*handicap* senza soggezioni di sorta e senza sensi di colpa; si segnala, fra l'altro, che Mario Carnicella è seguito con cura e competenza da tutto il nucleo familiare, da amici, da insegnanti ed è sotto periodico controllo da un neurologo e da uno psicologo di chiara fama;

nella fattispecie, il primo conflitto tra la famiglia Carnicella e il Preside, professor Luciano Tondai, si è verificato a proposito della scelta da compiere sull'indirizzo scolastico: il Preside contestava, con argomentazioni in palese violazione non solo delle vigenti norme ma anche di una sia pur minima sensibilità educativa, la scelta del programma « Progetto '92 », un indirizzo di tipo sperimentale, fondato sull'interazione tra materie teoriche e applicazioni pratiche e manuali.

la scelta del programma sperimentale era stata fortemente consigliata da un gran numero di esperti, consultati in merito: una scelta peraltro confortata dalla legge 104 del 17 febbraio 1992, che, al primo comma, lettera « e », prevede l'inserimento di alunni in difficoltà in classi sperimentali. Viceversa, il Preside ha cercato in tutti i modi di ostacolare tale scelta, mostrandosi dapprima infastidito per le ragioni che la famiglia Carnicella esprimeva con cognizione di causa e con passione, poi giungendo a negare la possibilità

di colloqui diretti e pertanto invitando i Carnicella a comunicare solo per via epistolare;

la determinazione dei Carnicella riuscì a spuntarla e il ragazzo fu iscritto al corso sperimentale. Ma da quel momento in poi i pregiudizi negativi del Preside e di parte del corpo insegnante si sono esercitati con autentico accanimento nei confronti di Mario Carnicella, cioè di un ragazzo già provato dalle difficoltà dell'adolescenza e dalla progressiva scoperta del significato sociale del suo *handicap*;

pare incredibile che il Preside, in spregio della legge, già all'inizio dell'anno scolastico paventi un esito di bocciatura per il Mario Carnicella. Pare assurdo che non sia mai stato costruito un piano educativo individualizzato;

emblema di tale consolidata situazione discriminatoria è stata per lungo tempo l'ubicazione del banco scolastico di Mario Carnicella, vicino alla cattedra degli insegnanti e dunque separato dai banchi dei compagni di scuola;

i metodi arroganti e autoritari del suddetto Preside non sono mai stati stigmatizzati da alcun provvedimento —;

quali provvedimenti urgenti si intendano assumere per ripristinare la legge e difendere i diritti costituzionali di Mario Carnicella e della sua famiglia. (4-10001)

RISPOSTA. — *Il Ministero — istituzionalmente impegnato ad assicurare anche nelle scuole d'istruzione secondaria superiore l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap — ha immediatamente preso nella dovuta considerazione il caso dell'alunno Mario Carcinella al quale si riferisce l'interrogazione medesima.*

Infatti, al fine di accertare se e quali cause rendano disagevole l'inserimento del suddetto alunno nel corso sperimentale, in atto presso l'istituto professionale per i servizi commerciali e turistici di Corato, è stato immediatamente disposto, a cura della competente direzione generale di questo Ministero, l'invio in loco di un ispettore tecnico.

A conclusione dell'ispezione, e sulla base delle risultanze che ne scaturiranno, non si

mancherà di adottare, con ogni possibile sollecitudine, le determinazioni che saranno ritenute necessarie e di darne immediata comunicazione all'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

VITI, CAFARELLI, TASSONE, ALOISE, BIAFORA e NAPOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

da tempo sono in corso approfondimenti, verifiche, contratti fra i maggiori enti locali e fra enti locali, regioni ed ANAS finalizzati a definire il tracciato più funzionale dell'autostrada Jonica (già definita impropriamente Taranto-Sibari, individuandovi i terminali ideali del collegamento richiesto a completamento dell'anello autostradale nazionale);

la regione Basilicata, che è la regione maggiormente interessata al tracciato, ha a suo tempo espresso con assoluta e inderogabile chiarezza la sua scelta per un tracciato ellittico rispetto a quello della statale n. 106 jonica, in corso di raddoppio, privilegiando il collegamento Gioia del Colle-aree mediane della Valle del Basento, dell'Agri e del Sinni, fino a Sibari;

sarebbe stata definita, d'intesa con l'ANAS, una ipotesi che raccoglie e compendia osservazioni e interessi e che può concretamente rappresentare l'invocata risposta alla modernizzazione delle relazioni fra Calabria, Basilicata e Puglia, senza dar luogo a sprechi, duplicazioni, inutili e costose e illogiche involuzioni —;

se non si ritenga di por fine al risibile balletto dei localismi interessati, delle rivendicazioni territoriali prive di ogni razionalità, di malintesi egoismi o vanità, organizzando un incontro conclusivo che metta a fuoco le questioni ancora aperte e licenzi una credibile e persuasiva ipotesi definitiva che chiuda una troppo lunga istruttoria. (4-04345)

RISPOSTA. — *L'ANAS ha in corso lo studio preliminare del congiungimento fra la dorsale autostradale calabrese e la dorsale adriatica.*

In base ai contatti e alle indagini a tutt'oggi effettuate con le regioni interessate (Puglia, Lucania e Calabria), è scaturita l'opportunità di proseguire gli studi e le indagini previste lungo un corridoio che, partendo dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria in corrispondenza dello svincolo di Firno, prosegue verso la piana di Sibari e, aggirando il sistema orografico del Pollino dal lato Jonico, si inserisca nell'ambito collinare lucano attraverso il Simi e l'Agri fino al comune di Ferrandina.

Da qui si procederebbe verso la Puglia con due diversi itinerari: uno in direzione di Palagianello - Massafra Brindisi, mentre l'altro si inserirebbe fra gli abitati di Matera ed Altamura per integrarsi poi con quello già previsto dall'ANAS, verso Palo del Colle e Molfetta, nell'ambito della grande viabilità di Bari.

Il ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

ELIO VITO, PANNELLA, TARADASH, BONINO, CICCIOMESSERE e RAPAGNÀ.
— Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, e dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 127 del 1991, alcuni comuni sono stati autorizzati ad istituire corsi di specializzazione polivalenti biennali per la formazione di docenti di sostegno ai portatori di *handicap* nelle scuole;

nella provincia di Napoli sono stati sette i comuni autorizzati e specificatamente: Casoria, Castellammare di Stabia, Napoli, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Somma Vesuviana e Villaricca;

da notizie di stampa gli interroganti apprendono che, in seguito ad alcune denunce da parte di concorrenti e consiglieri comunali, come nel caso dei comuni di Pozzuoli, Villaricca, Pomigliano d'Arco e Casoria, sono emerse numerose e gravi irregolarità sulla composizione delle commissioni giudicatrici e dei collegi dei docenti dei corsi;

a Pomigliano d'Arco di conseguenza è stato annullato il concorso in data 7 aprile 1992, a Pozzuoli le selezioni sono state interrotte, negli altri comuni è in corso un'indagine amministrativa da parte del Ministero della pubblica istruzione —:

1) quale tipo di accertamenti, anche di natura penale, siano in corso, in tutte e sette i comuni interessati, per verificare eventuali irregolarità commesse;

2) se non ritengano necessario accelerare le procedure per accertare, al più presto, tutte le responsabilità affinché non si continui a speculare in una provincia come quella di Napoli, attraversata da grossi fermenti sociali determinati dalla assenza e dalla precarietà di posti di lavoro, sui diritti e i bisogni dei cittadini;

3) se non credano che questa sia un'occasione per dimostrare che non vi è indifferenza alla richiesta di « pulizia », che viene da più parti del Paese, contro il malcostume e il clientelismo che caratterizza l'amministrazione pubblica. (4-01548)

RISPOSTA. — I provveditori agli studi, compreso quindi quello di Napoli, hanno proceduto, su invito di questo Ministero e nel quadro dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 15 dell'ordinanza n. 127, del 16 maggio 1991, a verificare, attraverso accertamenti ispettivi, la legittimità, la regolarità e l'efficacia dei corsi di specializzazione attivati, nello scorso anno scolastico, presso le rispettive province e ad assumere le iniziative ritenute necessarie in relazione ed eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto concerne, in particolare, i casi segnalati, a proposito delle autorizzazioni allo svolgimento di corsi di specializzazione, concesse ai sette comuni della provincia di Napoli elencati nell'interrogazione, il competente provveditore agli studi ha riferito che, proprio in considerazione dei grossi fermenti sociali esistenti in quella provincia, ritenne opportuno nominare un'apposita commissione di vigilanza, affinché controllasse, in aggiunta ai compiti affidati al rappresentante di questo Ministero, le attività connesse agli stessi corsi.

Dalle relazioni conclusive, fornite dalla citata commissione e dagli elementi acquisiti

dallo stesso provveditore agli studi è risultato che, dei predetti sette comuni, Pomigliano d'Arco e Castellammare di Stabia non sono stati in grado di intraprendere le attività per le quali erano stati autorizzati.

Per quanto riguarda, invece, il comune di Pozzuoli dai citati elementi è emerso che, dopo l'espletamento delle prove attitudinali, che ebbero inizio il 9 aprile 1992 e quando la competente commissione aveva già dato inizio alle prove orali, la giunta comunale decideva l'annullamento di tutte le operazioni sino a quel momento effettuate e disponeva che le stesse operazioni fossero ripetute, previa predisposizione di un nuovo bando di concorso; la posizione in tal senso assunta dall'amministrazione comunale era stata determinata dalla mancata esecuzione della deliberazione n. 462, del 10 aprile 1992, con la quale la medesima giunta aveva chiesto la sospensione delle prove attitudinali « per sopraggiunti problemi tecnici ».

Tale deliberazione non era stata presa in considerazione dalle autorità scolastiche, sia in quanto la procedura concorsuale era stata ormai già avviata, sia in quanto, da un esame della situazione compiuto presso il provveditorato agli studi con la partecipazione dell'ispettrice ministeriale preposta alla vigilanza, non furono riscontrati elementi validi per condividere la richiesta del comune.

Successivamente, tuttavia, lo stesso comune di Pozzuoli, ancorché il contenzioso al riguardo determinatosi si sia concluso a favore del collegio dei docenti, ha ritenuto, con ulteriore delibera, di sospendere definitivamente le attività di specializzazione a suo tempo avviate.

Quanto, poi, al comune di Villaricca, l'apposita commissione di vigilanza ha evidenziato di non avere riscontrato alcuna irregolarità nel corso di specializzazione polivalente gestito dallo stesso comune, il quale ha regolarmente espletato i relativi adempimenti conclusi con la pubblicazione, in data 9 maggio 1992, delle graduatorie definitive dei docenti risultati idonei.

Dalla documentazione acquisita è risultato peraltro che, avverso le risultanze di quest'ultimo corso, era stata presentata una richiesta di annullamento con la quale si eccepeva che gli atti deliberativi per la designazione dei membri e del presidente del

corso avrebbero dovuto essere adottati dal consiglio anziché dalla giunta municipale.

Nel fornire riscontro a tale richiesta con nota n. 4606, del 15 maggio 1992 — della quale è stata acquisita copia — il sindaco del comune ha precisato che l'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali, non comprende tra le competenze esplicitamente attribuite al consiglio comunale anche la deliberazione degli atti in parola, che erano stati pertanto correttamente compiuti dalla giunta, quale organo esecutivo del consiglio medesimo.

Riguardo al comune di Casoria, occorre tener presente che quella giunta municipale, con deliberazione n. 179, del 29 febbraio 1992, ritenne di affidare alla locale sezione AIAS la gestione del corso biennale, in ordine al quale aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione di questo Ministero; il medesimo comune, nella domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, aveva del resto esplicitamente dichiarato che avrebbe fatta propria tutta l'organizzazione dell'AIAS, che era risultata in affetti adeguatamente idonea ad espletare i connessi adempimenti.

A proposito di tali adempimenti, tanto il provveditore agli studi di Napoli, quanto l'ispettore ministeriale incaricato della vigilanza hanno precisato di non avere ravvisato illegittimità nella composizione della commissione giudicatrice.

Quest'ultima fu, invero, ampliata con un rappresentante del comune, espressamente designato dal sindaco nella persona del vicesindaco, signor Graziuso Salvatore, nonché con altri membri del collegio dei docenti, in possesso dei requisiti prescritti e ritenuti necessari in relazione all'elevato numero di candidati che avevano chiesto la partecipazione al corso.

Solo a prove ultimate e quando erano già state compilate le graduatorie definitive degli idonei, il sopraindicato vicesindaco — che pure aveva presenziato a tutti i lavori della commissione senza eccepire alcun rilievo formale — si rifiutò di partecipare alla seduta conclusiva del 27 aprile 1992, data di pubblicazione delle medesime graduatorie, e presentò una dichiarazione scritta con la quale faceva osservare che la data, in un primo tempo fissata per la raccolta delle iscrizioni, era stata prorogata senza l'osservanza delle prescritte modalità.

In merito a tale osservazione le competenti autorità scolastiche, constatato che il differimento della data in questione era stato a suo tempo regolarmente notificato con avviso all'albo della sede del corso, non ritengono che, nella fattispecie, ricorreranno i presupposti per la sospensione o la ripetizione delle operazioni già compiute, attesa anche l'esigenza di salvaguardare le legittime aspettative dei docenti che avevano superato le prove.

Conclusivamente, dagli elementi forniti dal provveditore agli studi di Napoli e dalle relazioni delle varie commissioni di vigilanza non sono emersi fatti o considerazioni tali da fare ritenere che le attività di specializzazione, come sopra gestite, si siano svolte secondo procedure difformi da quelle previste dalle ordinanze ministeriali n. 127 del 1991 e n. 10 del 1992, con le quali la materia è stata regolata.

Con riferimento, infine, all'osservazione contenuta nell'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che, con ordinanza ministeriale n. 376, del 31 dicembre 1992, è stata decisa la sospensione, per il corrente anno scolastico, dell'accoglimento delle nuove istanze di riconoscimento, avanzate da enti non statali interessati a gestire, per il biennio 1993-95, i corsi di specializzazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 per la formazione di insegnanti di sostegno.

Tale provvedimento è stato ritenuto necessario dopo l'emanazione della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 la quale — pur facendo salve le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti di-

dattici universitari — reca, tra l'altro, nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonché nuove disposizioni per l'attività di sostegno negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Infatti, la complessità e la rilevanza delle predette innovazioni legislative richiedono — come chiariscono le motivazioni riportate nelle premesse della succitata ordinanza di sospensione — ulteriori e più specifici approfondimenti del mutato quadro normativo, con riferimento, in particolare, all'individuazione delle sedi di formazione, alle crescenti esigenze relative ad una più efficace integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ed al fine di una maggiore qualificazione dell'attività di formazione, soprattutto dei docenti di sostegno degli istituti di istruzione secondaria superiore, a proposito dei quali i decreti ministeriali del 24 aprile 1986 e del 14 giugno 1988 — concernenti i programmi dei corsi di specializzazione sin qui espletati — non prevedono specifiche attività formative.

Alle suesposte considerazioni — che, come accennato, hanno consigliato la sospensione dei corsi in attesa della definizione del nuovo quadro normativo di tutta la materia, attualmente in corso di approfondimento — va aggiunta la constatazione che, a seguito dei corsi espletati nei bienni precedenti, la disponibilità dei docenti specializzati è da ritenere al momento sufficiente, essendo pari a quasi novemila unità per l'anno scolastico 1993-94 ed a quasi sedicimila unità per l'anno 1994-95.

Il ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.